

Università degli Studi di Verona  
Istituto di Storia

**Andrea Castagnetti**

**MERCANTI, SOCIETA' E POLITICA  
NELLA MARCA VERONESE-TREVIGIANA  
(SECOLI XI-XIV)**

Libreria Universitaria Editrice  
Verona 1990

Proprietà letteraria riservata  
Libreria Universitaria Editrice  
Verona - Via dell'Artigliere 17  
tel. 045-32899

## INDICE

### MERCANTI, SOCIETÀ' E POLITICA NELLA MARCA VERONESE-TREVIGIANA (SECOLI XI-XIV)

Premessa	
<i>L'universitas mercatorum</i> in una sola città	9
Parte I. Verona	
Cap. I. I mercanti nell'alto medioevo	
1. I <i>negotiantes</i> in età longobarda e carolingia (secoli VIII-IX)	13
2. I mercanti nelle città padane (secoli VIII-X)	14
3. L'attività commerciale a Verona nel secolo X	17
Cap. II. I mercanti in Verona e la loro affermazione sociale e politica in età precomunale e comunale	
1. Mercanti a Verona in età precomunale	21
2. Mercanti, società e politica nel periodo di formazione del comune	23
2.1. I Crescenzi: mercanti, signori rurali, avvocati di S. Zeno, consoli del comune e dei mercanti	23
2.2. I Monticoli: mercanti, prestatori di denaro, esperti di diritto, feudatari, consoli del comune	26
2.3. I da Moratica: prestatori di denaro, cambiatori, signori rurali	27
3. Mercanti, ceti di governo e lotte intestine	28
4. <i>L'universitas/communitas mercatorum</i> , e la <i>domus mercatorum</i>	34
5. <i>L'universitas mercatorum</i> nella politica del comune verso il territorio e le vie fluviali	39

Cap. III. Verona piazza commerciale e centro di prodotti tessili in età comunale e signorile	
1. Verona piazza commerciale	47
1.1. Albergatori/ <i>hosterii</i> ed alberghi/ <i>hospitia</i>	47
1.2. Mercanti e <i>campsores</i>	51
2. L'oggetto dei commerci fra Verona e Venezia nel terzo decennio del secolo XIII	54
3. La condizione sociale e politica dei mercanti veronesi 'attivi' nel terzo decennio del sec. XIII	57
4. I prodotti dell'industria tessile nel commercio dei secoli XII-XIII	61
5. Le gualchiere: strumenti di una 'rivoluzione tecnica' in possesso dei ceti dominanti	62
6. Esportazione di tessuti, artigiani e tecniche	68
7. Dal comune di «popolo» alla signoria scaligera	70
8. <i>Domus mercatorum</i> e mercanti dal comune di «popolo» al primo periodo scaligero	75
9. L'età scaligera	79
Parte II. Padova, Vicenza e Treviso	
Cap. IV. Padova	
1. Documentazione e studi	85
2. La <i>fratalia negotiatorum</i> nella prima metà del Duecento	86
3. Lo sviluppo dell'industria della lana	91
4. La presenza politica delle arti in periodo postezzeliniano	93
5. L'intervento signorile per l'arte della lana	96
Cap. V. Vicenza	
1. L'assenza dei <i>mercatores</i> nella società cittadina	

fino alla prima età comunale	101
2. Il mancato sviluppo dell'industria tessile	102
3. L'arte dei mercanti (1230)	103
4. L'arte della lana nel secolo XIV e i mercanti	105
Cap. VI. Treviso	
1. Comune ed arti	109
2. Le corporazioni dei drappieri e dei lanaioli	111
Appendice di documenti	115
LA SOCIETA' VERONESE NEL MEDIOEVO	
I. LA RAPPRESENTANZA VERONESE NEL TRATTATO DEL 1107 CON VENEZIA	
1. Fonti per la conoscenza della società cittadina in età precomunale	143
2. Il trattato del 1107 fra Verona e Venezia	146
3. L'identificazione dei rappresentanti veronesi	148
4. La qualificazione in 'negativo' dei rappresentanti veronesi	159
Appendice documentaria	167
INDICE DEI NOMI	
Indice dei nomi di persona	177
Indice dei nomi di luogo	185

**MERCANTI, SOCIETA' E POLITICA  
NELLA MARCA VERONESE-TREVIGIANA  
(SECOLI XI-XIV)**

## PREMESSA (\*)

### L'«universitas mercatorum» in una sola città: Verona

*Negotiatores, negotientes, mercatores*: i termini, dall'alto al basso medioevo, parrebbero indicare un ceto di persone dedite ad una medesima attività mercantile; essi invece, nel loro significato apparentemente costante, sottintendono problemi complessi e molteplici. Non è pensabile di potere, non diciamo risolverli, ma solo affrontarne alcuni aspetti, se non cerchiamo anzitutto di chiarire tempi, modi, territori di diffusione del ceto mercantile; condizioni sociali e loro evoluzione; capacità di influenza e presenza politiche; distinzione fra mercanti locali e quelli a largo raggio di azione; distinzione fra commercio altomedievale a lunga distanza di merci prodotte altrove e smercio esterno di prodotti dell'industria locale, dal momento, soprattutto, in cui si afferma l'industria manifatturiera dei tessuti, che può essere definita, dal secolo XII in poi, l'elemento trainante dell'economia cittadina. Si pone in tale periodo il

---

(\*) Viene in questa sede ripreso un contributo apparso nel 1985 (A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana [secoli XI-XIV]*, in *Mercanti e vita economica nella Repubblica veneta [secoli XIII-XVIII]*, a cura di G. Borelli, Verona, 1985, pp. 105-193), con poche modifiche ed alcuni aggiornamenti, consistenti, in particolare, nelle integrazioni apportate dai recenti articoli di Silvana Collodo per Padova, per i quali si veda sotto, cap. IV, e, per Vicenza, dall'ampio studio di Gian Maria Varanini sulle vicende della città e del suo territorio nel Trecento, per il quale si veda avanti, cap. V.

Di seguito (*infra*, pp. 141-173) viene ripubblicato un altro contributo, di poco anteriore e strettamente connesso: A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo. I. La rappresentanza veronese nel trattato del 1107 con Venezia*, Verona, 1983.

problema dei rapporti fra associazione dei mercanti e corporazioni degli artigiani.

Siffatta vasta problematica ha suscitato studi numerosi e validi (1), ma è lungi dall'essere stata esaurita, particolarmente in relazione alle implicazioni sociali e politiche non tanto e non solo della figura in sé del mercante, quanto e ancor più dell'esistenza, dei caratteri e della capacità di azione politica delle associazioni appunto di mercanti.

Nei comuni cittadini della Marca Veronese-Trevigiana (2) - ricordiamo quelli principali di Verona, Padova, Vicenza e Treviso - associazioni definite «dei mercanti» esistettero in periodi e con caratteri diversi, ma solo per Verona è possibile parlare di una *universitas* o *communitas mercatorum*, centro propulsore e coordinatore dell'economia cittadina, dotata nel

(1) Recenti bilanci di studi, illustrazioni di problematiche e prospettive di soluzioni, concernenti situazioni particolari e generali e attinenti, oltre che alle associazioni dei mercanti, alle corporazioni in genere sono tracciati da A. I. Pini, *Alle origini delle corporazioni medievali: il caso di Bologna*, in Idem, *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, 1986, pp. 219-243, e da R. Greci, *Un ambiguo patrimonio di studi tra polemiche, inerzie e prospettive*, in Idem, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, 1988, pp. 11-43; Idem, *Un saggio bibliografico su corporazioni e mondo del lavoro*, *ibidem*, pp. 45-92; Idem, *Corporazioni e politiche cittadine: genesi, consolidamento ed esiti di un rapporto (qualche esempio)*, *ibidem*, pp. 93-128. Nei saggi citati costante è l'attenzione per gli aspetti sociali e politici.

(2) Un profilo delle vicende della Marca per il periodo considerato nel presente contributo si legge in A. Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, VII/1, Torino, 1987, pp. 159-337, già in estratto anticipato, Torino, 1983, poi a sé stante, Torino, 1986, dalla quale edizione sono tratte le citazioni; per il cambiamento del nome e della geografia politica della Marca nel secolo XIII si veda Idem, *Dalla Marca Veronese alla Marca Trevigiana*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV)*. *Sulle tracce di G. B. Verci*, a cura di G. Ortalli e M. Knapton, Roma, 1988, pp. 11-22.

contempo di ampia influenza politica, interna ed esterna (3).

Ciò rende ragione dello spazio ampio dedicato a Verona nel presente contributo, perché solo per questa città è possibile delineare fin dal secolo XI tappe ed aspetti fondamentali della presenza dei mercanti, della formazione e dell'evoluzione della loro *universitas* nei secoli XII e XIII, dei rapporti, soprattutto, con le istituzioni e i ceti di governo in età comunale e signorile; dei rapporti, infine, con le corporazioni artigiane, le «arti», che l'*universitas mercatorum* controllò e diresse, aspetti tutti che, mentre separano la città dalle rimanenti della Marca, la avvicinano ad altre della Padania: è sufficiente il rinvio agli esempi di Piacenza e, soprattutto, di Milano (4).

Fin dal primo atto autonomo di grosso rilievo compiuto dalla cittadinanza veronese - il trattato con Venezia dell'anno 1107 -, i mercanti furono fra i protagonisti dell'azione politica; tali rimasero per tutta l'età comunale, fino a che la loro *universitas*, *communitas* o *domus mercatorum* offrì le basi per l'affermazione signorile degli Scaligeri, una famiglia di antica tradizione cittadina, ma non mercantile. Affermatasi la signoria nella seconda metà del secolo XIII, nel secolo successivo cessò la rilevanza politica della *domus*, che si avviò a divenire un ente amministrativo, che manteneva la gestione del mondo economico, sotto stretto controllo signorile.

La situazione espressa dal punto di arrivo dell'evoluzione dell'associazione dei mercanti in Verona può essere considerata 'normale' per le altre città della Marca. In queste l'associazione dei mercanti, inclusa fra le corporazioni od arti, fu sin dall'inizio, come le corporazioni degli artigiani, sotto il

(3) *Infra*, capp. II e III.

(4) Un profilo delle vicende delle associazioni mercantili nelle due città e del loro intreccio con l'evoluzione sociale e politica è tracciato da Greci, *Corporazioni* cit., pp. 102-109 (Piacenza) e pp. 109-115 (Milano).

controllo del potere politico, prima del comune cittadino, poi della signoria.

A Padova l'arte della lana 'decollò' solo nella seconda metà del secolo XIV, con l'appoggio determinante dei signori carraresi, divenendo, con a capo i mercanti, imprenditori e commercianti, il centro dell'attività economica (5). Allo stesso periodo risale l'affermazione in Vicenza dell'arte dei *mercatores*, nei fatti produttori e commercianti di tessuti (6). Confinata in un ambito locale la modesta attività tessile a Treviso nel secolo XIV (7).

(5) *Infra*, cap. IV, par. 5.

(6) *Infra*, cap. V, par. 4.

(7) *Infra*, cap. VI, par. 2.

## PARTE I. VERONA

### I. I MERCANTI NELL'ALTO MEDIOEVO

#### 1. I «negotiantes» in età longobarda e carolingia (secoli VIII-IX)

Alla metà del secolo VIII il re longobardo Astolfo provide ad emanare disposizioni per la partecipazione dei liberi all'esercito. I combattenti furono divisi in tre categorie secondo il tipo di armamento: gli appartenenti alle prime due combattevano a cavallo, armati pesantemente o alla leggera, in base all'estensione dei loro beni terrieri: nella prima erano inseriti coloro che possedevano più di sette massarie ovvero poderi contadini; nella seconda chi possedeva quaranta iugeri di terreno, poco più di trenta ettari, equivalenti ad un grosso podere contadino. Nella terza categoria, comprendente gli armati solo di arco e frecce, i fanti, erano posti coloro che disponevano di terre per superfici inferiori. La normativa mostra e sancisce nel contempo l'avvenuta stratificazione sociale e politica fra i liberi longobardi, basata sull'entità del possesso.

Nell'articolo seguente della stessa normativa anche i liberi sprovvisti di beni terrieri, coloro che «negotiantes sunt», furono ripartiti in tre categorie - *maiores et potentes, sequentes e minores* -, con obblighi relativi all'armamento uguali a quelli dei proprietari terrieri (1). Il capitale mobile, diremmo noi, veniva ufficialmente riconosciuto ed equiparato, agli effetti sociali e politici, a quello immobile.

(1) *Edictus ceteraeque Langobardorum leges*, ed. F. Bluhme, in *Fontes iuris Germanici antiqui in usum scholarum ex M. G. II.*, Hannover, 1869, *Ahistulphi leges*, capp. 2 e 3; cfr. C. Violante, *La società milanese nell'età precomunale*, I ed. Milano, 1953, II ed. Bari, 1974, pp. 51-52.

La situazione cambiò in epoca carolingia. Le disposizioni legislative in merito all'esercito non fanno più cenno di *negotiantes* ma solo di proprietari terrieri (2): la terra torna ad essere la sola base di prestigio sociale e politico. Ma i mercanti non erano scomparsi: altre disposizioni rivelano l'esistenza di un ceto detentore di capitale mobile, che viene assoggettato a tasse in denaro con le quali assolve all'obbligo di contribuire all'equipaggiamento dell'esercito (3).

## 2. I mercanti nelle città padane (secoli VIII-X)

Fin dal secolo VIII appaiono nelle carte private, a volte anche in quelle pubbliche, singoli *negotiantes*, abitanti per lo più nelle città. Ricordiamo i casi di Pavia, per l'età longobarda (4) e postcarolingia (5), di Milano dall'età carolingia (6) e di Asti per la prima età carolingia (7): nella seconda città, tuttavia, l'attività mercantile conobbe un'interruzione grave nei secoli IX-X per le incursioni saracene (8); ed ancora, di Piacenza

(2) F. L. Ganshof, *Charlemagne et les institutions de la monarchie franque*, in *Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben*, I, Düsseldorf, 1965, p. 390; J. F. Verbruggen, *L'armée et la stratégie de Charlemagne*, *ibidem*, p. 424.

(3) Violante, *La società* cit., pp. 52-53.

(4) S. Gasparri, *Pavia longobarda*, in *Storia di Pavia*. II. *L'alto medioevo*, Pavia, 1987, p. 59.

(5) A. A. Settia, *Pavia carolingia e postcarolingia*, in *Storia di Pavia* cit., II, pp. 125-126.

(6) Violante, *La società* cit., pp. 54 ss. Segnaliamo la comparsa, nella prima età carolingia, di un *negociens* in Brescia: V. Fainelli (a cura di), *Codice diplomatico veronese* cit. avanti, nota 17, I, n. 70, 806 gennaio 15.

(7) R. Bordone, *Città e territorio nell'alto medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino, 1980, pp. 29-31.

(8) *Ibidem*, p. 280.

dalla metà del secolo X (9).

Assai attivi nel secolo IX furono i mercanti di Cremona, che, dopo aver iniziato a praticare il commercio sul fiume Po al seguito dei Comacchiesi, trasportando sale e spezie, si misero poi in proprio nel secolo IX e vennero a conflitto più volte con il loro vescovo per questioni fiscali (10).

Mercanti numerosi sono documentati in Milano, abitanti quasi tutti in città. Essi compaiono frequentemente quali acquirenti di beni immobili, divenendo via via più frequenti nel secolo X (11). La loro menzione inizia a diradarsi nel secolo XI; l'ultima attestazione è del 1050. Nei pur numerosi documenti privati della seconda metà del secolo, tutti editi, non ne rimane traccia, se non per alcune località del contado, Monza e Vimercate, ed anche in queste essi sono assenti nell'ultimo quarto del secolo (12).

La scomparsa dalla documentazione della qualifica di *negotiator/negociens* non significa certamente la scomparsa del ceto. Anzi, nelle costituzioni che nel 1067 i legati apostolici emanarono per la riforma del clero milanese, in relazione alle pene in denaro stabilite per i trasgressori, appare la distinzione della società in ceti: per gli elementi posti a capo della vassallità, i *capitanei*, la pena consiste in lire 20, per gli altri vassalli in lire 10, per i *negotiatores* in lire 5; i rimanenti cittadini pagheranno secondo la loro condizione. I mercanti pertanto si presentano come un ceto distinto dal resto della popolazione, sia pure inferiori socialmente a *capitanei* e vassalli

(9) P. Racine, *Plaisance du Xe à la fin du XIIIe siècle: essai d'histoire urbaine*, voll. 3, Lille-Paris, I, pp. 112 ss.

(10) Violante, *La società* cit., pp. 53-54.

(11) *Ibidem*, pp. 55-57.

(12) *Ibidem*, pp. 84-85; F. Baroni, *Il consolato dei mercanti a Milano nel periodo comunale*, «Nuova rivista storica», LIX (1975), p. 257, nota 2.



(13). Eppure, proprio nel momento in cui i mercanti assumono una precisa fisionomia di ceto, se non di classe, scompare dalla documentazione l'uso di indicarne con la qualifica specifica i singoli membri.

Una situazione solo in parte analoga si ravvisa in Asti, ove il commercio era ripreso vigoroso dalla metà del secolo X, tanto che per la prima metà del secolo seguente è possibile affermare che la cittadinanza si identifica nel suo insieme con i mercanti (14).

Anche qui la qualifica non compare nella documentazione, ma si tenga presente che non è consuetudine nelle carte astigiane indicare la professione (15).

*Negotiatores* numerosi sono presenti in Ravenna, organizzati nel secolo X in una *schola*: a volte appaiono in una posizione sociale di rilievo. Nel secolo XI essi divengono più rari fino a scomparire del tutto dalla documentazione; ma questa scomparsa sembra dovuta prevalentemente alla decadenza, anche nell'ambito commerciale, della città (16).

(13) *Ibidem*, p. 257.

(14) Bordone, *Città cit.*, p. 295.

(15) *Ibidem*, p. 285.

(16) M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati dei secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, voll. 6, Venezia, 1801-1804, III, p. XV; cfr. F. Carli, *Storia del commercio italiano*, voll. 2, Padova, 1936, I, p. 253, e G. Fasoli, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna fra l'VIII e l'XI secolo*, in C. G. Mor, G. Schmidinger (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, Bologna, 1979, p. 134.

### 3. L'attività commerciale a Verona nel secolo X

L'esame della documentazione veronese fino al Mille, edita ed inedita (17), non rivela la presenza di *negotiatores*. Questi sono invece citati nelle opere di Raterio, vescovo di Verona, che per tre volte resse la sede episcopale intorno alla metà del secolo X (18). Ma l'utilizzazione delle sue annotazioni ai fini della conoscenza della struttura sociale ed economica della società a lui coeva, e di quella veronese in particolare, non si presenta facile, poiché i suoi scritti sono intessuti da una parte di riferimenti costanti ad autori precedenti, passi e stralci dei quali egli riporta integralmente con frequenza, dall'altra è opportuno tenere presente l'origine non italica del vescovo, che proveniva dalla Lotaringia settentrionale, da Liegi, ed, infine, le finalità, occasionali e non di rado assai polemiche, delle singole opere. La menzione dei *negotiatores* si inserisce, appunto, in un passo (19) che considera i doveri so-

(17) V. Fainelli, *Codice diplomatico veronese dalla caduta dell'Impero romano alla fine del periodo carolingio*, I, Venezia, 1940; II, *Codice diplomatico veronese del periodo dei re d'Italia*, Venezia, 1963. Per i caratteri della documentazione edita nel *Codice diplomatico veronese* si vedano le osservazioni di G. M. Varanini, *Aspetti della società urbana nei secoli IX-X*, in *Il Veneto nel medioevo. Dalla «Venetia» alla Marca Veronese*, a cura di A. Castagnetti e G. M. Varanini, voll. 2, Verona, 1989, I, p. 202; per la documentazione, edita ed inedita, della successiva età ottoniana si veda A. Castagnetti, *Minoranze etniche longobarde e rapporti vassallatico-beneficari. Alamanni e Franchi a Verona e nel Veneto in età carolingia e postcarolingia*, Verona, 1990, p. 135, nota 4.

(18) Per le vicende generali e locali dei decenni nei quali si inserisce l'attività del vescovo Raterio e per cenni specifici in merito, nonché per i rinvii alla letteratura precedente, si vedano A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 90-92, 113-120, e Idem, *Minoranze etniche cit.*, pp. 113-130.

(19) *Ratherii Veronensis Praeloquiorum libri VI*, a cura di P. L. D. Reid,

ciali dei vari ceti (20).

Da altri passi di Raterio (21) veniamo a conoscere una intensa attività mercantile in atto nella città, effettuata da operatori, che si avvalgono per le loro transazioni anche di istituti giuridici consuetudinari propri (22). Essi non trovano posto nelle categorie sociali tradizionali, altrove delineate dallo stesso vescovo (23): costituiscono, a quanto sembra, gente nuova rapidamente arricchita. Da loro, forse, come, certamente, dai canonici del capitolo della cattedrale parte la protesta contro il provvedimento di Raterio, che, ai fini di moralizzare la vita cittadina, vieta lo svolgimento di attività *servilis* in città nei giorni festivi: avvalendosi dei privilegi assegnati a se stesso e alla propria chiesa, fa chiudere alla domenica le porte attraverso le quali passavano i carri (24), onerati, proba-

---

Turnholti, 1984, libro I, cap. 12, pp. 15-16.

(20) Varanini, *Aspetti* cit., p. 222.

(21) Si vedano i passi delle opere di Raterio utilizzati da V. Cavallari, *Raterio e Verona. Qualche aspetto di vita cittadina nel X secolo*, Verona, 1967, pp. 29-42, e da Varanini, *Aspetti* cit., pp. 222-223, che limita le tesi del Cavallari.

(22) *Die Briefe des Bischofs Rather von Verona*, ed. F. Weigle, Weimar, 1949, n. 19, anno 965, p. 109, per quanto concerne l'istituto dell'*arra*: «... sicut arras dare soliti sunt de re qualibet negociaturi, quilibet utique obligentur, ne mutare conditionem negotii queant». Cfr. Cavallari, *Raterio* cit., pp. 37-39, e Varanini, *Aspetti* cit., p. 222.

(23) Cavallari, *Raterio* cit., p. 44. Per le categorie sociali si veda Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., pp. 114-116 e la bibliografia ivi citata.

(24) *Die Briefe* cit., n. 33, 968 luglio in., p. 185: «... Cum excommunicatione interdixi ut ab opere servili Dominica die cessarent. Id cum evincere nullo modo valuissem, portas obserari contra venientia plaustra praecepi». Un'interpretazione estensiva dei passi, che attesterebbero l'esistenza di un mercato festivo all'interno della città, è data da Cavallari, *Raterio* cit., p. 33, interpretazione decisamente limitata da Varanini, *Aspetti* cit., p. 223, che pone in dubbio anche che si tratti delle porte della città. Da parte nostra, tenderemmo

bilmente, delle derrate provenienti dal contado, ricavate dai beni terrieri dei cittadini o recate da intermediari locali.

Nel secondo caso, si tratterebbe, più che di un ceto di mercanti a largo raggio, di commercianti con raggio d'azione locale, dediti allo scambio dei prodotti e ancor più all'importazione delle materie prime dal contado alla città. Questo spiega l'assenza della qualifica di *negotiator* nella documentazione coeva, qualifica riservata ai mercanti operanti a largo raggio, che giungevano pure a Verona, se nella città il vescovo aveva potuto provvedersi di tessuti pregiati da destinare in dono a personaggi eminenti (25) e se gli esponenti più ricchi della società cittadina utilizzavano spezie e capi di abbigliamento, quali le pellicce, di provenienza straniera (26). Tessuti preziosi, spezie, pellicce, oltre a schiavi, armi e legname, costituivano gli oggetti principali del commercio 'internazio-

---

a considerare il riferimento alle porte come proprio delle porte cittadine, stanti le numerose corrispondenze, specifiche ed anche occasionali, con la situazione veronese, quali sono rilevabili dagli scritti di Raterio, con i diritti, concessi o confermati, dall'imperatore Ottone I nel privilegio del 967 al medesimo vescovo, corrispondenze che sono ben più numerose e precise di quelle rilevabili per situazioni analoghe. Il fatto che il testo del privilegio sia stato preparato dallo stesso Raterio spiega non solo l'abbondanza e la minuzia dei riferimenti a situazioni specifiche, ma finanche il lessico, a volte insolito, impiegato nel privilegio (Castagnetti, *Minoranze etniche* cit., p. 119, particolarmente nota 28; ivi ulteriori indicazioni). E' il caso, appunto, del passo in cui, subito dopo avere ampliato la concessione relativa a due porte della città, viene confermato alla chiesa vescovile anche il teloneo «de plaustris»: *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae. I. Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I.*, a cura di T. Sickel, Hannover, 1879-1884, n. 348, 967 novembre 5.

(25) Cavallari, *Raterio* cit., p. 32; C. G. Mor, *Dalla caduta dell'Impero al comune*, in *Verona e il suo territorio*, II, Verona, 1964, p. 110; Varanini, *Aspetti* cit., p. 222.

(26) Violante, *La società* cit., pp. 32 e 42.

nale', che nella pianura padana, quindi anche a Verona, si svolgeva per lo più attraverso le vie d'acqua del Po e dell'Adige e dei corsi minori, ad opera di Veneziani e di altri provenienti dalle località marittime dell'Adriatico (27).

Tracce di Veneziani in Verona non mancano tra X e XI secolo; ne segnaliamo una significativa. Un Giovanni Venetico è presente negli ultimissimi anni del secolo X in due sedute giudiziarie, presiedute dall'imperatore Ottone III, a Verona e a Bassano, concernenti interessi veneziani. Nel 1015 Giovanni Venetico abita in Verona, probabilmente da tempo, se in quell'anno riceve in locazione ventinovenale dal capitolo dei canonici veronesi beni terrieri, situati in Bionde e in Porcile, ora Belfiore, e - ciò che più importa per il nostro tema - il teloneo, la tassa cioè di transito e di eventuale mercato locale, e il ripatico, la tassa per l'attracco delle navi e il deposito delle merci, da esigere in Porto di Legnago sull'Adige.

Intuibile è la rilevanza per un Veneziano, stabilitosi a Verona, di poter disporre di diritti fiscali in Porto, punto nodale del traffico fluviale da e per Venezia e fra questa e le regioni dell'entroterra padano: la via stessa dell'Adige sarà più tardi conosciuta, appunto, come *strata de Ultramonte*. Giovanni Venetico, per quanto ne sappiamo, ebbe una sola figlia, Officia, che sposò in prime nozze il figlio di un conte piacentino, in seconde nozze un membro della famiglia signorile dei da Poncarale, nel Bresciano, e che verso la metà del secolo XI procedette alla 'liquidazione' di gran parte dei beni terrieri - nei documenti relativi non si accenna ai diritti fiscali -, posti nel Veronese e nel Vicentino (28).

(27) *Ibidem*, pp. 3-50, ove è utilizzata e discussa la bibliografia anteriore.

(28) A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in *Studi sul medioevo veneto*, a cura di G. Cracco, Torino, 1981, pp. 56-58.

## II. I MERCANTI IN VERONA E LA LORO AFFERMAZIONE SOCIALE E POLITICA IN ETA' COMUNALE

### 1. Mercanti a Verona in età precomunale

A partire dal 1037 iniziano a comparire nella documentazione veronese, rimanendovi fino alla metà del secolo seguente, singole persone qualificate come *negotiatores* o *negocientes*. I documenti, per lo più compravendite, concernono beni fondiari; il che è ovvio, poiché le transazioni di carattere commerciale non avvenivano mediante documentazione notarile.

Ne diamo un elenco in ordine cronologico, integrando quello fornito dal Simeoni (1): Zeno (2); Martino (3); Rustico (4), che negli anni 1085-1086 acquista ripetutamente terre in Porcile (5); Atto (6); Aripando (7); i Crescenzi negli anni 1100 e 1106, sui quali ci soffermiamo fra poco; Lemizo (8);

(1) L. Simeoni, *Le origini del comune di Verona*, I ed. 1913, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), p. 128, nota 132, fornisce un elenco di *negotiatores*, senza citazione diretta delle fonti; da parte nostra, oltre ad integrare l'elenco, diamo anche i rinvii documentari.

(2) Archivio di Stato di Verona (=ASV), *S. Michele in Campagna*, perg. 3, 1037 ottobre 22.

(3) ASV, *Ospitale civico*, perg. 37, 1041 febbraio 21.

(4) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 11, 1070 febbraio 11.

(5) *Ibidem*, perg. 18, 1085 aprile 20; perg. 19, 1085 aprile 20; perg. 20, 1085 maggio 25; perg. 21, 1085 maggio 25; perg. 22, 1086 ottobre 4.

(6) ASV, *Clero Intrinseco*, Istrumenti, reg. III, cc. 3 e 10, regesto dell'anno 1088.

(7) ASV, *S. Anastasia*, perg. 9, 1095 maggio 27.

(8) ASV, *Clero Intrinseco*, Istrumenti antichi, reg. I, c. XVIII, 1103 maggio 11.

Bonizo (9); Bernardo (10); Rodolfo (11); Giovanni Monticolo, della cui famiglia diremo; infine nel 1149 Bernardo (12) e nel 1159 Pacifico (13).

Tranne che per i Crescenzi e Giovanni Monticolo, dei quali tratteremo espressamente, ben poco possiamo dire degli altri, se non che abitano tutti in città, dispongono di denaro ed acquistano terreni; ma sono condizioni proprie a molti cittadini del tempo (14).

Un solo *negociens*, Enrico, abitante anch'egli in Verona, è ulteriormente definito quale appartenente alla *familia Sancti Zenonis* (15) ovvero ad un gruppo di persone, di condizione non libera, al servizio della chiesa vescovile cittadina (16).

(9) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 25, 1104 febbraio 15.

(10) Archivio Capitolare di Verona (=ACV), perg. II, 6, 3r, 1108 marzo 6. Nell'elenco del Simeoni (citato sopra, nota 1) segue sotto l'anno 1120 un Rodolfo, da noi non rinvenuto nella documentazione.

(11) ASV, *S. Maria in Organo*, Repertorio 1721, c. 139, doc. 1129 luglio 7, regesto.

(12) A. M. Saccomani, *L'Ospedale dei Malsani di S. Croce e S. Carità*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Magistero dell'Università di Verona, a. acc. 1983-1984, app., n. 5, 1149 giugno 12: Bernardo *negociator* è incaricato dai venditori di immettere gli acquirenti nel possesso della terra, una funzione di poco rilievo che induce a collocare questo *negociator* in una posizione sociale ed economica modesta, considerazione confermata dal fatto che egli è caratterizzato dalla famiglia della moglie, in quanto cioè genero di *Dulcia*.

(13) ASV, *S. Anastasia*, perg. 25, guasta, probabilmente dell'anno 1159.

(14) Castagnetti, *La rappresentanza* cit., *infra*, parr. 3-4.

(15) ASV, *Clero Intrinseco*, Istrumenti antichi, reg. 1, c. XVIII, 1101 novembre 22.

(16) Sulla *familia* e sui *famuli* in generale e a Verona in particolare si vedano le osservazioni di A. Castagnetti, *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Verona, 1984, pp. 97-101.

## 2. Mercanti, società e politica nel periodo di formazione del comune

### 2.1. I Crescenzi: mercanti, signori rurali, avvocati di S. Zeno, consoli del comune e dei mercanti

Il comune veronese, come è noto, appare costituito nel 1136, quando sono documentati i suoi primi consoli (17). Ma già trent'anni prima la cittadinanza aveva mostrato capacità di azione politica: ci riferiamo al trattato di commercio, con ampie implicazioni politiche e militari, concluso nel 1107 da Verona con Venezia (18).

Due Crescenzi sono fra i protagonisti primi dell'atto del 1107 e fra i quattro consoli del comune veronese a noi noti per l'anno 1136 (19).

Le prime notizie documentarie della famiglia, che dalla metà del secolo XII inizierà a definirsi come Crescenzi, appunto (20), sono costituite dai documenti degli anni 1100 e 1106, nei quali essi vengono definiti *negociatores*. Il primo dei due documenti ci mostra Bonzeno, figlio del *negociator* Persealdo di Verona, che, stando in Este, acquista, per la somma

(17) Per la situazione politica nella regione veneta e per la comparsa del comune nelle città si rinvia a Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 46-50.

(18) Castagnetti, *La rappresentanza* cit.; per un profilo della famiglia dei Crescenzi, con brani genealogici, si veda ora A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, pp. 22-27.

(19) G. B. Biancolini, *Dei vescovi e governatori di Verona*, Verona, 1757, nn. 11 e 12, 1136 giugno 28; n. 13, 1136 giugno 30, riedito in A. Castagnetti, «*Ut nullus incipiat edificare forticiam*». Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I, Verona, 1984, app., n. 1; *ibidem*, pp. 3 ss. per le vicende specifiche del primo comune veronese.

(20) Castagnetti, *Ceti* cit., p. 23.

ingente di 50 marche d'argento, dal duca Guelfo e dai suoi figli Guelfo ed Enrico, appartenenti al ramo bavarese degli Estensi, la *curtis* di Albaredo sull'Adige, con il castello e due chiese. Bonzeno ne viene investito a nome del padre e del fratello Crescenzo (21). Sei anni dopo Crescenzo - da identificarsi con il Crescenzo fratello di Bonzeno -, definito *negociator*, abitante in Verona, fuori della porta di Santo Stefano, acquista terre in Avesa (22).

L'anno seguente i due fratelli, Bonzeno e Crescenzo, figurano elencati, fra i primi, nella rappresentanza di non meno di 44 cittadini veronesi recatisi a Venezia per la stipulazione del trattato suddetto; sono, tuttavia, come quasi tutti i componenti, privi di qualsiasi qualifica. Nello stesso elenco figura anche un *Argenteus/Arientus* figlio di Fidenzio, pellicciaio: Fidenzio è da considerare, con buona probabilità, il capostipite della famiglia veronese dei Fidenzi, che da questo appellativo si denomina a partire dall'anno 1159 (23).

La presenza dei mercanti Crescenzi e del pellicciaio Ariento - un commerciante di pelli, crediamo, più che un artigiano della pelle - riflette la composizione sociale della rappresentanza veronese, che si caratterizza in 'negativo', per l'assenza di personaggi inseriti nelle strutture pubbliche e feudali del Regno e della società (24).

Con l'acquisto del castello di Albaredo i Crescenzi venivano ad inserirsi fra il ceto dei 'signori rurali', presente nella città e nel contado veronesi. L'assunzione di lì a pochi anni dell'ufficio di avvocazia per il monastero di S. Zeno e

(21) App., n. 2, 1100 novembre 30.

(22) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I (=FV), perg. 6849, 1106 aprile 24.

(23) Castagnetti, *Ceti cit.*, p. 30.

(24) Castagnetti, *La rappresentanza cit.*, *infra*, par. 4.

l'esercizio per esso di funzioni giurisdizionali (25) rafforzano la posizione di 'signori'.

D'ora in poi in molti, se non in tutti, degli atti più rilevanti dell'evoluzione politica della città e della società veronese appaiono membri della famiglia: nel 1123 tre Crescenzi sono fra i notabili cittadini che assistono ad una seduta giudiziaria di Enrico IV, duca di Carinzia e marchese della Marca Veronese (26).

Nel 1136 due di loro, in funzione di consoli della città, corroborano con la loro presenza gli atti relativi alla 'crisi' di Ronco, che vede protagonisti un monastero veneziano e la famiglia comitale veronese dei San Bonifacio (27). Nel 1151 Carlassario dei Crescenzi, nella veste duplice di avvocato del monastero e di console del comune, difende la giurisdizione dell'abate di S. Zeno, i cui interessi coincidono con quelli del comune veronese, sul castello di Ostiglia, conteso dal comune di Ferrara (28).

Della condizione originaria di mercanti i documenti non

(25) A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen per il 90° anniversario dell'Istituto Storico Italiano*, voll. 2, Roma, 1974, I, pp. 257-259.

(26) ACV, perg. II, 6, 5r, 1123 settembre 22, copia di poco posteriore; cfr. Castagnetti, *Le due famiglie cit.*, p. 67; A. Castagnetti, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona, 1981, pp. 37-40. Il duca Enrico IV morì nel dicembre dello stesso anno: C. Fräss-Ehrfeld, *Geschichte Kärntens. I. Das Mittelalter*, Klagenfurt, 1984, p. 186.

(27) Castagnetti, *Le due famiglie cit.*, pp. 72-73; Idem, *Ceti cit.*, p. 23.

(28) A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 74-75. Già alcuni anni avanti il 1151 Crescenzo dei Crescenzi, avvocato del monastero di S. Zeno, aveva compiuto una spedizione militare in difesa del castello di Ostiglia contro i Ferraresi: *ibidem*, p. 72. La sentenza di Oberto dell'Orto circa la controversia per il possesso del castello di Ostiglia tra i comuni di Verona e di Ferrara è edita *ibidem*, app. II, n. 8, 1151 maggio 31.

danno più notizia: o hanno abbandonato la professione, dopo l'affermazione sociale e politica, o, per gli stessi motivi, non intendono più qualificarsi come tali, anche se la esercitano ancora. E' più probabile che abbiano abbandonato la professione 'attiva', anche se gli interessi a questa legati continuano ad essere difesi per tutta la popolazione ancora attiva nei commerci, più o meno a vasto raggio, attraverso la detenzione del castello di Albaredo, posto sull'Adige tra i due comitati di Verona e di Vicenza, distrettualmente anzi appartenente al secondo, e con il controllo, per l'abate di S. Zeno, di Ostiglia, l'estremo limite meridionale del territorio veronese, fra i territori di Mantova e Ferrara, dal cui castello sul Po si era in grado di controllare un punto nevralgico della principale via di comunicazione e di commercio di tutta l'Italia settentrionale. Aggiungiamo, infine, che a Carlassario dei Crescenzi dal vescovo di Trento venne affidato in feudo nel 1168, durante il conflitto con l'Impero, il castello di Garda con il territorio pertinente (29).

### 2.2. *I Monticoli: mercanti, prestatori di denaro, esperti di diritto, feudatari, consoli del comune*

Anche la prima comparsa dei Monticoli nella documentazione coincide con l'attribuzione a loro della qualifica di *negociantes*: nel 1136 Giovanni Monticolo, «negociens rihisimus», acquista due appezzamenti in Mizzole (30). Egli diviene ben presto il personaggio più noto della famiglia, tanto che il fra-

(29) Castagnetti, «*Ut nullus*» cit., pp. 18-19.

(30) ASV, *S. Maria in Organo*, perg. 75, 1136 aprile 30, segnalato per primo da Simeoni, *Le origini* cit., p. 130.

tello viene qualificato in relazione a lui e non al padre (31).

Verso la metà del secolo Giovanni presta a più riprese ingenti somme di denaro al vescovo veronese Tebaldo, per più di lire 2.000 (32): per renderci conto del valore approssimativo della somma, rammentiamo che nel 1136 la *curia* di Concadalbero, nella bassa pianura padovana, con diritti giurisdizionali ed estesi possessi, viene valutata lire 600 (33).

I figli di Giovanni si inserirono fra i ceti dominanti. Giacomo ebbe per breve tempo in feudo dal monastero di S. Zeno il castello di Parona e fu console del comune nel 1186 (34), come lo furono i fratelli Riprandino e Guido (35); negli anni seguenti altri della famiglia furono magistrati del comune (36). Anche per i Monticoli, dopo il 1136, non appare più nella documentazione la qualifica di mercanti.

### 2.3. *I da Moratica: prestatori di denaro, cambiatori, signori rurali*

Una connessione stretta e, a volte, identità sussistevano fra mercanti e prestatori di denaro come fra questi e i cambiatori. Lo dimostrano le vicende della famiglia di Benfato Musio, detta poi da Moratica.

Presente già nel 1136 ad atti di rilievo, Benfato Musio prestò verso la metà del secolo la somma di lire 900 al monastero di S. Zeno. Un suo figlio, Musio, era qualificato come *cam-*

(31) Castagnetti, *Ceti* cit., p. 28.

(32) Simeoni, *Le origini* cit., pp. 172-175, doc. II.

(33) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 88-90.

(34) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 96-97, e app., n. 23, 1165 ottobre I; n. 24, 1165 ottobre 3; Idem, *Ceti* cit., pp. 28-29.

(35) *Ibidem*, p. 29; cfr. avanti, t. c. nota 43.

(36) L. Simeoni, *Il comune veronese sino ad Ezzelino e il suo primo statuto*, I ed. 1922, poi in «Studi storici veronesi», X (1959), pp. 107 ss.

biator; un altro figlio, Fatino, ricevette in feudo dallo stesso monastero il castello di Moratica, nella bassa pianura veronese, da cui nel secolo seguente i suoi discendenti si denomineranno (37).

La connessione fra mercanti, cambiatori e prestatori di denaro, che è possibile accertare alle origini dello sviluppo dell'economia di mercato in ambito veronese, continuerà anche nel periodo seguente, quando l'economia si sarà ulteriormente sviluppata per l'affermarsi, accanto al commercio di transito e di importazione, di quello di esportazione dei prodotti dell'industria tessile locale, aspetti sui quali ci soffermeremo.

Anche fra XI e XII secolo la disponibilità di ingenti somme di denaro, acquisita attraverso il commercio, l'attività di cambio e di prestito, permette l'inserimento degli elementi più attivi e fortunati, in modi e tempi diversi, ovviamente, all'interno dei ceti dominanti, costituiti, oltre che dai notabili di tradizione cittadina, dagli esponenti del ceto signorile; anzi, la detenzione di castelli e il sostegno di clientele armate favorivano l'inserimento fra i capi delle fazioni in lotta per il controllo politico del comune, fenomeno che si sviluppò ininterrotto dalla fine del secolo XII per gran parte del successivo.

### 3. Mercanti, politica estera, ceti di governo e lotte intestine

Poco tempo dopo la scomparsa dalla documentazione privata della qualifica di mercante attribuita a singole persone - gli ultimi esempi, di rilievo modesto, da noi rinvenuti sono

(37) A. Castagnetti, *I veronesi da Moratica: prestatori di denaro, signori rurali, esponenti della «pars comitum» (1136-1267)*, in *Studi in onore di G. Barbieri*, voll. 3, Pisa, 1983, I, pp. 409-447.

della metà del secolo XII (38), ma di fatto possiamo considerare chiusa questa fase con la menzione nel 1136 del «mercante ricchissimo» Giovanni Monticolo (39) -, un documento pubblico dell'anno 1175, un trattato 'internazionale' - si rammenti che Venezia è esterna al Regno Italico, nel cui ambito pubblico i comuni cittadini erano ancora compresi - segnala l'avvenuta costituzione dell'associazione dei mercanti e la sua partecipazione alla 'politica estera' del comune (40), una politica che per tanta parte tende alla protezione e all'ampliamento del commercio, delle sue vie, fluviali e terrestri, sulle quali esso si svolge, e degli uomini che lo praticano, obiettivi, del resto, già presenti, almeno in parte, nel trattato con Venezia del 1107, quando ancora il comune non si era formato e non esisteva traccia di istituzioni, comunali o mercantili, il che ben sottolinea la continuità di una 'politica cittadina' e dei suoi ceti dominanti, antichi (41) e nuovi. Del resto,

(38) Sopra, testo corrispondente (= t. c.) alle note 12 e 13.

(39) Sopra, t. c. nota 30.

(40) Rileva il collegamento dell'organizzazione dei mercanti con la politica estera del comune G. Rossetti, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, in *Atti dell'11<sup>o</sup> Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1989, I, p. 99. A Milano i *consules negotiatorum* appaiono per la prima volta nell'anno 1159.

(41) Abbiamo avuto occasione di sottolineare che il controllo delle zone della bassa pianura veneta, lungo l'Adige, effettuato tra XI e XII secolo da alcune famiglie appartenenti ai ceti dominanti, «costituiva un fattore di importanza vitale» per Verona e i suoi mercanti, che «svolgevano un'attività politica intensa di espansione ..., non inferiore per impegno ed ampiezza di prospettive a quella che diverrà caratteristica dell'età comunale» (Castagnetti, *I conti cit.*, p. 99). I conti veronesi di San Bonifacio, imparentati, fra l'altro, con i Crescenzi, possedevano beni estesi nella bassa pianura padovana, sulla sinistra dell'Adige (*ibidem*, pp. 88-100). Immediate poi sono le considerazioni che discendono dal controllo, da parte di una famiglia cittadina veronese, ascesa al rango capitaneale, del castello di Lendinara (Castagnetti, *Ceti cit.*, p. 16).

un'influenza indiretta di Verona in Venezia, che non è da sottovalutare e che testimonia le relazioni tra le due città, si esercitava da tempo attraverso l'impiego generalizzato dei denari veronesi (42).

In Venezia nell'anno 1175 rappresentano Verona per la stipulazione di un trattato commerciale Carlassario - certamente dei Crescenzi -, «console dei mercanti», e, nominato per secondo, Riprandino, figlio di Giovanni Monticolo, console del comune; subito dopo sono nominati tre *mercatores* veronesi (43).

L'associazione dei mercanti si modella sulla costituzione del comune (44): a Verona il primo console dei mercanti compare quattro decenni dopo i consoli cittadini; il primo podestà della *domus mercatorum* è istituito, come vedremo, quattro decenni dopo la comparsa del primo podestà del comune, che risale al 1169.

Il documento del 1175 rivela con immediatezza una delle finalità principali dell'associazione, forse all'origine della sua stessa formazione: stabilire, mantenere e regolare i rapporti commerciali con le altre città, importanti fra tutti quelli con

(42) G. Rösch, *Venezia e l'Impero. 962-1250. I rapporti politici, commerciali e di traffico nel periodo imperiale germanico*, I ed. 1982, tr. ital., Roma 1985, p. 176.

(43) C. Cipolla, *Verona e la guerra contro Federico Barbarossa*, I ed. 1895, poi in *Scritti di Carlo Cipolla*, voll. 2, Verona, 1978, II, pp. 363-364, nota 119, doc. 1175 maggio 25, Venezia.

(44) F. Calasso, *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medioevale*, Milano, 1965, pp. 141-142. Pini, *Alle origini* cit., pp. 242-243, sottolinea come, a differenza delle corporazioni artigianali, che si formano sottraendosi al regime di controllo pubblico dei *ministeria*, le associazioni dei mercanti nascono senza legami con il passato, il che rende più comprensibile l'adozione a modello, da parte loro, dell'organismo comunale. Cfr. anche Greci, *Corporazioni* cit., p. 124.

Venezia, verso la quale Verona aveva nel campo specifico una tradizione risalente al trattato del 1107, uno dei primi conosciuti fra quelli stipulati da Venezia con città e comuni dell'entroterra (45).

Non abbiamo più notizia degli ufficiali dei mercanti fino al 1191: da quest'anno alla fine del secolo, in trattati commerciali e politici o in atti concernenti l'acquisto di nuovi territori - ad esempio, il distretto gardense -, sono presenti i consoli dei mercanti, a volte accompagnati da consiglieri e notai anch'essi detti dei mercanti (46).

La considerazione delle persone che hanno ricoperto l'ufficio di console mostra che al vertice della corporazione compaiono quasi sempre elementi di rilievo dei ceti al governo, che hanno già rivestito o rivestiranno importanti magi-

(45) Castagnetti, *La rappresentanza* cit.; cfr. avanti, t.c. cap. II, note 61-62.

(46) Diamo di seguito tutti i documenti nei quali appaiono i consoli dei mercanti dal 1191 al 1198: C. Cipolla, *Trattati commerciali e politici del sec. XII inediti o imperfettamente noti*, I ed. 1898, poi in Cipolla, *Scritti* cit., II, pp. 574-580, n. 2, 1191 dicembre 6; *ibidem*, pp. 581-586, n. 3, 1192 settembre 21, trattato con Venezia; L. Miniscalchi, *Osservazioni sopra la scrittura austriaca che è intitolata «Benacus», prodotta al congresso di Mantova per la vertenza del lago di Garda nell'anno MDCCLVI*, pp. 54-56, n. III/1, 1193 giugno 12 = J. F. Böhmer, *Acta selecta imperii*, Innsbruck, 1870, n. 900; G. Sandri, *Nuove notizie sull'antico cartolario del comune di Verona*, I ed. 1946-1947, poi in *Scritti di Gino Sandri*, Verona, 1969, p. 22, n. 2, 1193 giugno 18; *ibidem*, p. 24, n. 3, 1193 settembre 7-8 (i documenti del 1193 concernono l'acquisto del territorio gardense); W. Hagemann, *Contributi per la storia delle relazioni fra Verona e Venezia dal sec. XI al sec. XIII*, «Studi storici veronesi», II (1950), n. 7, 1195 dicembre 2 (trattative per il castello di Ronco, come i due documenti seguenti del 1195); G. B. Biancolini, *Notizie storiche delle chiese di Verona*, voll. 8, Verona, 1749-1771, V/1, pp. 186-187, n. 75, 1195 dicembre 22; Hagemann, *Contributi* cit., nn. 8, 9 e 10, 1195 dicembre 22; Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 73-74, nota 3, doc. 1197 settembre 29, soggezione di Sirmione; Cipolla, *Trattati commerciali* cit., pp. 599-604, n. 8, 1198 ottobre 24, trattato con Treviso.



strature comunali. Ricordiamo i quattro consolati di Crescentino/Crescenzo dei Crescenzi (47); i tre consolati, negli stessi pochi anni, dal 1191 al 1198, di Viviano degli Avvocati, uno dei protagonisti della vita politica di quel periodo: più volte console e procuratore del comune, rappresentante di Verona presso la Lega Lombarda in varie occasioni (48); il consolato di Bartolomeo di Palazzo nel 1195, il maggiore esponente in quel momento della famiglia omonima discendente dai Gandolfingi, conti di Verona fra X e XI secolo (49); infine nell'anno 1200 il consolato di Nicolò dei Turriseudi (50) della famiglia capitaneale che di lì a pochi anni apparirà a capo della fazione dei Monticoli, nemica di quella dei Conti (51).

Dei Crescenzi abbiamo detto: ribadiamo che membri della famiglia hanno, per così dire, monopolizzato l'ufficio di console dei mercanti dal 1175 in poi. Degli Avvocati possiamo sottolineare la partecipazione all'esazione dei diritti fiscali sui dazi delle porte (52); parimenti ai Turriseudi apparteneva il dazio della porta di S. Zeno detta anche dei Borsari (53). Albrigeto di Liazario, console dei mercanti nel 1200 (54), deteneva diritti pubblici, assegnati probabilmente dal conte di Verona al padre suo, sui *ministeria*, ovvero sulle arti, e sui loro uf-

(47) Castagnetti, *La famiglia* cit., p. 290.

(48) *Ibidem*, pp. 288-289.

(49) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 81-85.

(50) Cipolla, *Trattati commerciali* cit., pp. 610-612, n. 11, 1200 maggio 26: arbitrato di Salinguerra, podestà di Verona, fra Treviso e il patriarca di Aquileia.

(51) Castagnetti, *Ceti* cit., p. 15.

(52) Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 261-266.

(53) C. Cipolla, *Le popolazioni dei XIII Comuni veronesi*, Venezia, 1882, p. 39, doc. 1125 dicembre 30.

(54) Doc. citato sopra, nota 50.

ficiali, *gastaldii* (55).

A capo dell'associazione dei mercanti si trovavano, dunque, alcuni dei maggiori esponenti dei ceti dominanti, sia delle famiglie inserite da tempo nel governo comunale, sia di altre provviste delle maggiori qualifiche 'feudali', come i *capitanei*, sia di famiglie di antica, anche se decaduta, tradizione comitale, sia di famiglie di *militi* cittadini, da tempo in rapporti con i San Bonifacio, conti di Verona: in tutti i casi i capi politici del comune controllavano anche l'associazione dei mercanti, una situazione che, pur nelle mutate condizioni politiche e sociali, non solo non verrà mai meno in Verona, ma si rafforzerà in modo tale da togliere all'associazione stessa diretta influenza politica nel periodo scaligero.

Nell'età comunale l'azione di influenza procede anche in direzione inversa: l'essere a capo dell'associazione dei mercanti permette di esercitare, all'occorrenza, una pressione politica sul comune; basta pensare al rilievo che i magistrati dei mercanti assumono nei trattati 'internazionali'. Non si spiegherebbe d'altronde il sorgere stesso dell'associazione se essa non fosse stata intesa anche come la costituzione di un gruppo organizzato in grado di agire in modo autonomo e di influenzare la politica del comune. Quando le fazioni dilaneranno l'organismo comunale, di volta in volta i capi e gli esponenti maggiori della fazione vittoriosa controlleranno l'associazione e, viceversa, il controllo di questa aiuterà e rinsalderà il predominio di una fazione.

In Verona le lotte di fazione e le guerre civili compiono un'apparizione violenta nel primo decennio del secolo XIII:

(55) B. Campagnola (a cura di), *Liber iuris civilis urbis Veronae*, Verona, 1728, posta 193; cfr. V. Cavallari, «*Guadiare se sub gastaldione*». *Ricerche sulla trasformazione del «ministerium» curtense nell'«arte» medioevale*, «Studi storici veronesi», I, 1949, p. 30.

nel 1206 il marchese Azzo VI d'Este, a capo con i San Bonifacio e i Crescenzi del partito definito appunto *pars comitis*, assunse l'ufficio podestarile; cacciato nel giugno del 1207, tornò alla fine dell'estate con i Mantovani e con l'appoggio di un folto gruppo di Veronesi. I capi della fazione opposta dei Monticoli furono costretti all'esilio fino al 1213 (56).

Per l'inizio del 1207 (57) - la rottura fra le *partes* non è ancora irreparabile - rimangono i nomi di alcuni consoli dei mercanti, fra i quali Bonzeno di Aldevrandino dei Crescenzi ed Enrigo dei Guidotti, che negli anni seguenti appaiono al seguito del partito dei Conti (58).

#### 4. L'«*universitas/communitas mercatorum*», e la «*domus mercatorum*»

La costituzione della *domus mercatorum*, di una sede fissa cioè per gli uffici della *universitas/communitas mercatorum*, sarebbe avvenuta, secondo il Simeoni (59), durante il periodo di predominio della fazione dei Conti: lo confermerebbe uno statuto cittadino che reca in un'aggiunta la data del 1209 (60). Questo statuto invero ci conferma solo l'avvenuta costituzione

(56) Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 24 ss.

(57) A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, app., n. 20, 1207 febbraio 19.

(58) C. Cipolla, *Documenti per la storia delle relazioni fra Verona e Mantova nel secolo XIII*, Milano, 1901, n. 6, 1207 agosto 28 e 29; Archivio di Stato di Cremona, *Comune*, perg. 305, 1208 giugno 8; perg. 2317, 1211 agosto 17; perg. 2318, 1211 agosto 18; perg. 2419, 1212 agosto 27 e 28. Forniremo l'edizione dei documenti in un prossimo studio sulla società veronese all'inizio del Duecento.

(59) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 68.

(60) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 114.

della magistratura del podestà dei mercanti in un tempo anteriore prossimo ma non precisabile con sicurezza. La presenza dei consoli nel 1207 non può essere considerata un termine *a quo*, dal momento che la magistratura consolare poté alternarsi all'inizio con quella podestarile, come avvenne per il comune.

La sede apposita dell'*universitas mercatorum* continuò ad occupare il luogo della sede precedente dei *ministeria*, già soggetti all'autorità del conte o di altri che dal conte l'avevano ricevuta in feudo (61). Lo dimostrano alcuni documenti concernenti i luoghi di riunione dell'assemblea cittadina, la *concio*.

L'assemblea cittadina, che si riuniva dapprima nei pressi (62) o entro la sede vescovile (63), avanti il 1178 già era solita radunarsi «in domo fori» (64); nel 1179 il luogo di adunanza della concione, «maxima et plenissima», è ulteriormente specificato: «sub domo misterii (scil. ministerii) de foro» (65); nel 1189 la riunione avviene «sub domo mercati» (66). Infine nel 1202 un atto pubblico - la vendita di due terre del comune situate «in sorte de Radarolis» - viene effettuata dai procuratori del comune e dai consoli di giustizia «in domo mercatorum» (67): non sono presenti ufficiali dell'associazione dei mercanti; fra i testimoni, tuttavia, è elencato Corrado *Zataculus*, che nel 1216 sarà console dei mercanti e risulta coinvolto profondamente nelle attività della *domus* (68).

(61) Cfr. sopra, t. c. nota 55.

(62) Documenti del 1136, citati sopra, nota 19.

(63) Campagnola, *Liber iuris* cit., p. XVI, doc. 1140 febbraio 10.

(64) F. Ughelli, *Italia sacra*, voll. 10, Venezia, 1717-1722, II ed., V, coll. 712-714.

(65) Castagnetti, «*Ut nullus*» cit., pp. 35 e app., n. 7, 1179 gennaio 7.

(66) Biancolini, *Dei vescovi* cit., n. 16, 1189 febbraio 12.

(67) App., n. 4, 1202 novembre 5.

(68) Cfr. avanti, t. c. nota 103.

Possiamo concludere che la formazione della *domus* non avvenne nel periodo indicato dal Simeoni, ma prima, se mai avvenne in quanto tale o non fu, invece, com'è nostro parere, adottata una definizione nuova, quella appunto di *domus mercatorum*, rispetto a quelle precedenti: *domus fori*, *domus misterii de foro*, *domus mercati*.

Ma nuova negli anni fra 1178 e 1202 divenne la funzione: non più luogo deputato all'esercizio dell'autorità comitale o delegata delle funzioni pubbliche di controllo delle attività di mercato, ma luogo deputato allo svolgimento delle attività pubbliche, specificatamente relative al commercio e alle corporazioni artigiane, della *universitas mercatorum*, nella quale sede potevano all'occasione agire, come in altre sedi, anche gli ufficiali del comune, per questioni probabilmente interessanti le arti e i loro membri, anche se nel caso specifico del documento del 1202 è difficile cogliere la connessione, tranne che per la presenza di Corrado Zataculo e per la denominazione di *sors de Radarolis*, che rinvia nella denominazione direttamente ai *radaroli*, commercianti di legname.

Continuità e trasformazione nella continuità caratterizzano l'azione del comune e dell'associazione dei mercanti; ciò spiega nel contempo la stretta collaborazione fra i due organismi, il secondo dei quali non solo imita le strutture del primo, ma è con esso profondamente connesso e fa parte integrante del 'sistema politico'. Costituita la *domus* e affermata la magistratura podestarile, d'ora in poi i maggiori esponenti dei ceti dominanti non rivestirono più l'ufficio di console dei mercanti, riservato ad elementi provenienti da famiglie di minore prestigio sociale e potere politico, ma quello di podestà. Primo podestà noto fu nel 1212 Pecorario di Mercato Nuovo, personaggio di rilievo del partito dei Conti (69).

(69) Biancolini, *Notizie storiche* cit., IV, p. 660, doc. 1212 febbraio 24.

Rientrati i capi dei Monticoli dall'esilio nel novembre del 1213, benché avviatisi presto a riprendere un ruolo politico attivo, il controllo della *domus* rimase ai capi del partito dei Conti: nel primo semestre del 1216 è podestà Crescentino dei Crescenzi (70), nel secondo Guglielmo da Lendinara (71); nel primo semestre del 1219 Rotondello delle Carceri (72), nel secondo Isnardino delle Carceri (73); nel 1221 un altro Pecorario (74), probabilmente il medesimo del 1212.

Alla fine del 1225 i Monticoli, aiutati all'interno da un gruppo di 'transfughi' del partito dei Conti, denominati *Quattuorviginti*, e all'esterno da Ezzelino III da Romano, ebbero il sopravvento sulla fazione avversaria (75). Anche la podesteria della *domus* cadde sotto il loro controllo: nel 1227 è podestà Adelardino da Lendinara, uno degli esponenti maggiori della *pars* (76); l'anno seguente (77) Ugezzone dei Crescenzi, già

(70) Doc. citato avanti, nota 100.

(71) App., n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9. Sulla famiglia capitaneale dei da Lendinara si veda Castagnetti, *Ceti* cit., p. 16.

(72) L. Simeoni, E. P. Vicini (a cura di), *Registrum privilegiorum comunis Mutinae*, voll. 2, Modena, 1949, II, n. 144, 1219 maggio 21.

(73) App., n. 6, 1219 ottobre 4; per il podestà agisce il console dei mercanti Tebalduino *de Molis*, appartenente ad una famiglia aderente dall'inizio del Duecento alla *pars* dei Conti: Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., p. 426, nota 70.

(74) *Registrum privilegiorum comunis Mutinae* cit., II, n.163, 1221 aprile 5.

(75) Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 59-60; per l'identificazione di altri *militēs* cittadini appartenenti al gruppo dei *Quattuorviginti* si vedano A. Castagnetti, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII (1974-1975), pp. 125-126 per Giovanni di Chiavica, e Castagnetti, *La Marca* cit., p. 116, nota 8 per i della Scala.

(76) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 117.

(77) App., n. 8, 1228 ottobre 11, 13 e novembre 13.

con i Conti ed ora fra i capi dei *Quattuorviginti*, mentre la maggior parte della famiglia resta fedele allo schieramento politico precedente.

Dopo un periodo confuso di lotte, avvenuta nel 1239 la cacciata in esilio di tutti gli esponenti maggiori del partito dei Conti e di altri del partito dei Monticoli (78), le poche notizie raccolte indicano quale podestà dei mercanti nel 1246 Leonardo dei Ribaldi e fra i consoli Ognibene dei Ribaldi (79), famiglia seguace dei Monticoli dall'inizio del Duecento (80); nel 1249 Carnarolo dei Monticoli (81). Scomparso Ezzelino e rientrati i fuorusciti (82), dall'aprile del 1260 è podestà dei mercanti un esponente dei fuorusciti, Pietro da Lendinara (83). Siamo però nel periodo delle affermazioni delle arti e poco dopo degli Scaligeri, in condizioni sociali, politiche ed anche economiche mutate.

(78) Biancolini, *Dei vescovi* cit., n. 20, 1239 giugno 13 = J. H. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, Parigi, 1852, VI/1, pp. 318-323; da ultimo, in lezione più corretta, l'edizione a cura di G. Sancassani in B. Bresciani, *Monzambano*, Verona, 1955, pp. 104-107, nota 16.

(79) App., n. 10, 1246 maggio 24.

(80) Cfr. avanti, t. c. cap. III, note 6 ss.

(81) L. Simeoni (a cura di), *Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319*, Venezia, 1914, p. LXI.

(82) Per le vicende politiche si veda L. Simeoni, *La formazione della signoria scaligera*, I ed. 1926, poi in «Studi storici veronesi», X (1959), pp. 189-194.

(83) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. XLIX, doc. 1260 aprile 26; W. Hagemann, *Documenti sconosciuti dell'Archivio Capitolare di Verona per la storia degli Scaligeri (1259-1304)*, in *Scritti in onore di Monsignor G. Turrini*, Verona, 1973, n. 4, docc. 1260 giugno 5 e 8.

### 5. L'«universitas mercatorum» nella politica del comune verso il territorio e le vie fluviali

I mercanti, come ceto complessivo o con i loro specifici ufficiali, partecipano alle attività del comune indirizzate all'ampliamento e alla sistemazione del territorio. Ricordiamo, nel primo caso, i consoli dei mercanti presenti all'acquisto di Garda nel 1193 (84) e alla dichiarazione di soggezione del comune di Sirmione nel 1197 (85).

I mercanti, come componente del consiglio del podestà, appaiono attivi nella designazione del Mantico nel 1178 (86) e nelle delibere relative alla cessione delle terre bonificate in Palù nel 1216 (87); iniziativa loro è la fondazione, come subito vedremo, di due *villae* nel Polesine (88). Ancora nel 1225, in occasione di una complessa operazione di stima, divisione e assegnazione della grande *silva Gazii et Engazate* tra i fiumi Tartaro e Menago, uno dei tre procuratori, oltre ad un giudice e un *miles*, doveva essere un *mercator* (89). Il che ci fa supporre che il numero di tre consueto per i procuratori del comune riflettesse anche in altre occasioni una ripartizione per ceti (90): ne abbiamo appena indicato alcuni esempi nella composizione del consiglio del comune.

L'interessamento dei mercanti per la sistemazione idraulica del territorio risulta con la massima evidenza, ovviamente, nelle opere di arginatura e nelle attività di controllo del fiume

(84) Doc. citato sopra, cap. II, nota 46.

(85) Doc. citato sopra, cap. II, nota 46.

(86) Doc. citato sopra, nota 64.

(87) App., n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

(88) Cfr. avanti, t. c. note 100-101.

(89) App., n. 7, 1225 dicembre 5.

(90) Castagnetti, «*Ut nullus*» cit., p. 34; Idem, *Ceti* cit., pp. 45 ss.

Adige. Ne troviamo testimonianze numerose anche negli statuti cittadini del 1228, una cui ampia parte risale a periodi precedenti.

Ricorrente è la necessità di mantenere il controllo della via dell'Adige verso il Trentino e la Germania - la *strata de Ultramonte* -: il podestà si deve impegnare a far sì che i *mercatores Theotonici* ed i pellegrini utilizzino costantemente questa strada e che anche quelli che si inoltrano nella Marca siano indotti - od obbligati ... - a passare per Verona, che è e vuole rimanere la piazza naturale di sbocco e di passaggio di persone e merci provenienti dal Settentrione (91); strada e canale dell'Adige sono ricordati anche a proposito del commercio dell'olio verso Trento, sottoposto a limitazioni temporali (92).

Disposizioni numerose concernono il controllo dell'Adige e di alcuni punti nodali della via fluviale a partire dai confini del territorio veronese, al di sotto di Porto e di Legnago, fino all'inizio di quello veneziano, a Cavarzere. Badia della Vangadizza, l'odierna Badia Polesine, soggetta all'abate del monastero di S. Maria di Vangadizza, deve ricevere un podestà veronese (93); i mercanti controlleranno la *rupta negotiatorum*, espressione che indica non la rotta in sé, quanto la via d'acqua che dalla rotta, presso Badia, si diparte e che, secondo la proposta del Faccioli, potrebbe essere identificata con l'Adigetto, che scorre presso Lendinara e Rovigo per poi ricongiungersi al corso principale dell'Adige non lontano da Cavarzere (94); anche la *turris* di Rovigo è affidata in custodia alla *communitas*

(91) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 230.

(92) *Ibidem*, posta 231.

(93) *Ibidem*, posta 194.

(94) *Ibidem*, posta 113; cfr. G. Faccioli, *Verona e la navigazione atesina. Compendio storico delle attività produttive dal XII al XIX secolo*, Verona, 1956, pp. 16-17.

*communis mercatorum*, che ne farà gravare le spese sugli abitanti del territorio rodigino (95). Interessi specifici dei mercanti in Rovigo e verso gli Estensi sono ricordati in uno statuto che assegna al podestà del comune il compito di difendere gli accordi intercorsi fra membri della famiglia estense e l'associazione dei mercanti: in pegno di prestiti concessi era stato dato dai primi ai secondi Rovigo e il suo comitato ovvero le rendite da essi provenienti (96).

L'espansione commerciale, politica e militare di Verona nel periodo è confermata, oltre che dalla conquista e dal mantenimento di *castrum Gaibi* nel Polesine (97), presso l'odierna Villanova di Ghebbo (98), da un'intensa attività di bonifica all'estremo limite meridionale del contado: sorgono o sono ampliate le *villae* di Villabona e Castagnaro (99).

Anzi è tanta la sicurezza dei mercanti e della loro *communitas* che intorno al 1216 danno inizio alla fondazione di due villaggi nel Polesine, presso Badia: *Franchavilla mercatorum* (100) e *villa Polesini mercatorum Verone* (101). Rimane

(95) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 278.

(96) *Ibidem*, posta 175; cfr. anche posta 218, riprodotta negli statuti del 1276: G. Sandri (a cura di), *Gli statuti veronesi del 1276 colle correzioni e le aggiunte fino al 1323*, voll. 2, Venezia, 1940-1959, I, I, I, posta 277.

(97) Campagnola, *Liber iuris* cit., poste 57, 167, 233.

(98) G. M. Varanini, *Il Bastione della Crosetta di Legnago nel Quattrocento*, in *Il ritrovamento di Torretta. Per uno studio della ceramica padana*, Venezia, 1986, p. 43; ma si veda la prima parte del contributo (*ibidem*, pp. 40-46), con osservazioni numerose sulle vie d'acqua e di commercio nella bassa pianura veneta.

(99) A. Castagnetti, *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in *Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige*, a cura di G. Borelli, voll. 2, Verona, 1977, I, pp. 84-86.

(100) A. Rigon, «*Franchavilla mercatorum*». *Mercanti veronesi, abbazia*

notizia di circa 60 Veronesi investiti nel giugno del 1216 di terre nel primo villaggio (102): fra loro segnaliamo almeno Corrado Zataculo (103), console dei mercanti, come risulta dallo stesso documento, e Marcio Panevino, console nel secondo semestre del 1216 (104), i quali l'anno seguente sono ambasciatori del comune in trattative con Ferrara svoltesi nella *villa Polesini* (105).

L'espansione e il consolidamento veronesi lungo l'Adige sono ora resi più agevoli dall'alleanza politica fra la *pars* dei San Bonifacio e gli Estensi, alleanza che a tratti prefigura un predominio estense in Verona stessa.

L'affermazione dei Monticoli e dei *Quattorviginti* prima, la dominazione di Ezzelino poi, nemico degli Estensi, provocarono mutamenti notevoli nella situazione politica della regione atesina.

Verona, che fin dal 1107 spartiva o tendeva a spartire con

---

della Vangadizza e un'impresa di bonifica nel primo Duecento, «Archivio veneto», ser. V, CXXIV (1985), pp. 5-37; a pp. 35-37 edizione del doc. 1216 giugno 21.

(101) L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, IV, coll. 427-428, doc. 1217 giugno 1, edizione parziale; il documento si trova in Archivio di Stato di Modena, *Camera ducale, Catasto delle investiture*, catasto B, c. 15v.

(102) Rigon, «*Franchavilla mercatorum*» cit., pp. 16 ss., sottolinea la larga presenza, da una parte, di un ceto di persone legate agli ambienti mercantili, dall'altra, di singoli e famiglie già interessati alla bonifica di Palù.

(103) Corrado Zataculo, già testimone nel documento del 1202, rogato nella *domus mercatorum* (app., n. 4, 1202 novembre 5), è consigliere del comune nel 1201 (Simeoni, *Il comune veronese* cit., app., n. 5, 1201 novembre 7); nel 1211 è fra i sostenitori della *pars* dei Conti (doc. citato sopra, nota 58); nel 1216 è presente nel consiglio del comune convocato per le terre bonificate in Palù (doc. citato alla nota seguente).

(104) App., n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

(105) Doc. dell'anno 1217, citato sopra, nota 101.

Venezia il controllo della via dell'Adige - nel trattato del 1107 il controllo dell'Adige fra Veneziani e Veronesi giungeva reciprocamente a Rovigo, in opposizione, anche armata, a Padovani ed Estensi (106) -, si trovò dal quarto decennio del secolo XIII in guerra con le città confinanti e con Venezia, che dal 1232, rifiutata la proposta di alleanza di Federico II, aveva deciso di opporsi alla riaffermazione dell'Impero e all'espansionismo di Ezzelino III nella Marca (107).

Venezia aveva dato un contributo determinante per la costituzione di quella vasta lega di signori e città che, sotto la guida del legato pontificio Gregorio da Montelongo, aveva condotto nel 1240 alla conquista 'estense' di Ferrara: le premesse per un controllo sicuro di Venezia sulla via del Po erano così poste (108). Nel 1244 i collegati conquistarono Ostiglia, rendendo possibili le comunicazioni dirette tra Ferrara e Mantova, entrambe antiezzeliniane e quindi antiveronesi (109).

Anche la via dell'Adige si trovava sotto il controllo dei nemici di Ezzelino, gli Estensi, che avevano la giurisdizione su Rovigo e il suo contado ed erano i protettori del monastero di S. Maria di Vangadizza (110); la giurisdizione su Lendinara era della famiglia omonima (111), la quale, esiliata per la maggior parte dei suoi membri da Verona, collaborò efficacemente con i nemici di Ezzelino e particolarmente con gli

---

(106) Doc. dell'anno 1107 edito in Castagnetti, *La rappresentanza* cit., *infra*, appendice documentaria.

(107) Un profilo delle vicende generali in Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 113-114.

(108) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 210-211.

(109) Castagnetti, *Contributo* cit., p. 104.

(110) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 183-187; ed ora il succinto profilo in A. Castagnetti, *Gli Estensi*, in *Ezzelino III da Romano e la Marca gioiosa*, di prossima pubblicazione.

(111) Castagnetti, *Ceti* cit., p. 16.

Estensi (112).

Una situazione per molti aspetti analoga si ricreò durante il periodo di affermazione degli Scaligeri, più complessa ancora per l'intervento di Padova, che d'ora in poi tende con tenacia alla via dell'Adige, premendo su Badia di Vangadizza e su Lendinara, a volte incontrando l'ostilità, a volte l'alleanza degli Estensi (113), giungendo nel 1292 ad erigere il castello di Castelbaldo, sulla sinistra dell'Adige (114).

Senza soffermarci ulteriormente sulla situazione della zona polesana fra Adige, Tartaro e Po, è sufficiente ricordare che tra XIII e XIV secolo Venezia, oltre che esercitare l'intervento diretto, chiede sostegno per il controllo della via dell'Adige agli Estensi. Basta scorrere da una parte i trattati con Ferrara (115) ed Estensi (116) - i secondi specialmente contemplano ripetutamente tale materia -, dall'altra i trattati con Verona degli anni 1274 (117) e 1278 (118), nei quali la sicurezza dell'Adige dall'estremità meridionale del territorio veronese a Cavarzere è garantita dalle imbarcazioni armate dei Veneziani; il comune di Verona ha solo il compito di costruire un belfredo poco sotto Legnago, a *Cervionus* (119).

(112) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 217.

(113) J. K. Hyde, *Lendinara, Vangadizza e le relazioni fra gli Estensi e il comune di Padova (1250-1320)*, «Bollettino del Museo civico di Padova», LIII (1963), pp. 193-227.

(114) Indicazioni delle fonti in Varanini, *Il Bastione* cit., p. 41, nota 13.

(115) G. Ghetti, *I patti tra Venezia e Ferrara dal 1191 al 1313*, Roma, 1906.

(116) A. S. Minotto (a cura di), *Acta et diplomata e r. Tabulario Veneto*, voll. 3, Venezia, 1870-1873, III, *Documenta ad Ferrariam Rhodigium Policinum ac Marchiones Estenses spectantia*.

(117) *Ibidem*, pp. 66-67, doc. 1274 marzo 14.

(118) Hagemann, *Documenti sconosciuti* cit., n. 48, 1278 agosto 4.

(119) *Cervionus* va ubicata fra Legnago e Spinimbecco, sul luogo, forse, dell'odierna Villabartolomea: Castagnetti, *La pianura* cit., p. 86; Varanini, *Il*

La situazione antica sarà parzialmente ripristinata con la conquista scaligera di Padova, per breve tempo invero, poiché la sconfitta nel quarto decennio del secolo XIV ridurrà la signoria scaligera ad un rango di potenza secondaria (120).

Le norme relative alla navigazione sull'Adige e al controllo della via fluviale fino a Rovigo e Cavarzere sono presenti negli statuti della *domus mercatorum* del 1319, il che conferma l'antichità delle stesse norme, già suggerita dalla loro redazione in prima persona (121), potendosi altresì precisare il periodo di inclusione tra la fine del secolo XII - il riferimento è al trattato con Venezia del 1192 (122) - e, al più tardi, il quarto decennio del secolo successivo.

Per la norma (123) concernente la *strata de Ultramonte*, redatta in forma somigliante a quella degli statuti del comune dell'anno 1228, è fatta esortazione al podestà della *domus* affinché la faccia includere negli statuti cittadini, il che, evidentemente, avvenne, il quale fatto induce ad attribuire allo statuto specifico una sua prima elaborazione agli inizi del Duecento.

Una seconda norma ribadisce l'obbligo di far giungere i *Theotonici* a Verona e di impedire loro il passaggio del fiume, poiché in questo modo avrebbero potuto evitare di soffermarsi

*Bastione* cit., p. 41. All'inizio del secolo XIV un capitano veneziano risiedeva a *Cervionus*: L. Simeoni, *Le origini del conflitto veneto-fiorentino-scaligero (1336-1339) e note sulla condotta della guerra (con appendice di documenti)*, I ed. 1929-1930, poi in «Studi storici veronesi», XI (1961), pp. 73 e 134-135.

(120) Per le vicende politiche si vedano Simeoni, *Le origini del conflitto* cit., pp. 63-156, e L. Simeoni, *Le signorie*, voll. 2, Milano, 1950, I, pp. 125-128.

(121) *Statuta Civilia Domus Mercatorum Veronae...*, Verona, 1598, l. I, poste 78 e 86.

(122) Doc. citato sopra, nota 46.

(123) *Statuta civilia* cit., l. I, posta 73, redazione in prima persona.

nella città (124).

Il podestà dovrà adoperarsi per facilitare l'accesso ai mercanti veronesi nelle fiere straniere (125), inviandovi ambascerie che accertino e preparino le condizioni indispensabili. Questa posta compare già negli statuti cittadini del 1228 (126) ed è presente anche in quelli del 1276, in forma analoga e redatta in prima persona, ad indicarne l'indubbia antichità (127). Il podestà del comune dovrà impegnarsi ad agire in tale senso su richiesta del podestà dei mercanti o dei consoli.

Statuti cittadini e statuti della *domus* contengono norme numerose dirette a mantenere la sicurezza delle strade (128), dei mercanti e delle merci (129): gli ufficiali delle comunità rurali debbono offrire ospitalità e assicurare persone, merci e navi dei *mercatores*.

(124) *Ibidem*, l. I, posta 79, redazione in prima persona.

(125) *Ibidem*, l. I, posta 82, redazione in prima persona.

(126) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 248.

(127) Sandri, *Gli statuti* cit., l. I, posta 175, ripetuta negli Statuti cittadini del 1328, ms. 3036 presso Biblioteca Civica di Verona, l. I, posta 204.

(128) *Statuta civilia* cit., l. I, posta 74.

(129) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 276.

### III. VERONA PIAZZA COMMERCIALE E CENTRO DI PRODOTTI TESSILI IN ETA' COMUNALE E SIGNORILE

#### 1. Verona piazza commerciale

##### 1.1. *Albergatori/«hosterii» ed alberghi/«hospitia»*

La posizione di Verona, punto obbligato di passaggio del commercio dalla pianura padana centrorientale e da Venezia verso la Germania, la predisponne a svolgere il ruolo di piazza commerciale, attrezzata particolarmente per il commercio di transito lungo la via dell'Adige (1). Ciò spiega la rilevanza assunta dalla categoria degli *hosterii*, albergatori, e, forse più tardi, anche di quella dei messeti, intermediari: ai primi era affidata l'ospitalità, ma anche la sorveglianza e la responsabilità giuridica verso i mercanti stranieri residenti temporaneamente in città e la partecipazione ai loro utili, mediante la riscossione di una provvigione sulle vendite dei mercanti ospitati (2).

Sorvolando sugli aspetti tecnici dell'attività svolta dagli appartenenti alle due corporazioni, quali appaiono dagli statuti delle due arti e da quelli della *domus*, tutti del 1319, sottolineiamo l'importanza degli albergatori e dei loro alberghi - *hosterii* e *hospitia* - nell'ambito dell'*universitas mercatorum* e, più latamente, della società comunale del Duecento, aspetti che dovranno essere ulteriormente approfonditi. Agli *hosterii* è

(1) A. Schaube, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, tr. ital., Torino, 1915, pp. 120, 940-943; Rösch, *Venezia* cit., pp. 136-137.

(2) V. Cavallari, *Albergo e fondaco negli statuti veronesi del XIV secolo*, «Studi storici veronesi», I (1949), pp. 121-136.



fatto divieto di esercitare, oltre che il commercio (3), l'attività di cambio (4): l'albergatore deve lasciare libero il mercante ospitato di «facere mercatum» e di cambiare con altri.

Gli statuti della *domus*, in una delle disposizioni concernenti gli *hosterii* (5), di per sé numerose ed ampie, ricordano alcuni *hospitia*, presso i quali dovevano albergare pellegrini e *Theutonici*: solo due sono indicati dal nome di una famiglia, quelli dei Ribaldi e dei Marescotti. Gli statuti della corporazione, anch'essi rielaborati nel 1319, fra gli *hosterii* che ospitano esclusivamente i «Teutonici et non Latini», ricordano i Ribaldi e i Marescotti (6). Delle due famiglie, particolarmente della prima, è possibile tracciare un profilo, senza alcuna pretesa di completezza, sufficiente a comprendere l'inserimento attivo nella società comunale anche a livello politico di alcuni esponenti, almeno, della categoria, la cui affermazione politica vieppiù procede nel corso del Duecento, fino a giungere al massimo nel periodo della dominazione ezzeliniana, a conferma, anche questo, di intuizioni e ricerche già avviate per conoscere la storia sociale dell'epoca.

Carlassario di Ribaldo, detto anche Ribaldo *Brexanus*, è teste ad un atto pubblico concernente il mercato nel 1184 (7), consigliere del comune negli anni 1198 (8) e 1203 (9); Aldige-

(3) *Statuta civilia* cit., l. III, posta 16, redazione in prima persona.

(4) *Ibidem*, l. III, posta 15, redazione in prima persona; Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. 494, cap. X.

(5) *Statuta civilia* cit., l. II, posta 24.

(6) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. 494, cap. XII.

(7) Cipolla, *Verona e la guerra* cit., p. 358.

(8) Doc. del 1198, citato sopra, cap. II, nota 46.

(9) Archivio di Stato di Cremona, *Comune*, codice A, n. 1, doc. 78, 1203 marzo 24, edito parzialmente in J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, voll. 4, Innsbruck, 1868-1874, IV, n. 208, che omette i nomi dei consiglieri

rio di Ribaldo appare nel 1184 fra un gruppo di *sapientes* costituente il consiglio del podestà (10); il figlio Ventura è presente nei consigli comunali del 1207 (11) e 1216 (12); nel 1220 è massaro del comune (13). Mireto/Murineto di Ribaldo, attivo sul piano pubblico dal 1193 (14), è forse console dei mercanti nel 1207 (15); ha un figlio, Leonardo, estimatore del comune negli anni 1221-1225 (16), consigliere nel 1238 (17), podestà dei mercanti nel 1246 (18): uno dei suoi consoli è Ognibene dei Ribaldi, consigliere anch'egli nel 1238. Un altro Ribaldi, Pasolino, figlio di Ventura, è console del comune nel 1226 durante la podesteria di Ezzelino (19). I Ribaldi furono sostenitori dei Monticoli dall'inizio del Duecento, poiché non appaiono nei documenti che comprendono elenchi di Veronesi, seguaci più o meno attivi dei Conti, degli anni 1207, 1208, 1211 e 1212 (20). A testimonianza dello schieramento costante per Monticoli e poi per Ezzelino sta il fatto che ben tre di loro figurano nel consiglio maggiore cittadino del 1254 (21).

(10) C. Cipolla, *I primi accenni alla organizzazione comunale in un piccolo villaggio presso Cologna Veneta: dalla pace di Venezia a quella di Costanza*, I ed. 1915, poi in Cipolla, *Scritti* cit., II, pp. 500-501, doc. 1184 giugno 14.

(11) Doc. citato sopra, cap. II, nota 58.

(12) App. n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

(13) G. Sancassani, *Il medioevo*, in *Pastrengo*, Verona, 1969, p. 39.

(14) Sandri, *Nuove notizie* cit., app., n. 3, 1193 settembre 7-8.

(15) Doc. citato sopra, cap. II, nota 57.

(16) Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 116-117.

(17) ASV, *Archivio del Comune*, busta 31, proc. 128, cc. 18r-19v, doc. 1238 maggio 9-10, copia: ne sarà curata prossimamente l'edizione da Gian Maria Varanini.

(18) App., n. 10, 1246 maggio 24.

(19) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 117.

(20) Documenti citati sopra, cap. II, nota 58.

(21) Archivio di Stato di Cremona, *Comune*, perg. 2348, 1254 ottobre 15, edita parzialmente in L. Simeoni, *Nuovi documenti sull'ultimo periodo della si-*

All'indomani della caduta di Ezzelino Costantino dei Ribaldi è fra gli statuari dei mercanti (22); Ognibene nel 1264 è fra i *sapientes* che assistono un giudice del comune (23). Nell'elenco dei *mercatores* veronesi, che al seguito del podestà e dei loro consoli confermano nel 1279 un trattato con Trento, si trovano Pasolino e Buonaccorso dei Ribaldi (24).

I Ribaldi non sono definiti *hosterii*, certamente per la loro precoce caratterizzazione familiare: quando appaiono nella vita pubblica, essi sono già conosciuti come *de Ribaldo* o *de Ribaldis*. Il loro *hospicium* si trovava presso la *domus mercatorum*, come apprendiamo da una posta degli statuti cittadini del 1276 (25); dunque presso il mercato stesso, sul quale si affacciava la *domus*, come è documentato almeno dal 1178 (26).

Minori notizie, anche perché meno rilevanti politicamente, abbiamo raccolto per i Marescotti. L'attività pubblica iniziale è di *Finus de Marescotto*, consigliere del comune nel 1203 (27), seguace dei Conti nel 1207 (28). Trintinello di Marescotto appare in Verona negli elenchi degli anni 1208, 1211 e 1212 (29); *Marcus* dei Marescotti è massaro del comune nel 1212 (30); Marcio con Achille dei Marescotti è investito nel

gnoria di Ezzelino, I ed. 1929-1930, poi in «Studi storici veronesi», XIII (1932), pp. 275-276.

(22) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. XLIX, doc. 1260 aprile 26.

(23) Hagemann, *Documenti sconosciuti* cit., n. 14, 1264 ottobre 15.

(24) Doc. citato avanti, nota 136.

(25) Sandri, *Gli statuti* cit., I. IV, posta 120, p. 585.

(26) Cfr. sopra, t. c. cap. II, note 62 ss.

(27) Doc. citato sopra, nota 9.

(28) Doc. citato sopra, cap. II, nota 58.

(29) Documenti citati sopra, cap. II, nota 58.

(30) ASV, *Clero Intrinseco*, Istrumenti antichi, reg. II, c. 57r, 1212 gennaio

1216 di terre in *Franchavilla* (31); il secondo nel 1228 è console dei mercanti (32). Un Fruzerio è console nel 1222 (33).

Un Marcio dei Marescotti, giudice, è attivo nel periodo ezzeliniano: consigliere nel 1238 (34) e nel 1252 (35), giudice estimatore nel 1240 (36), giudice console nel 1244 (37).

### 1.2. Mercanti e «*campsores*»

In alcune città comunali mercanti e *campsores* costituiscono due corporazioni: un caso noto è quello di Bologna (38); in altre sono riuniti nella stessa associazione (39). Per Verona non possiamo affermare alcunché in merito; fra gli statuti delle arti non appaiono quelli dei *campsores*, né ad essi, in quanto corporazione, è fatto riferimento negli statuti della *domus*.

La mancata organizzazione in una corporazione può essere spiegata dal fatto, solo ora emerso, che molti *campsores*

(31) Doc. citato sopra, cap. II, nota 100.

(32) App., n. 8, 1228 ottobre 11, 13, novembre 13.

(33) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 117.

(34) Doc. citato sopra, nota 17.

(35) Simeoni, *Nuovi documenti* cit., pp. 263-268, doc. 1252 marzo 31.

(36) V. Zocca, *La «domus» degli Umiliati di S. Maria della Giara in Verona dalle origini alla fine del secolo XIV e panorama sulla diffusione dell'ordine nel distretto veronese con una silloge di 107 documenti inediti dal 1152 al 1399*, tesi di laurea dattiloscritta, voll. 2, Facoltà di Magistero dell'Università di Padova, a. acc. 1969-1970, II, n. 77, 1240 agosto 25.

(37) G. Sancassani (a cura di), *Le imbreviature del notaio Oltremarino da Castello a Verona (1244)*, Napoli, 1982, n. 140, 1244 agosto 22.

(38) A. I. Pini, *L'arte del cambio a Bologna*, Bologna, 1964, pp. 22-23.

(39) *Ibidem*, p. 23, nota 95; ma il riferimento a Verona non trova riscontro nel passo citato (Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. XLVI), né in altri passi della medesima opera, nella quale non si parla di *campsores*.

erano esponenti di rilievo della *communitas mercatorum*. Lo deduciamo non dai nomi dei consoli del secolo XII, né da quelli dei podestà del secolo XIII: le due magistrature - la seconda fino al periodo ezzeliniano -, in quanto rappresentavano, nei diversi periodi, i vertici dell'associazione, erano rivestite - sempre quella di podestà, per la maggior parte quella di console avanti il 1207 - dagli esponenti maggiori dei ceti al governo. E' sufficiente ricordare per i consoli Crescenzi, Avvocati, di Palazzo, Turrisendi; per i podestà Mercatonovo, Crescenzi, da Lendinara, delle Carceri. Solo durante il dominio ezzeliniano appare uno dei Ribaldi, famiglia certo nota, i cui membri tuttavia non si erano inseriti ai vertici politici; ma subito dopo ritroviamo uno dei Monticoli.

Se noi prendiamo in considerazione l'elenco dei consoli dei mercanti conosciuti per la prima metà del Duecento, possiamo constatare una larga presenza di *campsores* o cambiatori, definiti tali direttamente o presumibili come tali per la loro appartenenza a famiglie di cambiatori (40). Ci soffermiamo sulle famiglie degli Agri e dei di Pola, oltre che su alcuni personaggi isolati.

Agro appare attivo verso la fine del secolo XII: massaro del comune negli anni 1199 e 1200 (41), consigliere nel 1203 (42); con il fratello Pagano possiede una *stacio ad cambium* (43) il figlio Enrigo è console dei mercanti nel 1216 (44); nel

(40) Devo alla cortesia di Gian Maria Varanini le segnalazioni di schede relative ai *campsores*: ne darò indicazione con la sigla (V).

(41) ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 112 b, 1199 novembre 25 (V); *S. Leonardo in Monte*, perg. 24, 104, 10 c, 1200 maggio 19 (V).

(42) Doc. citato sopra, nota 9.

(43) ASV, *S. Leonardo in Monte*, perg. 4, 3, 5, 1196 dicembre 17 (V).

(44) App., n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

1225 viene nominato procuratore per la designazione e la spartizione della *silva Gazii et Engazate*, insieme a Nicolò di Bionde, giudice, e a Enrigo delle Carceri, *miles*; egli è certamente il *mercator* fra i tre (45).

Tebaldino di Pola è console dei mercanti nel 1207 (46); già nel 1203 era stato console del comune (47). Il padre Gualfardino presta denaro negli anni 1207 e 1214 ai Crescenzi (48); la famiglia - *illi de Paula* - ha una tavola di cambio (49). Un Pecorario *de Paula*, giudice, è procuratore del comune nel 1216 per la palude (50) ed estimatore nel 1220 (51). Compiendo un brusco salto, possiamo segnalare un Brunamonte di Pola fra gli anziani del comune nel 1279 (52) e fra i collaboratori di Alberto della Scala nello stesso anno (53).

Aldo di Petola, console dei mercanti nel 1216 (54), possiede una tavola e presta denaro (55). Carlassario di Bonomo, console dei mercanti nel 1236 (56), appartiene ad una famiglia

(45) App., n. 7, 1225 dicembre 5.

(46) Doc. citato sopra, cap. II, nota 57.

(47) *FV*, perg. 8021 a, 1203 luglio 2.

(48) G. Biscaro, *Attraverso le carte di S. Giorgio in Braida di Verona esistenti nell'Archivio Vaticano*, «Atti del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», a. acc. 1932-1933, XCII, p. 1011.

(49) *FV*, perg. 5359, 1221 dicembre 14 (V).

(50) App. n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

(51) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 116.

(52) Documenti citati avanti, note 135 e 136.

(53) G. M. Varanini, *Un quaternus expensarum del comune di Verona (novembre 1279)*, in *Studi di storia medioevale e diplomatica*, n. 8, Milano, 1984, p. 98.

(54) App., n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

(55) ASV, *Istituto Esposti*, perg. 286 b, 1226 ottobre 24 (V); cfr. perg. 125, 1225 agosto 20 (V).

(56) App., n. 9, 1236 aprile 28.

di *campsores* (57); nel 1216 è fra gli investiti di terre in *Franchavilla* (58). Infine la famiglia di Pecorario Mantisi, console dei mercanti nel 1249 (59), possiede una tavola di cambio (60).

## 2. L'oggetto dei commerci fra Verona e Venezia nel terzo decennio del secolo XIII

Una documentazione unica del terzo decennio del secolo XIII permette di conoscere alcunché sulla natura del commercio di importazione da Venezia svolto da cittadini veronesi. Alcune notizie saltuarie possono essere reperite per il periodo precedente per quanto concerne il commercio anche di esportazione da Verona a Venezia.

Nel 1107, com'è noto, Venezia concluse con Verona un trattato di commercio, includente aspetti politici e militari. All'infuori di quello con Imola dell'anno 1099, diretto tuttavia più che a regolare rapporti commerciali in senso stretto, a

(57) G. M. Varanini, *Primi contributi alla storia della classe dirigente veronese del Duecento. Un documento del giugno 1230*, in *Viridarium Floridum*, Padova, 1984, p. 212.

(58) Doc. citato sopra, cap. II, nota 100.

(59) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. LXI.

(60) ASV, S. *Silvestro*, perg. 292, 1248 febbraio 22 (V). Non indichiamo fra i *campsores* Iacobino figlio di Norandino della Scala, padre di Mastino, come invece segnala G. Sancassani, *Notizie genealogiche degli Scaligeri di Verona. Le origini (1147-1277)*, in *Verona e il suo territorio*, III/1, Verona, 1975, p. 322, poiché nel documento dall'autore utilizzato (ASV, S. *Leonardo in Monte*, perg. 27, 110, 3, 1228 novembre 19, rogato presso la stacio di un *mercarius*), Iacobino della Scala, che presta la somma di lire 120, non è definito *campsor*, né riteniamo che un singolo atto di prestito possa fare includere Iacobino fra i *campsores*: può esserlo stato, ma non è sufficiente il documento suddetto per affermarlo.

procacciare alla città lagunare derrate alimentari, il che spiega la 'liberalità' delle clausole (61), il trattato con Verona appare il primo di carattere commerciale stipulato con una singola città del Regno Italico, dopo la lunga serie di *pacta* conclusi con re e imperatori dal secolo IX alla fine dell'XI (62).

La menzione di singole merci nel trattato del 1107 avviene in modo occasionale: alle vesti di seta, ai metalli preziosi e al denaro, nonché ai cuoi è fatto riferimento solo in quanto sono sottoposti ad un regime daziario specifico, che esenta i primi tre prodotti e riduce di molto il dazio sull'ultimo (63).

Notizie sul commercio di transito in Verona fornisce l'inchiesta sui dazi del mercato e delle porte svoltasi negli anni settanta-ottanta del secolo XII: da una parte sono ricordati i *Teotonici* e i *Lombardi*, dall'altra i *Romei et peregrini*; fra le merci tassate, oltre alle derrate alimentari, ricordiamo rame, tessuti, legname, corteccia - per tintorie e concerie -, sale, pesce e spade (64).

Solo il libro veneziano delle garanzie, *Liber plegiorum*, ci informa ampiamente per un periodo di tempo assai limitato, delle merci importate ad opera di Veronesi da Venezia. Nello spazio di poco più di un mese, fra marzo ed aprile del 1224, ben 18 volte vengono prestate da cittadini veneziani garanzie per l'assicurazione che singole partite di merci sarebbero state portate a Verona e non altrove: si tratta prevalentemente di

(61) A. I. Pini, *I trattati commerciali di una città agricola medievale: Imola (1099-1279)*, «Studi romagnoli», XXVI (1975), pp. 71-72.

(62) Rösch, *Venezia* cit., pp. 29 ss. e *passim*; Castagnetti, *La rappresentanza* cit., *infra*, p. 146.

(63) *Ibidem*, pp. 168-169.

(64) Cipolla, *Verona e la guerra* cit., p. 356, in nota.

fichi, olio e formaggio (65).

In altri documenti degli anni 1223-1226 si parla anche di esportazione in Venezia di legname (66), metalli preziosi, come l'oro (67); in un caso un Veronese fu sospettato di portare legname ad Alessandria d'Egitto (68).

Per quanto concerne il legname possiamo segnalare la presenza in Venezia di certo Isembaldo radarolo, che importa a Verona per due volte olio (69), una volta fichi (70): ci sembra lecito supporre che il radarolo non si sia recato a Venezia a mani vuote, ma vi sia giunto con carichi appunto di legname. Che questo fosse, d'altronde, uno dei prodotti principali di esportazione, dal Veronese e dal Trentino, verso Venezia indicano anche alcune poste degli statuti cittadini del 1228 (71),

(65) R. Predelli (a cura di), *Il Liber Communis detto anche Plegiorum del r. Archivio generale di Venezia. Regesti*, Venezia, 1872, pp. 35-45, documenti inclusi prevalentemente dal n. 64 al n. 124; R. Cessi (a cura di), *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, I, Bologna, 1950, pp. 11-22, documenti inclusi prevalentemente dal n. 32 al n. 74. Cfr. ora Rösch, *Venezia cit.*, pp. 232 ss. e tavole sinottiche a pp. 235-239.

(66) Predelli, *Il Liber cit.*, n. 427, 1226 settembre 27; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 111, n. 208. Per il commercio di legname si veda anche il documento del 1173 che concerne il trasporto di 1400 *troncones* e 600 *plancae*: R. Morozzo della Rocca, A. Lombardo, *Nuovi documenti del commercio veneto nei secoli XI-XIII*, I, Venezia, 1940, n. 248, 1173 giugno.

(67) Predelli, *Il Liber cit.*, nn. 26 e 27, 1223 dicembre 22.

(68) Predelli, *Il Liber cit.*, n. 294, 1225 giugno 28; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 82, n. 134.

(69) Predelli, *Il Liber cit.*, n. 74, 1224 marzo 7; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 12, n. 36; Predelli, *Il Liber cit.*, n. 103, 1204 marzo 22; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 18, n. 58.

(70) Predelli, *Il Liber cit.*, n. 102, 1224 marzo 21; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 18, n. 57.

(71) Campagnola, *Liber iuris cit.*, posta 275, ripresa in Sandri, *Gli statuti cit.*, I, I, posta 174.

che ne 'liberalizzano' il trasporto per via d'Adige solo per i Veronesiani.

Qualche altra notizia sull'esportazione di prodotti veronesi ricaviamo da documenti sparsi: nel 1179 a Ferrara venne sequestrato un carico d'olio del veronese Pipion (72); nel 1217 ambasciatori del comune veronese - due dei quali già consoli dei mercanti l'anno precedente (73) - reclamarono il pagamento di una partita di legname sequestrato a mercanti veronesi presso Argenta, dunque sul Po a sud di Ferrara, in direzione di Ravenna e dell'Adriatico (74).

### 3. La condizione sociale e politica dei mercanti veronesi 'attivi' nel terzo decennio del sec. XIII

Nel libro delle garanzie, cui abbiamo accennato, incontriamo negli anni centrali del terzo decennio del secolo XIII numerosi Veronesi, che importano merci, per lo più derrate alimentari, da Venezia in Verona: i cittadini sono per la precisione 27; cinque sono quelli del contado, fra i quali quattro di Porto di Legnago, a sottolineare l'importanza della località, già dal secolo X punto nodale dei traffici sull'Adige (75).

Il confronto, ovviamente non esaustivo, con la documentazione coeva, particolarmente con gli elenchi di membri del consiglio del comune e di magistrati fra XII e XIII secolo, permette di conoscere alcuni di loro e, al contrario, di non

(72) A. Castagnetti, *Primi aspetti di politica annonaria nell'Italia comunale. La bonifica della «palus comunis Verone» (1194-1199)*, «Studi medievali», ser. III, XV (1974), p. 407.

(73) App., n. 5, 1216 novembre 19, dicembre 8-9.

(74) Doc. citato sopra, cap. II, nota 101.

(75) Cfr. sopra, cap. I, t. c. nota 23.

identificarne o di non poterne qualificare la maggior parte: un risultato 'negativo', che è anch'esso utile ai nostri fini, poiché mostra che la maggioranza dei mercanti attivi - non c'è bisogno di sottolineare che i dati sono assai parziali per ristrettezza del periodo e del numero, ma tant'è: abbiamo solo questi... - non partecipava alla vita pubblica e ancor meno politica del comune o a quella della *domus mercatorum*.

Una partecipazione alla vita pubblica ed anche politica in senso proprio è documentata solo per i da Bonavigo, apposizione indicante non la residenza ma la provenienza originaria della famiglia: nel 1224 si trovano a Venezia, per importare fichi, Alberto e Greco da Bonavigo (76). Essi appartenevano probabilmente alla famiglia veronese omonima. Un Alberto da Bonavigo fu console del comune nel 1192, consigliere negli anni 1198, 1201 e 1203 (77). Greco era figlio di Ubertino da Bonavigo, podestà di Vicenza verso la fine del secolo XII (78); egli giura nel 1211 un trattato durante il periodo di prevalenza del partito dei Conti (79); il figlio suo, Uberto, è nel 1227 fra i capi della fazione ezzeliniana (80).

Carlassario di Bonomo, che importa olio (81), partecipa nel 1230 ad un'obbligazione contratta a favore del comune

(76) Predelli, *Il Liber* cit., n. 78, 1224 marzo 7; Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 13, n. 40.

(77) Simeoni, *Il comune veronese* cit., p. 109, e documenti citati sopra, cap. II, note 46 e 103, e cap. III, nota 9.

(78) Deposizione testimoniale in un processo dell'anno 1207 riportata da G. Cracco, *Da comune di famiglie a città satellite (1183-1311)*, in *Storia di Vicenza* (cit. avanti, cap. V, nota 1), II, p. 82, nota 66.

(79) Doc. citato sopra, cap. II, nota 46.

(80) G. B. Verci, *Storia degli Ecelini*, voll. 3, Bassano 1779, III, *Codice diplomatico eceliniano*, n. 108, 1227 giugno 8.

(81) Predelli, *Il Liber* cit., n. 82, 1224 marzo 8; Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 15, n. 44.

(82) e diviene nel 1236 console dei mercanti (83); appartiene quasi certamente ad una famiglia di cambiatori (84). Gotefredo di Folco di Atto (85) era forse fratello di Fulcolino di Folco di Atto, giudice ed estimatore del comune negli anni 1213 e 1217 (86); un Bartolomeo di Folco di Atto compare nell'elenco dei *cives* del 1211 (87). Ventura Maccacari (88), che importa una grossa partita d'olio, appare anch'egli nel documento del 1230, ora citato, ed è imparentato con la famiglia dei di Chiavica, signori di Villimpenta (89). Infine i fratelli Enrico ed Adelardo di Ugo Molesio (90) appartengono probabilmente alla stessa famiglia di un consorte della palude (91) e di un Bonaventura, consigliere del comune nel 1238 (92).

I risultati di questa indagine, assai sommaria, sono scarsi, ma, come abbiamo anticipato, essi servono a caratterizzare la maggior parte dei mercanti 'attivi' in quegli anni fra i non appartenenti ai ceti dominanti o alla classe di governo; né possono essere considerati particolarmente influenti all'interno

(82) Varanini, *Primi contributi* cit., p. 212.

(83) App., n. 9, 1236 aprile 28.

(84) Varanini, *Primi contributi* cit., p. 212.

(85) Predelli, *Il Liber* cit., n. 112, 1224 aprile 3, e Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 20, n. 65; Predelli, *Il Liber* cit., n. 406, 1226 luglio 25, e Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 107, n. 196.

(86) Simconi, *Il comune veronese* cit., pp. 114-115.

(87) Doc. citato sopra, cap. II, nota 58.

(88) Predelli, *Il Liber* cit., n. 71, 1224 marzo 7; Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 11, n. 33.

(89) Varanini, *Primi contributi* cit., p. 202, nota 49.

(90) Predelli, *Il Liber* cit., n. 73, 1224 marzo 7, n. 102, 1224 marzo 21; Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 11, n. 34, e p. 18, n. 58; Predelli, *Il Liber* cit., n. 406, 1226 luglio 25; Cessi, *Deliberazioni* cit., p. 107, n. 196.

(91) Castagnetti, *Primi aspetti* cit., p. 480, Indice dei nomi, sub Zenello di Ugo Molesio.

(92) Doc. citato sopra, nota 17.

dell'organizzazione della *domus*, nella quale, anche ai livelli esecutivi - quello cioè dei consoli, non del podestà -, erano presenti ampiamente membri di famiglie di *hosterii* e di *campsores*: Carlassario di Bonomo, operante in Venezia e console dei mercanti nel 1236, proviene da una famiglia di cambiatori. La sola eccezione è costituita dai da Bonavigo. La situazione apparirà mutata nel primo periodo scaligero, come ci sembra possa essere dedotto da una documentazione pubblica dell'anno 1279 e da altra sparsa.

A riprova di quanto abbiamo detto, ricordiamo la famiglia dei *de Ratione*, tre membri della quale sono attivi in Venezia, anche con esportazione di oro (93), oltre che importazione di fichi e di olio (94); un grosso carico di frumento e di orzo fu trasportato per incarico dell'imperatore Federico II, probabilmente in Trento per il vettovagliamento delle truppe (95). Essi appaiono nella documentazione privata in un periodo posteriore, senza particolare rilievo sociale e politico (96). Così del radarolo Isembaldo, più volte a Venezia (97), solo nel 1254 veniamo a conoscere la sua partecipazione al consiglio cittadino, del resto molto allargato nel numero e aperto agli esercenti un'arte (98).

(93) Predelli, *Il Liber cit.*, nn. 26 e 27, 1223 dicembre 22.

(94) Predelli, *Il Liber cit.*, n. 73, 1224 marzo 7; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 12, n. 35.

(95) Predelli, *Il Liber cit.*, n. 406, 1226 luglio 25; Cessi, *Deliberazioni cit.*, p. 107, n. 196.

(96) Eredi di Tebaldino *de Racione*: ASV, *Istituto Esposti*, perg. 206, 1234 settembre 13 (V); *S. Leonardo in Monte*, perg. 16, 52, 61, 1236 aprile I (V); *Giovanni de Racione*: *FV*, perg. 9680, 1235 dicembre 29 (V).

(97) Cfr. sopra, t. c. note 69-70.

(98) Doc. citato sopra, nota 21. Cfr. Castagnetti, *La Marca cit.*, pp. 102-103.

#### 4. I prodotti dell'industria tessile nel commercio dei secoli XII-XIII

Una caratteristica della storia economica del periodo è costituita dall'emergere di una industria per l'esportazione dei prodotti tessili. Il fenomeno è di portata europea: alcune regioni settentrionali produssero panni di pregio per un'attività di esportazione, che interessò ampiamente e lungamente anche l'Italia.

I prodotti dell'industria tessile dell'Italia settentrionale e della Toscana erano generalmente di pregio inferiore, medio e basso; ma anch'essi conobbero successo esterno, non nell'ambito europeo, ma in quello italiano e del medio oriente, ove furono esportati i tessuti di lana non preziosi e i tessuti misti, quali i fustagni (99).

Nella regione della Marca Veronese partecipò precocemente ed attivamente al processo solamente Verona. Documentazione indiretta conferma l'antichità, la vastità e la diffusione della sua industria tessile. Al contrario, la documentazione consueta, pubblica e privata, raramente ci informa dell'esistenza di artigiani del settore tessile, tantomeno della presenza dei mercanti. Dei secondi manca in genere anche l'indicazione della qualifica, tanto più dell'eventuale 'specializzazione'. I primi non erano rilevanti sul piano sociale e politico, per cui non compaiono fra i cittadini partecipi delle vicende pubbliche; né erano dotati ampiamente di beni terrieri cosicché anche la documentazione privata, per lo più concernente beni fondiari, non li menziona con frequenza. Qualche dato documentario, assai scarso, sussiste.

(99) H. Hoshino, *L'arte della lana in Firenze nel basso medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XII-XV*, Firenze, 1980, pp. 46-49; ivi i rinvii alla bibliografia generale e specifica.

Significativa appare la presenza di otto tintori, che svolgevano un'attività qualificata, fra i consorti della palude, i quali ottennero un'assegnazione di terre - da fare coltivare a contadini - in una zona bonificata per iniziativa del comune: fra i numerosi artigiani essi costituiscono il gruppo più consistente (100). Segnaliamo la presenza, del tutto solitaria, in un consiglio cittadino del 1198 di due tintori, gli unici artigiani ricordati; vi è anche un *pelliparius*, ma si tratta con ogni probabilità di un mercante di pelli (101).

### 5. Le gualchiere: strumenti di una 'rivoluzione tecnica' in possesso dei ceti dominanti

Gli studiosi di storia dell'economia e della tecnica hanno posto in risalto l'importanza 'rivoluzionaria' che ebbe il ricorso al mulino ad acqua nel processo di follatura dei panni, una 'rivoluzione tecnica' paragonabile alla meccanizzazione della tessitura e della filatura introdotta nel secolo XVIII (102).

Nell'Europa medievale assai rare sono le menzioni di gualchiere: le prime notizie, non sempre certe, provengono dall'Italia centro-settentrionale per la seconda metà del secolo X (103): fra queste va posta quella fornita dal documento veronese del 985, edito una decina d'anni or sono (104). Una particolarità tuttavia va sottolineata: poiché i mulini e le gual-

(100) Castagnetti, *Primi aspetti* cit., p. 399.

(101) Doc. citato sopra, cap. II, nota 46.

(102) E. Carus-Wilson, *L'industria laniera*, in *Storia economica Cambridge*, II, tr. ital., Torino, 1982, p. 459. Ma si veda ora P. Malanima, *I piedi di legno. Una macchina alle origini dell'industria medievale*, Milano, 1988.

(103) Malanima, *I piedi* cit., pp. 51, 61-63.

(104) E. Rossini, *La tecnica nell'alto medioevo (Le gualchiere del Traminna nel 985)*, in *Scritti in onore di mons. Turrini* cit., pp. 733-736, doc. 985 aprile.

chiere menzionati si trovavano nella valle del Traminna, all'estremo limite del comitato veronese, non è possibile parlare di una industria tessile cittadina (105).

Di una produzione concentrata nella città è testimonianza la diffusione sistematica delle gualchiere nella zona del Fibbio, un corso d'acqua che da Montorio, scorrendo ai limiti orientali della *campaneana minor Veronensis*, attraversa San Martino Buonalbergo per confluire nell'Adige, poco a monte di Zevio. Le prime attestazioni da noi rinvenute, anch'esse fra le più antiche, sono presenti nella descrizione dei beni di una famiglia cittadina conosciuta in seguito come Turrisendi, famiglia di rango capitaneale, profondamente interessata anche agli aspetti economico-fiscali, come vedremo. Nell'anno 1100 Epone, fra altri beni numerosi, nomina nel suo testamento i mulini e le gualchiere sul Fibbio (106). Sette anni dopo il figlio Turrisendo, nell'ambito di una donazione al monastero cittadino dei SS. Nazaro e Celso, eccettua un mulino e una gualchiera sempre sul Fibbio, già donati al monastero di S. Michele in Campagna (107). Documenti numerosi della seconda metà del secolo XII, che rinunciamo a segnalare, ricordano le gualchiere sul Fibbio dei due monasteri (108).

Ai nostri fini si presenta assai significativa una concessione in feudo effettuata dall'abate del monastero di S. Zeno. Nell'anno 1180 il *dominus Widotus* da Montorio, appartenente

(105) Malanima, *I piedi* cit., p. 93, pone in rilievo come la gualchiera fosse utilizzata per lungo tempo in un «circuitto inferiore», costituito dai «panni poveri della campagna».

(106) App., n. 1, 1100 marzo 12.

(107) ASV, SS. Nazaro e Celso, perg. 966, 1107 marzo 26.

(108) Ne tratta ora con ampiezza G. M. Varanini, *Energia idraulica e attività economiche nella Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XII-XIII)*, in *Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV*, Bologna, 1988, pp. 359 ss.



ad una famiglia di *milites* locali (109), restituisce all'abate il feudo: questi ne investe subito - probabilmente era intercorsa fra colui che restituiva e i nuovi investiti una transazione economica, non registrata nel documento - tre cittadini veronesi, tutti causidici ovvero esperti di diritto, fra i quali erano scelti i giudici con funzioni pubbliche: il *magister* Ottone di Capra, Guido di Regasta e Guidotto. L'oggetto del feudo, che può essere concesso in fitto ad altri senza l'autorizzazione dell'abate, consisteva in un terreno di superficie imprecisato, posto presso la riva del Fibbio dal ponte di San Martino Buonalbergo in avanti, atto all'edificazione di un edificio, di mulini e di folloni, per la quale opera gli investiti erano autorizzati ad abbattere gli alberi delle rive; del reddito ricavato, definito nel documento *lucrum*, doveva essere corrisposta la decima ecclesiastica alla chiesa di S. Martino, soggetta al monastero.

I tre investiti erano cittadini veronesi, esperti di legge e svolgenti in più occasioni la funzione pubblica di giudice; erano anche attivi sul piano politico: il *magister* Ottone di Capra è console nel 1174; nel 1192 venne inviato a Venezia, con magistrati del comune e consoli dei mercanti, per le trattative preliminari, concluse con la stipulazione di un trattato, cui egli stesso fu presente; Guido di Regasta è assessore e giudice del podestà negli anni 1179 e 1183; Guidotto infine è attivo quale giudice dal 1183, più volte console del comune dal 1185 al 1193, consigliere negli anni 1198 e 1201 (110).

Fin dai primordi dello sviluppo dell'attività tessile e insieme dell'attuazione di una fase di industrializzazione del lungo processo di fabbricazione dei tessuti ed ancor più nel

(109) Castagnetti, *Ceti* cit., pp. 36-39.

(110) Castagnetti, *La Marca* cit., p. 93, con i rinvii alla documentazione corrispondente. Sul ceto 'professionale' dei giudici si veda anche Idem, *Ceti* cit., pp. 64-66.

momento della concentrazione di questa attività in un territorio ricco di acque e atto, ben più che altre zone, allo sviluppo dell'attività di follatura dei panni, posto - si badi - a poca distanza dalla città, noi ritroviamo fra i proprietari degli impianti industriali, prima ancora che i monasteri, una famiglia di *milites* cittadini, già in possesso della qualifica di *capitanei*, conseguita probabilmente al servizio dell'Impero o della chiesa vescovile di Trento, dalla quale detenevano, almeno da prima dell'anno 1100, il castello di Ossenigo, famiglia dotata, sicuramente dal 1125, dei diritti di dazio sulla porta cittadina di S. Zeno, attraverso la quale passavano le merci eventuali provenienti dalla Lombardia e dalla Gardesana: membri della famiglia saranno conti di Garda, podestà cittadini, capi di una delle *partes* nel secolo XIII (111).

Ottant'anni più tardi un 'consorzio' di uomini di legge acquisisce terre e diritti sulle acque del Fibbio, in una zona più a valle rispetto a quella di Montorio, con il fine precipuo di farvi sorgere un impianto per la follatura dei tessuti, dalla quale si ripromette un *lucrum*, quindi un guadagno in denaro, non in natura.

Evidente appare in età precomunale e nella prima età comunale il coinvolgimento diretto di famiglie feudali, poi a capo del governo comunale, e di famiglie appartenenti all'*élite* cittadina di governo, in attività che richiedono non solo investimenti di capitali per l'acquisto di terreni e di macchinari costosi, ma anche acquisizione di diritti sulle acque, diritti in origine di natura fiscale e detenuti ancora in età comunale dai maggiori fruitori degli antichi diritti regi, chiese e monasteri maggiori e loro vassalli. Tale acquisizione richiedeva non solo disponibilità di denaro per pagare censi elevati o per compe-

(111) Simconi, *Le origini del comune* cit., pp. 118-121; Castagnetti, *Ceti* cit., pp. 14-15.

rare i diritti, ma anche l'inserimento, già in atto o da attuare, in rapporti di clientela vassallatica con gli enti, detentori dei diritti eminenti, o i *domini* e i *militēs*, detentori in proprio o per beneficio dei diritti, considerati sempre di natura pubblica, sulle acque, da loro sfruttati fino ad allora per finalità di controllo militare sui territori soggetti e sulle vie di comunicazione, che fornivano altresì redditi non indifferenti derivanti dall'esazione di telonei e ripatici.

Questi diritti, acquisiti da cittadini 'imprenditori', divengono ora lo strumento di un'attività che, se da tempo conosciuta, era 'nuova' per ampiezza di mezzi dispiegati e di obiettivi, essenziale allo sviluppo dell'industria tessile, i cui prodotti non erano più destinati solo al consumo locale, ma all'esportazione. Mentre la famiglia capitaneale dei Turriseudi delegò ad altri, attraverso donazioni o infeudazioni, la gestione degli impianti - parimenti, a quanto sembra, fecero i monasteri beneficiati -, altri cittadini, fra i più attivi e rappresentativi della società della prima età comunale, quali erano appunto gli uomini di legge, si posero su questa strada, immettendosi, con l'acquisizione dei diritti sulle rive e sulle acque e la costruzione di edifici e macchinari, in una fase essenziale, ancor più perché 'meccanizzata', del complesso e faticoso processo di produzione dei tessuti, ponendo le premesse per un controllo effettivo del settore tessile, l'industria trainante dell'economia dell'epoca (112).

(112) Anticipiamo nettamente il processo di utilizzazione delle gualchiere da parte dei ceti imprenditoriali e produttori cittadini, rispetto a quanto affermato da Malanima, *I piedi* cit., pp. 102 ss., con riferimento anzitutto alla Toscana; segnaliamo anche l'opportunità di una disaggregazione, non solo, cronologica, dei dati per quanto concerne le città venete: non è certo opportuno, come apparirà evidente dal seguito del nostro contributo, avvicinare la situazione veronese a quella padovana (*ibidem*, p. 104).

Documentazione di natura statutaria viene a confermare quanto abbiamo ora delineato, che a sua volta spiega alcune particolarità delle norme legislative.

Gli statuti cittadini del 1228 riportano una disposizione, anteriore al 1225, che, mentre obbliga i membri delle arti a scegliere i loro gastaldi fra coloro che esercitavano effettivamente il mestiere, ne eccettua i padroni dei mulini, dei folloni e delle gualchiere (113).

Dall'esame degli statuti delle arti del 1319 veniamo poi a conoscenza di una situazione, che senza alcun dubbio risale molto più addietro, al periodo fra XII e XIII secolo: l'attività di follatura dei panni appare concentrata all'esterno della città, particolarmente lungo il Fibbio (114). Disposizioni particolareggiate in materia sono presenti negli statuti coevi della *domus mercatorum*, a conferma, come vedremo, dell'interesse preminente per l'industria tessile che appare negli statuti stessi. I *drapi* debbono essere *gualcati* nelle acque di Montorio e bollati al loro ingresso in città attraverso la porta del Vescovo, dopo essere stati presentati, a tale scopo, al *massarius* dei *domini a fullonibus* (115). Nelle acque del Fibbio non si debbono gualcare panni provenienti da altre città (116); ancora ai *domini* e ai loro *massarii* sono riferiti i *fullones gualcatorum* (117).

(113) Campagnola, *Liber iuris* cit., posta 193; la posta 200 vieta di immettere l'acqua delle tintorie nell'Adige, nei rivi e nei fossati della città.

(114) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., pp. 80-81; i prodotti dei folloni e delle gualchiere dovevano entrare in città solo dalla porta del Vescovo, che appunto dà verso il Fibbio, Montorio, San Michele in Campagna e San Martino Buonalbergo: *ibidem*, pp. 77 e 91.

(115) *Statuta civilia* cit., l. III, posta 30.

(116) *Ibidem*, l. III, posta 31.

(117) *Ibidem*, l. III, posta 35.

## 6. Esportazione di tessuti, artigiani e tecniche

Hidetoshi Hoshino, nelle ricerche preliminari ad uno studio sull'arte della lana in Firenze, sottolinea che fra XIII e XIV secolo Verona era con Como, Milano e Firenze fra le quattro città industriali che si distinguevano dagli altri centri (118). Ma per il periodo precedente le tabelle da lui elaborate sui dati ricavati dalle tariffe dei dazi non mostrano la presenza dei tessuti veronesi sulle principali piazze italiane: la prima attestazione è del 1274 a Cremona; valori dei tessuti e frequenza di presenze aumentano verso la metà del Trecento (119).

L'esportazione dei tessuti veronesi era, invero, in atto da lungo tempo, almeno dalla fine del secolo XII. I tessuti di lana si distinguevano in due grosse categorie: i panni di pregio - non paragonabili tuttavia a quelli di lusso, che, come abbiamo detto, continuarono ad essere oggetto di importazione dalle regioni europee -, esclusivamente in lana, le «tuttelane», e quelli di lino e lana, le «mezzelane», fra le quali erano assai noti i «santellari»; seguivano i tessuti di basso costo, i «panni grigi» (120).

Questi ultimi erano diffusi a Venezia, ove costituivano oggetto comune di vestiario e di esportazione: nei lunghi elenchi di ruberie commesse intorno al 1224 dai sudditi e dai seguaci dei marchesi d'Este nella zona fra Adige, Tartaro, Po e Ferrara - certamente durante la guerra contro Salinguerra e gli

(118) Hoshino, *L'arte* cit., p. 43.

(119) *Ibidem*, pp. 51 ss.

(120) E. Rossini, M. Fennell Mazzaoui, *Società e tecnica nel medioevo (La produzione dei panni di lana a Verona nei secoli XIII-XIV-XV)*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», ser. VI, XXI (1969-1970), pp. 28 ss. dell'estratto.

'intrinseci' ferraresi (121) -, più volte fra gli oggetti di vestiario rubati a Veneziani sono nominati i mantelli «grigi» (122), a volte con la specificazione «di Verona»; parimenti compaiono fra le merci rubate o danneggiate «pezze di drappo grigio di Verona» (123) o balle di *grixii* (124) o *griselli* (125) di Verona. A Padova erano note le botteghe dei negozianti che vendevano *panni Veronenses et alii panni non magni precii* (126). A Bergamo gli statuti esortavano il podestà a fare promuovere la produzione di panni ad imitazione di quelli prodotti a Verona e in altri luoghi della Lombardia (127).

Ancor più che per la presenza dei tessuti, di per sé non molto documentata, su piazze esterne, l'importanza e la diffusione capillare dell'industria tessile in Verona, l'abilità dei lavoratori e la 'modernità' delle tecniche impiegate sono 'provate' dall'emigrazione di artigiani e dall'adozione delle tecniche veronesi.

Un'emigrazione di artigiani e tecniche veronesi avvenne in Prato, probabilmente agli inizi del Duecento (128). Una analogia, ampia e documentata avvenne in Bologna.

Negli anni 1230-1231 il comune di Bologna, volendo che

(121) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 204-206.

(122) Cessi, *Deliberazioni* cit., pp. 114-115, 117.

(123) *Ibidem*, p. 117.

(124) *Ibidem*, p. 121.

(125) *Ibidem*, p. 123; cfr. B. Cecchetti, *La vita dei Veneziani nel 1300. Le vesti*, Venezia, 1886, p. 11.

(126) R. Cessi, *Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV*, Venezia, 1908, pp. 29 e 42.

(127) Schaube, *Storia* cit., p. 893, nota 3.

(128) M. Fennell Mazzaoui, *The Emigration of Veronese Textile Artisans to Bologna in the Thirteenth Century*, «Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona», ser. VI, XIX (1967-1968), p. 278, nota 7.

l'industria locale passasse da un'attività, già in atto, di rifinitura dei panni a quella di produzione, prese l'iniziativa di attirare nella città, offrendo condizioni 'privilegiate', centinaia di artigiani dell'industria tessile. Dalla documentazione superstita, costituita da 153 contratti, per la maggior parte con lavoratori della lana - pochi con quelli della seta -, appaiono 63 Veronesi; il loro numero dovette essere superiore dal momento che, anche nei contratti pervenuti, di numerosi artigiani non è detta la provenienza. Ad essi venne concessa la possibilità di vendere all'interno della città, mentre il commercio 'estero' era riservato ai *mercatores* bolognesi. Significativo ai fini di una diffusione, già avvenuta, a largo raggio dei prodotti e delle tecniche veronesi, il fatto che quasi tutti gli artigiani si impegnassero a lavorare i panni di lana secondo le tecniche veronesi, anche coloro che provenivano da altre città, ad esempio da Firenze, e, parecchi, da Prato. I panni dovevano essere di tuttalana e mezzalana. Tecniche e misure prescritte rinviano a quelle, note dagli statuti veronesi delle arti del 1319, corrispondenti ai santellari. Venne adottata anche la struttura amministrativa e giuridica dell'arte veronese (129).

### 7. Dal comune di «popolo» alla signoria scaligera

Caduto Ezzelino, il comune veronese provvide rapidamente a darsi un governo 'legittimo': l'ufficio di podestà non del comune ma del «popolo» fu assunto da Mastino della Scala, uno dei pochi cittadini di rilievo politico sopravvissuto alle repressioni di Ezzelino, che avevano colpito duramente

(129) *Ibidem, passim*; per la famiglia bolognese dei Principi, mercanti coinvolti probabilmente fin dall'inizio nell'operazione, si veda R. Greci, *Una famiglia mercantile nella Bologna del Duecento. I Principi*, Napoli, 1986, p. 133.

anche la sua famiglia. La podesteria di Mastino venne legittimata dai trattati conclusi subito con le città coalizzate contro Ezzelino: nel novembre del 1259 il della Scala stipulò la pace con Mantova; era al suo fianco uno dei maggiori esponenti dell'antica *pars* dei Monticoli, Turrisingo dei Turrisingi, rientrato dall'esilio ove si trovava dal 1243; poco dopo rientrarono, oltre ad appartenenti alla *pars* dei Monticoli e dei *Quattuorviginti*, costretti quasi tutti all'esilio o giustiziati nell'ultimo periodo di Ezzelino, anche gli esponenti o i loro discendenti della *pars* dei Conti, con a capo Ludovico di San Bonifacio (130).

I fuorusciti pretesero di partecipare alla gestione pubblica. La *domus mercatorum* tornò, a quanto sembra, sotto il loro controllo: dall'aprile del 1260 ne fu podestà Pietro da Lendinara (131). Le lotte intestine si riaccesero assai presto: molti di coloro che erano rientrati dall'esilio furono costretti, più volte, a ritornarvi finché non furono cacciati definitivamente. Dal 1262 Mastino, che dalle circostanze stesse si avviava a divenire l'interprete e l'esecutore più autorevole della volontà del «popolo», organizzato nelle arti, assunse la podesteria della *domus mercatorum*, continuando nel contempo ad affiancare il podestà del comune in veste di capitano del «popolo». Dal 1270 gli subentrò nella podesteria della *domus* il fratello

(130) Simeoni, *La formazione* cit., pp. 189-194. Gli studi del Simeoni restano tuttora fondamentali in merito. Rapidi profili sono tracciati da Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 113-120; Idem, *I della Scala da cittadini a signori*, «Scienza e cultura», 2 (1988), pp. 145-162, e, infine, da Idem, *Formazione e vicende della signoria scaligera*, in *Gli Scaligeri. 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della mostra documentaria allestita dal Museo di Castelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988)*, a cura di G. M. Varanini, Verona, 1988, pp. 3-24. Il volume costituisce, per il numero e la varietà dei contributi, un bilancio degli studi e un punto di partenza per approfondimenti ulteriori.

(131) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. XLIX, doc. 1260 aprile 26; Hagemann, *Documenti sconosciuti* cit., n. 4, docc. 1260 giugno 5 e 8.

venne il favore signorile (142): vi si notano membri di antiche famiglie signorili - da Nogarole -, di altre di consolidata tradizione cittadina - dal Verme -, ed anche di più recenti famiglie, quali i Bevilacqua, le cui fortune erano dovute inizialmente al commercio, ora non più come esponenti delle arti e della *domus*, ma in quanto burocrati e capi militari; ed ancora notai e funzionari: dai Cavalli e Pellegrini ai più tardi Montanari, Montagna e Pompei, immigrati gli ultimi due dal contado (143); accanto ad essi figurano membri di famiglie 'straniere', a testimoniare la crescente 'internazionalizzazione' della corte scaligera (144): i Malaspina, marchesi (145), ma anche i fiorentini Ervari, mercanti (146).

Ai fini della comprensione degli aspetti sociali e politici che caratterizzano il ceto dei *mercatores* ci soffermeremo sui primi decenni postezzeliniani, il periodo che vide l'affermazione del comune di «popolo» e l'incubazione e la formazione della signoria scaligera (147): da ultimo daremo un cenno sulle vicende della famiglia 'mercantile' dei Bevilacqua, a conferma delle ipotesi ora formulate.

(142) Castagnetti, *La Marca* cit. pp. 145-146; G. M. Varanini, *Gli Scaligeri, il ceto dirigente veronese, l'élite internazionale*, in *Gli Scaligeri* cit., pp. 113-124.

(143) *Ibidem*, p. 119.

(144) *Ibidem*, pp. 119-121.

(145) L. Castellazzi, *Spinetta Malaspina (1281 c.-1352) e i Malaspina di Verona nel Trecento*, in *Gli Scaligeri* cit., pp. 125-134.

(146) G. M. Varanini, *La classe dirigente veronese e la congiura di Fregnano della Scala (1354)*, «Studi storici Luigi Simeoni», XXXIV (1984), p. 44.

(147) Nella forte carenza di studi specialistici sulla società del periodo scaligero, che solo assai di recente inizia ad essere oggetto di analisi, ci limitiamo a servirci di alcuni documenti riportanti i nomi degli ufficiali della *domus mercatorum*, e di altri, altrettanto scarsi, concernenti il comune, ribadendo che non intendiamo essere esaustivi.

### 8. «Domus mercatorum» e mercanti dal comune di «popolo» al primo periodo scaligero

Nell'anno 1260, durante la podesteria di Pietro da Lendinara (148), fra i consoli dei mercanti appare Vivaldo di Rodolfino - di Bellando -, un radarolo (149), ambasciatore per il comune nel 1262 al trattato stipulato con Vicenza, Padova e Treviso (150) e presente anche fra l'elenco dei *mercatores* del 1279, del quale subito tratteremo (151). Nel 1260 fra gli statuari, incaricati del rifacimento degli statuti delle arti, si trova Boninsegna di Osella (152), nel 1265 console dei mercanti (153), nel 1279 anziano del comune (154).

Pietro di Cristiano, console dei mercanti nel 1274 (155), è testimone nel 1279 al giuramento del trattato con Trento compiuto dal podestà del comune, da Alberto della Scala e dagli anziani (156); nello stesso anno appare fra i collaboratori di Alberto (157); un altro console del 1274, Girardo di Pietro Mazola, appare fra i *mercatores* del 1279 (158).

La considerazione delle magistrature del comune e della *domus* e di coloro, tutti *mercatores*, che giurarono il trattato

(148) Documenti citati sopra, nota 131.

(149) Varanini, *Un quatemus* cit., p. 87.

(150) F. Lampertico (a cura di), *Statuti del comune di Vicenza, Venezia, 1886*, pp. 245-248, doc. 1262 aprile 23, edito anche in Verci, *Codice diplomatico eceliniano* cit., n. 266.

(151) Cfr. avanti, t. c. note 162-167.

(152) Doc. citato sopra, nota 131.

(153) App., n. 11, 1265 gennaio 28, 29, 30.

(154) Documenti citati sopra, note 135 e 136.

(155) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. LXI.

(156) Doc. citato sopra, nota 136.

(157) Varanini, *Un quatemus* cit., pp. 85-86.

(158) Doc. citato sopra, nota 136.

con Trento del 1279, si presenta, pur nella sua sommarietà, alquanto istruttiva al nostro fine.

Fra i tredici anziani del 1279, oltre ad alcuni corporati (159), sono presenti uno dei membri della famiglia *de Paula* o di Pola (160), già identificati come *campsores*, e Bernardino di Osella, del quale abbiamo detto. Tre di loro, inoltre, compaiono nell'elenco successivo di *mercatores*: sono Antonio di Pellegrino, un radarolo (161); Ognibene di Zoncada e Giovanni *de Beccariis*.

La conferma al trattato con Trento venne giurata il 7 ottobre nella *domus* da Alberto, podestà dei mercanti, dal *sindicus* ovvero rappresentante del consiglio della *domus*, il *borserius* Princivalle (162), da tre consoli dei mercanti - il trattato con Brescia fu giurato anche da un quarto console - e da 67 *mercatores*, per alcuni dei quali possiamo fornire poche notizie.

Girardo Mazola è console dei mercanti nel 1270 (163); Gabriele dei Folcardi appartiene probabilmente alla stessa famiglia di Daniele dei Folcardi, console dei mercanti nel 1270. Sovramonte di Pesina, Grifalcono di Isolo, Tobaldo *co-perius* appaiono fra i collaboratori di Alberto nel 1279 (164). Ed ancora sono presenti i radaroli Antonio di Pellegrino e Vivaldo di Bellando, dei quali abbiamo detto (165); Benvenuto da Paldo è consigliere del comune nello stesso anno (166).

Fra i *mercatores* elencati appaiono qualificati da un mestiere e dall'appartenenza ad un'arte solo 19, meno di un terzo.

(159) Documenti citati sopra, note 135 e 136.

(160) Cfr. sopra, t. c. note 44-53.

(161) Varanini, *Un quaternus* cit., p. 80, nota 23.

(162) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. LXI.

(163) Hagemann, *Documenti sconosciuti* cit., n. 26, 1270 luglio 2.

(164) Cfr. avanti, t. c. note 168-171.

(165) Cfr. sopra, t. c. rispettivamente note 161 e 149.

(166) Doc. citato sopra, nota 135.

Tutti i *mercatores* elencati sono, oltre che mercanti di professione, dei quali, come al solito, non è data la qualifica, gli esponenti più ricchi ed intraprendenti all'interno delle rispettive corporazioni e ne rappresentano gli interessi nella *domus mercatorum*, essi stessi mercanti dei prodotti delle arti.

A differenza di quanto avveniva fra XII e XIII secolo, in questo elenco e in quello di 512 consiglieri del comune, che giurano il trattato con Brescia, precedente di pochi giorni (167), sono qualificati dal mestiere coloro che, in genere, non hanno altra designazione con valore cognominale, potendosi così presumere che molti dei presenti fossero, oltre che mercanti, anche membri delle arti. Una conferma, parziale, in questo senso è data dalla presenza di tre radaroli, tutti qui qualificati da un nome di famiglia - Pellegrini, Bellandi, da Paldo - e nessuno definito come radarolo.

L'elenco dei collaboratori di Alberto del novembre 1279 (168) offre la possibilità di svolgere poche altre osservazioni. Vi figurano personaggi già noti: un membro della famiglia dei Maccacari, già mercanti 'attivi' nel terzo decennio del secolo (169); uno della famiglia di Pola, della quale abbiamo appena parlato (170); uno dei da Paldo, imparentato quasi certamente con il *mercator*-radarolo suddetto (171).

La collaborazione fra Scaligeri e *domus* non si limita all'assunzione dell'ufficio di podestà da parte dei primi, ma si concretizza nella collaborazione politica di persone già rivestenti uffici della *domus*, esercenti l'attività mercantile o variamente legati agli ambienti mercantili. La vicenda della fa-

(167) Doc. citato sopra, nota 135.

(168) Varanini, *Un quaternus* cit., pp. 95-100.

(169) Cfr. sopra, t. c. note 88-89.

(170) Cfr. sopra, t. c. note 46-53 e 160.

(171) Cfr. sopra, t. seguente nota 167.

miglia Bevilacqua è significativa.

I Bevilacqua erano originari del Trentino, abitanti in Ala e dediti al commercio del legname, attività di competenza in Verona della corporazione dei radaroli: in tale commercio rimasero attivi fino oltre la metà del secolo XIV, come mostrano gli acquisti di legname nel Trentino. Essi si stabilirono in Verona nella seconda metà del secolo XIII.

Guglielmo, il primo sufficientemente noto, entrò al servizio degli Scaligeri. Dopo la conquista di Padova e Treviso acquisì la cittadinanza padovana e divenne nel 1332 fattore generale per le due città e i loro distretti. Con il favore signorile ricevette in feudo dalla chiesa vescovile veronese le decime di territori della bassa pianura, presso Minerbe, ove si andava concentrando una parte dei suoi possessi. Dalla chiesa vescovile trentina ottenne la facoltà di riscossione delle decime su ampi territori della diocesi; così dalla chiesa trevigiana.

Morto nel 1335 Guglielmo in Parma, ove era stato inviato dagli Scaligeri, il figlio Francesco, che fu anche giurisperito, ne continuò l'opera, compresa quella del commercio del legname. Nel 1336 egli ottenne dai signori l'investitura del castello di Bevilacqua con la giurisdizione piena sul territorio. Dopo la sconfitta subita dagli Scaligeri nel 1339, ebbe l'incarico di liquidare i loro beni nel Padovano. Francesco e il figlio Guglielmo continuarono ad essere collaboratori degli Scaligeri. Solo con l'assunzione della signoria da parte di Antonio, Guglielmo, già suo tutore, fu posto al bando e si rifugiò presso i Visconti, con i quali collaborò nella conquista dello 'stato' scaligero (172).

(172) G. Sandri, *I Bevilacqua e il commercio del legname tra la val di Fiemme e Verona nel secolo XIV*, I ed. 1940, poi in Sandri, *Scritti cit.*, pp. 421-432; Castagnetti, *La Marca cit.*, p. 149; G. Maroso, *I Bevilacqua: «radaroli» e «milites»*, in *Gli Scaligeri cit.*, pp. 135-142.

## 9. L'età scaligera

L'affermazione della signoria scaligera avvenne, come è noto, con l'appoggio del ceto mercantile e delle corporazioni artigiane, i cui elementi più intraprendenti rientravano fra i mercanti e costituivano gli elementi direttivi della *domus mercatorum*.

Mastino e poi Alberto furono podestà della *domus*; ma è opportuno sottolineare che il potere politico nel periodo postezzeliniano risiedeva nel consiglio dei gastaldioni delle arti. Quando, dopo l'assassinio di Mastino, Alberto divenne signore della città, fu eletto «in capitanium et rectorem gastaldionum misteriorum et totius populi Veronensis» dalla «publica et generalis concio comunis Verone», radunatasi «in capitello mercati fori civitatis Verone, ubi consuetum est concionari» (173); l'atto venne poi inserito negli statuti cittadini (174).

L'ufficio di podestà della *domus* rappresentò un complemento ulteriore, ma non più primario del potere del signore: la *domus* si avviava a divenire un ente amministrativo, che manteneva il controllo e la gestione del mondo economico e che ne costituiva il centro propulsore dello sviluppo. Il potere politico effettivo risiedeva nel signore, che era anche podestà della *domus*, ufficio al quale delegò in seguito un suo vicario.

La *domus* continuò a rimanere intimamente connessa all'organismo del comune, anch'esso ormai avviato a divenire ente amministrativo, non più politico (175), e fu chiamata con

(173) V. Fainelli, *Le condizioni economiche dei primi signori scaligeri*, «Atti dell'Accademia di agricoltura, scienze, lettere di Verona», ser. IV, XIX (1917), app., doc. 1277 ottobre 20.

(174) Sandri, *Gli statuti cit.*, I, II, posta 291, p. 229.

(175) A. I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, IV, Torino, 1981, pp. 451-587.

questo, all'occorrenza, a sopperire ai bisogni dell'erario. Nel 1337, durante la guerra contro Venezia e collegati, per volontà dei signori i beni della *domus* con quelli del comune furono dati in pegno ad un gruppo di cittadini per un prestito concesso, con l'approvazione del *consilium generale comunitatis domus mercatorum*: fra i prestatori segnaliamo un *draperius*, uno *scavezator*, un *merzarius* (176).

La signoria scaligera rese possibile, dopo il periodo ezzeliano e quello della propria formazione, quando Verona era in guerra con le città limitrofe e fuorusciti, la ripresa dei commerci con Venezia e la riapertura della via dell'Adige, controllo e sorveglianza della maggior parte della quale, tuttavia, erano affidati ai Veneziani, come appare dai trattati fra Verona e Venezia degli anni 1274 e 1278, sui quali ci siamo soffermati (177). Ricordiamo ancora il trattato del 1292, uno fra i pochi che, oltre alle questioni tecniche e alle vie di commercio, fornisca notizie sulle merci esportate da Verona: ferro, legname, *folia* - per l'industria tessile e dei cuoi -, miele, cera, pietre - i marmi della Valpolicella? -, cuoi, pece (178); mancano i tessuti. Ma documenti veneziani nominano fra XIII e XIV secolo i tessuti di lana di Verona, con pochi altri noti dell'Italia settentrionale (179). Che l'industria tessile veronese continuasse ad essere presente in Venezia è provato anche dalla concessione della cittadinanza a lavoratori veronesi, per la maggior parte fustagnai e cuoiari (180).

(176) B. Giuliani, *L'anfiteatro di Verona (scavi del 1820-1821). Relazione storica*, Verona, 1880, pp. 154-161, doc. V, 1337 maggio 18. Cfr. Varanini, *Gli Scaligeri* cit., p. 116, e Idem, scheda *ibidem*, pp. 386-387.

(177) Documenti citati sopra, cap. II, note 117 e 118.

(178) Doc. citato sopra, nota 137; cfr. anche il trattato fra Verona e Venezia del 1306: *Statuta civilia* cit., pp. 79 ss.

(179) Hoshino, *L'arte* cit., p. 52.

(180) V. A. Marchesini, *Commercio dei Veneziani nel territorio di Verona*

Di merci non si parla nel progetto del 1310 di escavo di un canale navigabile quale via alternativa a quella del Po, non utilizzabile da Venezia in quegli anni a causa della guerra cosiddetta di Ferrara con la S. Sede (181). Di tessuti, non veronesi, ma di Francia e di città della Lombardia si prevede siano caricate le carovane di almeno 80 carri che devono assicurare nelle due direzioni il trasporto delle merci fra Verona e Bergamo attraverso Palazzolo: nel trattato del 1317 sono descritti in modo dettagliato i compiti che a tale fine Cangrande si assume nei confronti di Venezia (182). Ed infine di tessuti provenienti dai territori soggetti agli Scaligeri - drappi, tele, fustagni, cordelati, velluti... - si vieta l'importazione in Venezia alla vigilia del conflitto con gli Scaligeri (183), conclusosi con la sconfitta della signoria veronese.

Dalla documentazione raccolta da Hoshino abbiamo potuto desumere l'importanza nel secolo XIV dei prodotti dell'industria tessile veronese (184). Una considerazione rapida degli statuti delle arti e di quelli della *domus* (185) sugge-

ai primi tempi della dominazione scaligera (1260-1329). *Studi e ricerche nell'archivio generale di S. M. G. dei Frari in Venezia*, Verona, 1889, pp. 54-55; ed ora R. Mueller, *Veronesi e capitali veronesi a Venezia in epoca scaligera*, in *Gli Scaligeri* cit., pp. 373-374.

(181) G. Soranzo, *La guerra fra Venezia e la S. Sede per il dominio di Ferrara (1308-1313)*, Città di Castello, 1905, app., pp. 262-263, n. 15, 1310 marzo 24; cfr. G. Röscher, *I rapporti tra Venezia e Verona per un canale tra Adige e Po nel 1310 nell'ambito della politica del traffico veneziano*, Venezia, 1979, pp. 21-26.

(182) H. Spangenberg, *Cangrande I. della Scala (1291-1320)*, voll. 2, Berlino, 1892-1895, II, pp. 151-155, doc. 1317 settembre 16.

(183) Simeoni, *Le origini del conflitto* cit., p. 146.

(184) Cfr. sopra, t. c. note 118-119.

(185) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., pp. XXVIII-LXXIII; *Statuta civilia* cit.; B. Vassalini, *La Casa dei mercanti di Verona. Suoi ordini e sue vicende*, Verona, 1927.



risce con immediatezza che le arti direttamente legate o cointeressate all'industria tessile sono prevalenti per numero fra le corporazioni ed occupano lo spazio maggiore nelle disposizioni statutarie della *domus*: buona parte dei mercanti era costituita certamente dai mercanti di tessuti. Primi per importanza i *draperii* o *draparoli*, mercanti di panni di lana, imprenditori e coordinatori delle attività separate (186); accanto ad essi gli *scavezatores*, venditori di panni al minuto, e i *pezaroli*, venditori di stoffe usate e nuove; secondi i *pignolatores*, mercanti di cotone.

Senza entrare ulteriormente nei dettagli dell'organizzazione corporativa, ricordiamo che fra i dieci statuari, incaricati nel 1319 della revisione generale degli statuti delle arti (187) e della *domus* (188), sono presenti due *draperii*, due *scavezatores* e un *pezarolus*; un *pelliparius*, commerciante di pelli; un *rada-rolus*, commerciante di legname; ed ancora un fabbro e un notaio oltre ad uno non qualificato: cinque su dieci, con a capo due *draperii* e due *scavezatores*, sono interessati direttamente alla produzione, al commercio e alla vendita dei tessuti di lana.

Prive ormai di rilevanza politica, nel processo, già accennato, di trasformazione della società e dei ceti dominanti nel secolo XIV, sulle arti, particolarmente sulla loro principale componente, quella delle industrie tessili e del commercio dei loro prodotti, operò anche l'intervento diretto dei signori (189): ricordiamo la concentrazione in una zona apposita, le

(186) M. Fennell Mazzaoui, *L'organizzazione delle industrie tessili nei secoli XIII e XIV: i cotonieri veronesi*, «Studi storici veronesi», XVIII-XIX (1968-1969), pp. 106-112.

(187) Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. 3; ed ora Gasparini, *La «domus mercatorum»* cit., pp. 344-345.

(188) *Statuta civilia* cit., p. 1.

(189) I signori scaligeri si interessarono anche dell'attività di cambio, come attestano due *tabulae* di cambio, a loro appartenenti, documentate negli

«garzarie», di alcune operazioni del processo di fabbricazione dei tessuti, quella appunto della garzatura, della cimatura e delle operazioni di controllo (190), con la creazione del «fondaco del signore» (191). Ed ancora alla metà del secolo l'intervento di Mastino II, che fece decretare, per l'incremento dell'industria, la liberalizzazione dei mestieri per allettare i lavoratori a trasferirsi nella città (192). Ma sulla politica economica degli Scaligeri gli studi, basati su ampie ricerche documentarie e condotti con criteri moderni, sono ancor più carenti che quelli sulla società trecentesca.

Riportiamo per ora l'opinione di Reinhold Mueller circa la debolezza del mercato veronese nei confronti di quello veneziano e la deficienza di un proprio «affermato sistema bancario» (193).

anni 1329 e 1340: C. Cipolla, *Un amico di Cangrande I della Scala e la sua famiglia*, Torino, 1901, p. 16, e G. M. Varanini, *Fattoria e patrimonio scaligero: tra gestione patrimoniale e funzione pubblica*, in *Gli Scaligeri* cit., p. 383.

(190) G. Faccioli, *Le sgarzarie*, «Studi storici veronesi», XV (1965), p. 9 dell'estratto.

(191) Faccioli, *Le sgarzarie* cit., pp. 5-6; G. M. Varanini, *Il «fonticum pannorum» di Cansignorio della Scala*, in *Gli Scaligeri* cit., p. 385.

(192) *Ibidem*, p. 8; Gasparini, *La «domus mercatorum»* cit., p. 346.

(193) Mueller, *Veronesi* cit., pp. 375-376.

## PARTE II. PADOVA, VICENZA E TREVISO

### IV. PADOVA

#### 1. Documentazione e studi

*Negocientes/negociatores/mercatores* non sono presenti in Padova prima degli ultimi decenni del secolo XII: il primo appare nell'anno 1175 (1). A sottolineare la diversità della situazione da quella veronese è sufficiente ricordare che nello stesso anno in Verona è documentata l'esistenza dell'associazione dei mercanti, dotata di propri ufficiali (2).

Le menzioni di *negotiatores* rimangono scarse per Padova anche nel periodo seguente: non disponendo tuttavia di edizioni di documenti né di spogli sistematici effettuati da altri studiosi, siamo costretti ad avvalerci dei pochi elenchi pervenuti di membri dei consigli maggiori dal 1216 al 1254 e di magistrature per il periodo postezzeliniano. Utilizzeremo soprattutto disposizioni di carattere legislativo, quali gli statuti dell'età comunale, editi, e quelli di età carrarese, inediti, ma ampi stralci dei quali sono stati editi ed utilizzati dagli studiosi fra Ottocento e Novecento; ed ancora, gli statuti delle arti, giuntici in redazioni risalenti a periodi diversi: importanti, anche se sono della fine del periodo considerato nel nostro contributo, quelli dell'arte della lana e degli scavezzatori o drappieri. Manca soprattutto uno spoglio completo della documentazione giacente negli archivi cittadini, a parte alcune segnala-

---

(1) M. Roberti, *Le corporazioni padovane d'arti e mestieri. Studio storico-giuridico con documenti e statuti inediti*, Venezia, 1902, pp. 21-27; R. Cessi, *Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova fino a tutto il secolo XIV*, Venezia, 1908, p. 11.

(2) Cfr. sopra, t. c. cap. II, nota 43.

zioni del Cessi (3); solo per il periodo fra XIII e XIV secolo essa è stata esaminata con larghezza da Hyde, che tuttavia non dedica spazio ampio al nostro tema (4).

## 2. La «*fratelia negotiatorum*» nella prima metà del Duecento

All'inizio del secolo XIII appaiono in Padova, come nelle altre città in genere, le corporazioni delle arti o *frateliae*, così denominate nella città (5). Un primo elenco, non completo, che comprende verosimilmente le arti maggiori, è incluso in una posta degli statuti cittadini, la cui redazione è anteriore al 1236 (6). Apre l'elenco la *fratelia* dei *negotiatores*, seguita da quelle dei *peliparii*, *sartores* ed altre dedite alla lavorazione del cuoio. Al di là dello stretto controllo, che la norma prevede, da parte delle autorità comunali sugli esercenti l'arte, a noi interessa comprendere quale realtà economica e sociale indicasse la qualifica di *negotiatores*. La disposizione prosegue menzionando, fra gli oggetti trattati dalle arti, pelli e panni. E' probabile, come appare da altre disposizioni, appresso esaminate, che i tessuti costituissero l'oggetto principale, se non esclusivo, delle merci vendute dai *negotiatores*.

Un'altra posta statutaria coeva (7) prescrive che i venditori di panni - «*mercatores qui vendunt pannos*» - debbano impiegare le misure veneziane, attribuendone sorveglianza e

(3) Cessi, *Le corporazioni* cit., pp. 31 ss.

(4) J. K. Hyde, *Padova nell'età di Dante*, I ed. 1966, tr. ital., Trieste, 1985, pp. 161-162.

(5) Roberti, *Le corporazioni* cit., p. 14.

(6) A. Gloria (a cura di), *Statuti del comune di Padova dal secolo XII all'anno 1285*, Padova, 1873, posta 406.

(7) *Ibidem*, posta 821, inserita nella rubrica dal titolo «*De negotiatoribus pannorum et pignolatorum*» (p. 271).

responsabilità agli ufficiali dell'arte, *gastaldiones mercadentium*: poiché nessun'altra arte per il periodo è espressione di mercanti, non resta che identificare la *fratelia* dei *negotiatores* con quella dei «*mercatores qui vendunt pannos*».

La prescrizione dell'uso di misure veneziane mostra nel contempo la subordinazione o quanto meno la finalizzazione dell'economia padovana al mercato veneziano, aspetto accentuato da analoghe prescrizioni concernenti l'arte dei lavoratori il cuoio, sviluppata in Padova forse più delle altre, dal momento che a loro era permesso tenere aperte le *stationes* anche nei giorni festivi (8). A *stationes* di *negotiatores* è pure accenno negli statuti più antichi (9).

La situazione, anche legislativa, muterà nella seconda metà del secolo XIII con la costituzione, lo sviluppo e l'affermazione dell'arte della lana. Esaminiamo per ora gli elenchi dei consigli maggiori del comune per constatare l'eventuale presenza di mercanti, avvertendo che la terminologia, ben lungi dall'essere chiara, rende più difficile che per le disposizioni legislative la comprensione della realtà economica e sociale, fenomeno questo presente anche nel periodo posteriore, la cui spiegazione può essere rintracciata nel tardo affacciarsi di un ceto propriamente mercantile e nell'incapacità, per i periodi precedenti, di conseguimento di una decisa influenza e tanto meno affermazione sul piano politico. Ciò risponde alle caratteristiche dell'economia padovana, basata sul possesso fondiario, sul prestito e sull'esercizio delle professioni, anzitutto quelle di notaio e di giudice (10).

(8) *Ibidem*, posta 556.

(9) *Ibidem*, posta 762 ante 1236.

(10) Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 98-105, 120-122; S. Collodo, *Credito, movimento della proprietà fondiaria e selezione sociale a Padova nel Trecento*, «Archivio storico italiano», CXLI (1983), pp. 3-72, ribadito in S. Collodo, *Si-*

La prima lista di membri dei consigli maggiori del comune è del 1216 (11). Siamo nel periodo della prima fase della lotta antimagnatizia con la promulgazione negli anni 1215-1216 dei primi statuti contro i *domini* che detengono giurisdizioni e castelli nel contado (12). Fra i 563 consiglieri appaiono due *draperii* e cinque *merzatores*, nessun *negotiator* o *mercator*.

I *draperii* sono venditori all'ingrosso e al minuto di panni (13). Venditori al minuto e piccoli commercianti sono i *merçatores*, forse in questo caso specifico identificabili con *negotiatores* e *mercatores*, cioè con i rivenditori di pezze intere di tessuto, per lo più forestiere; poiché la vendita propriamente al minuto ovvero al ritaglio, *ad retaium*, sarà prerogativa, più tardi, dei *draperii* o *scaveçatores*. Nell'elenco delle arti anteriore al 1236, sopra citato, e in elenchi posteriori è presente l'arte dei *merçarii*, mentre nell'elenco del 1287, come vedremo, compare quella dei *draparoli*.

Fra i 270 consiglieri del 1235 appare un solo *merzator*, sono assenti *negotiatores* e *mercatores* (14). Nel 1252, in pieno dominio ezzeliniano, sono elencati cinque *draperii*, quattro *negotiatores* e un *merçator*; due anni dopo cinque *draparoli*, tre *negotiatores* e due *merçarii* (15).

---

gnore e mercanti. Storia di un'alleanza a Padova nel Trecento, «Nuova rivista storica», LXXI (1987), p. 493.

(11) R. Predelli, *Documenti relativi alla guerra del castello di amore*, «Archivio veneto», n. ser., XV (1885), pp. 439-444, n. 3, 1216 aprile 13 ss.; cfr. Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 99-100.

(12) Castagnetti, *I conti* cit., p. 148.

(13) Collodo, *Signore* cit., p. 513.

(14) M. Pozza, *Un trattato fra Venezia e Padova ed i proprietari veneziani in terraferma*, «Studi veneziani», VII (1983), pp. 26-29, doc. 1235 settembre 9.

(15) Archivio di Stato di Cremona, *Comune*, perg. 1795, 1252 aprile 2, edita parzialmente in Simeoni, *Nuovi documenti* cit., pp. 268-269; Archivio di Stato di Cremona, *Comune*, perg. 1794, 1254 ottobre 19; cfr. Hyde, *Padova* cit.,

Di un commercio con un raggio di diffusione esterno è possibile parlare per l'età altomedievale e la prima età comunale in relazione alla produzione e alla lavorazione del lino. Già all'inizio del secolo XI gli abitanti di Piove di Sacco - al centro di un territorio particolarmente adatto per tale industria, ricco com'è di acque - si obbligarono nei confronti del duca di Venezia a corrispondere 200 libbre di lino come corrispettivo dell'esenzione dei dazi da pagare in Venezia (16).

Un documento del 1219 (17) mostra un giudice del comune di Verona, un console dei mercanti e un converso del monastero di S. Michele in Campagna concedere in locazione stazioni sul mercato di s. Michele e s. Giustina, che si svolgeva nel primo autunno, ad alcuni *mercatores Padue*, in rappresentanza di tutti coloro che erano del *misterium* - il termine è veronese - *linarorum Padue*. Ma se esaminiamo le località di provenienza dei *mercatores* che ricevono la concessione, ci accorgiamo che essi sono quasi tutti originari di Piove di Sacco: solo nella prospettiva degli ufficiali veronesi essi potevano essere considerati semplicemente come padovani (18).

Se nei secoli altomedievali e nella prima età comunale mancano a Padova i *negociantes* di professione, esercitanti un commercio di lungo raggio, come a Verona, ad esempio, tra Venezia e le regioni dell'entroterra, dal momento che i Padovani come i Vicentini potevano controllare, al massimo, le ac-

---

pp. 45-46, e Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 103-104.

(16) A. Gloria (a cura di), *Codice diplomatico padovano dal secolo VI a tutto l'undecimo*, Venezia, 1877, n. 82.

(17) L. Simeoni, *Dazii e toloni di diritto privato a Verona*, I ed. 1907, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), app., n. 7, 1219 ottobre 4, riedito *infra*, app., n. 6.

(18) Sui linaroli si veda Hyde, *Padova* cit., p. 51.

que del Brenta e del Bacchiglione, poiché la via dell'Adige era saldamente in mano a Veronesi e Veneziani fino al periodo ezzeliniano, mancò anche e soprattutto nel secolo XII e per lunga parte del XIII l'avvio dell'unica attività industriale che potesse fornire il supporto per un'espansione commerciale, quella dell'industria tessile. A riprova possiamo segnalare l'assenza in genere dalla documentazione padovana di riferimenti a gualchiere e folloni, strumenti indispensabili per l'avvio di un'attività tessile non locale ed artigianale. Tali opifici iniziano ad essere documentati nel secolo XIII: attestazioni sporadiche iniziano dal 1232 (19).

Dalla metà del secolo appaiono in atto concentrazioni di mulini, con folloni, a sud-est della città: fra coloro che li gestiscono, su commissione del comune, sono presenti personaggi appartenenti a famiglie di notabili locali (20). Risale al 1273 una concessione in merito da parte del comune padovano rivolta ad un monastero (21). Alcuni anni dopo, in disposizioni statutarie si parlerà di panni follati (22); nel Padovano, oltre che nel Trevigiano, saranno portati a follare i tessuti da Venezia, come è documentato per l'anno 1292 (23); ed ancora, nel 1308 le autorità comunali emettono direttive specifiche per l'edificazione di folloni in città e il loro funzionamento (24). Ma su questo aspetto ci soffermeremo nuovamente fra poco in relazione allo sviluppo dell'industria della lana.

(19) S. Bortolami, *Acque, mulini e folloni nella formazione del paesaggio urbano medievale (secoli XI-XIV): l'esempio di Padova*, in *Paesaggi urbani* cit., p. 311.

(20) *Ibidem*, pp. 312-313.

(21) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 35, nota 3.

(22) Gloria, *Statuti* cit., posta 825/1.

(23) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 37.

(24) *Ibidem*, pp. 42 e 81-82, n. 3, anno 1308.

### 3. Lo sviluppo dell'industria della lana

La costituzione e lo sviluppo dell'industria della lana in Padova avvengono nella massima parte per volontà ed iniziativa pubbliche. Già nel 1265 una disposizione statutaria impegnava il podestà ad adoperarsi per far sorgere nella città l'industria della lana e dei pignolati, che invero già esisteva, sia pure in forme modeste (25). Contemporaneamente erano adottati provvedimenti di esenzione fiscale per attirare i lavoratori forestieri (26); fra questi rimane notizia documentaria di artigiani veronesi (27); poche per commercianti forestieri di tessuti (28), in quanto, come avveniva di regola - si ricordi il caso di Bologna -, il commercio era riservato ai locali.

Negli anni settanta le autorità comunali dettarono disposizioni statutarie specifiche sulla tecnica di produzione dei tessuti (29): l'imposizione di misure locali nella tessitura e nell'orditura serviva ad «individualizzare», osserva il Cessi (30), i tessuti e ad indicarne la provenienza.

Nel 1269 appare l'arte dei drappieri, ovvero dei venditori di tessuti (31), aggregata e subordinata gerarchicamente alla fraglia dei *negotiatores* (32). Nel 1287, infine, appare costituita

(25) Gloria, *Statuti* cit., posta 1207.

(26) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 32.

(27) Bortolami, *Acque, mulini* cit., p. 311.

(28) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 33, nota 4.

(29) Gloria, *Statuti* cit., posta 825/1.

(30) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 39.

(31) Collodo, *Signore* cit., p. 512. Cfr. uno statuto del 1287: Roberti, *Le corporazioni* cit., p. 121, n. 11.

(32) Collodo, *Signore* cit., p. 513. La fraglia dei drappieri è assente dall'elenco approvato dal comune nell'anno 1287, elenco citato alla nota seguente. Si ha notizia per l'anno 1280 della *fratulea texatorum*: Bortolami, *Acque, mulini* cit., p. 310, nota 145.

l'arte dei lavoratori della lana, la *fratalia lanariorum*, sia pure ultima in un elenco di 36 *frataliae* (33): al secondo posto, invece, subito dopo l'arte dei notai, appare quella dei *mercatores*, cioè dei venditori di tessuti di provenienza straniera o indigena (34).

Nel 1301 (35) disposizioni dettagliate vennero emanate per la vendita dei panni di lana e dei pignolati presso il palazzo del comune. La collocazione delle *staciones* era minuziosamente prescritta. Veniamo a conoscere l'esistenza della *fratalia negotiatorum*, comprendente i *mercatores pannorum* cittadini. Era permessa l'attività anche ai mercanti forestieri, limitata nel tempo e soggetta alla volontà dei gastaldioni dell'arte. I *mercatores pannorum/negotiatores* potevano vendere pezze intere, straniere e locali; ma anche al minuto, in altro luogo del mercato: questa seconda attività pose in crisi quella dei drappieri o scavezatori, che riapparvero in quanto corporazione solo verso la fine del secolo, quando ottennero l'attribuzione della rivendita al dettaglio (36). La *fratalia negotiatorum*, coincidente con i mercanti di panni, è ricordata di nuovo nel 1331 (37).

Una disposizione dell'anno 1329 mostra l'importanza economica che vanno assumendo i *mercatores pannorum* (38): una

(33) Roberti, *Le corporazioni* cit., p. 122, n. 14, anno 1287.

(34) Per la considerazione in un quadro generale dell'elenco delle *frataliae* di Padova rispetto ad elenchi analoghi di altre città si veda A. I. Pini, *Le arti in processione: professioni, prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia padana medievale*, in Idem, *Città, comuni* cit., p. 274.

(35) Cessi, *Le corporazioni* cit., pp. 80-81, n. 2, anno 1301.

(36) Collodo, *Signore* cit., p. 514.

(37) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 45, nota 3.

(38) B. Cessi, *Gli statuti padovani durante la dominazione scaligera in Padova*, «Atti dell'Accademia scientifica veneto-trentino-istriana», II (1907), p. 118.

norma statutaria, relativa all'obbligo della distruzione di monete false, si rivolge, oltre che agli ufficiali del comune, ai cambiatori (39), agli orefici, ai prestatori di denaro e ai *mercatores pannorum*. Nello stesso anno, probabilmente per influenza veronese, viene concesso il ricorso alla procedura sommaria per le cause concernenti mercanti (40).

Va sottolineato che, se è indubbio che i mercanti sono per lo più da identificare con i *mercatores/negotiatores* di tessuti di lana, per cui questi costituiscono tutta o in netta prevalenza la *fratalia negotiatorum*, è altrettanto indubbio che esistevano mercanti, anche di grosso peso, che commerciavano in altre merci, come possiamo desumere dagli statuti delle arti: in quelli degli speciali sono ricordati i grandi mercanti, «*mercatores in magnitudinem*!» (41); in quelli dei marangoni i mercanti di legname (42), che sono nominati anche in una disposizione statutaria del 1316 (43).

#### 4. La presenza politica delle arti in periodo postezzeliniano

L'economia padovana rimase a lungo, anche dopo la costituzione dell'arte della lana - si ricordi la sua menzione per ultima nell'elenco del 1287 -, legata ad attività artigianali 'tradizionali' di trasformazione dei prodotti del contado. Lavo-

(39) Collodo, *Signore* cit., p. 493, rileva la costituzione della fraglia dei cambiatori.

(40) Roberti, *Le corporazioni* cit., pp. 111 e 126; cfr. Collodo, *Signore* cit., p. 493.

(41) Roberti, *Le corporazioni* cit., p. 234; cfr. M. A. Zorzi, *L'ordinamento comunale padovano nella seconda metà del secolo XIII*, «Miscellanea di storia veneta», ser. IV, III, Venezia, 1930, p. 25.

(42) Roberti, *Le corporazioni* cit., pp. 213 e 219.

(43) *Ibidem*, p. 119.

ratori delle pelli e del cuoio e commercianti dei loro prodotti, ad esempio, assieme ai sarti rivestirono ruoli politici primari nella nuova organizzazione del comune di «popolo», quale venne a strutturarsi nella seconda metà del secolo XIII, dopo la fine del dominio ezzeliniano.

Il governo fu affidato ad un collegio di anziani, composto da otto rappresentanti delle arti e da quattro della Comunità, la quale rappresentava «il complesso... di tutti i *cives* godenti giuridicamente dei diritti politici di cittadinanza» (44); fra gli ultimi veniva scelto lo *iudex ancianorum*, di solito un giudice di professione, che era il presidente del collegio.

Non disponendo, al momento, di altra documentazione, ci limitiamo a fornire alcune indicazioni relative alla magistratura di anziano rivestita da alcuni corporati: nel 1263 un *negociator*, un *sartor*, un *peliparius* e un *calegarius* (45); nel 1283 un *peliparius*, un *calegarius* e un *sartor* (46); nel 1284 un *peliparius*, un *cerdo* o calzolaio, un *sartor* (47); nel 1288 un *coreçarius* e un *sartor* (48); nel 1293 un *tabernarius* (49). E' facile constatare che *negotiatores/mercatorès* e *draperii* non sono certo prevalenti fra i rappresentanti delle arti nella massima magistratura del comune.

(44) Zorzi, *L'ordinamento* cit., p. 10.

(45) Roberti, *Le corporazioni* cit., p. 198.

(46) A. Medin, *I documenti originali dei primi acquisti di Padova nel Polestino e i suoi rapporti con l'abbazia della Vangadizza sulla fine del secolo XIII*, «Memorie del r. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti», XXVII (1907), n. 1, 1283 agosto 14 e documenti seguenti.

(47) Hyde, *Lendinara* cit., n. 1, 1284 giugno 30.

(48) Minotto, *Acta et diplomata* cit., II, *Documenta ad Belunum, Ceneam, Feltria, Tarvisium spectantia*, p. 122, doc. 1288 giugno 18.

(49) A. L. Trombetti Budriesi, *Beni estensi nel Padovano: da un codice di Albertino Mussato del 1293*, «Studi medievali», ser. III, XXI (1980), pp. 212-213, doc. 1293 settembre 7.

Sono presenti, invece, oltre a giudici e a notabili cittadini, anziani per la Comunità, i notai, che a Padova sono inseriti fra le arti e ne vanno assumendo in modo sempre più deciso la guida politica (50).

Le arti in Padova non raggiunsero l'autonomia politica, quale fu conseguita in Verona, per un periodo non lungo, dal consiglio dei gastaldioni. Il controllo delle magistrature comunali, soprattutto del collegio degli anziani, divenne uno dei punti di scontro fra le arti e i rappresentanti 'tradizionali' della Comunità, la cui parte politica attiva era composta da cittadini possidenti, uomini di legge, prestatori di denaro, vassalli di chiese e monasteri, nonché, a volte, da famiglie 'magnatizie', i quali tutti trovavano la loro migliore e più efficace espressione nel collegio dei giudici. Questi ceti, che rappresentavano la continuità fra la società preezzeliniana e quella postezzeliniana, dovettero affrontare l'ascesa progressiva in campo politico delle arti, guidate dalla corporazione dei notai.

Lo scontro tra esponenti della Comunità ed arti si accentuò fra XIII e XIV secolo, contribuendo alla crisi del comune padovano, premuto anche dal ceto signorile e dai gruppi e dalle famiglie a questo affiancatisi per potenza e per costume di vita sociale e politica. Se a ciò si aggiunge la costante minaccia scaligera e l'isolamento 'internazionale', possiamo comprendere l'affermarsi del regime signorile (51).

Evidente ed immediata appare la differenziazione dall'esperienza veronese, in particolare per quanto concerne i mercanti: a Padova non solo non vi sono mercanti nell'alto medioevo, ma i pochi documentati in età comunale rimangono confinati nell'ambito specifico delle arti, con poca possibilità di influenza nel campo politico, nonostante che, come ha mostrato

(50) Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 125-127.

(51) *Ibidem*, pp. 128-129, 140-143, 151-152.

Hyde, tra XIII e XIV secolo alcuni esponenti dell'arte dei *negotiatores* avessero raggiunto una posizione sociale che, in alcuni casi, poteva essere equiparata a quella di notai e perfino di giudici (52). Ed anche quando le arti raggiunsero un peso politico ragguardevole - non mai decisivo, poiché il loro processo di affermazione politica si interruppe -, quella dei mercanti non ne assunse la guida, compito svolto dalla corporazione dei notai.

### 5. L'intervento signorile per l'arte della lana

All'indomani dell'affermazione della signoria carrarese, attuata con il concorso determinante dei collegati antiscaligeri, fiorentini e veneziani, il nuovo signore concesse libertà di commercio dei tessuti ai mercanti stranieri, con la facoltà anche di rivendita al minuto, facilitandone il commercio con l'equiparazione dei tessuti alle vettovaglie, *victualia*, ovvero ai generi di prima necessità (53).

Nei due decenni seguenti, particolarmente durante la signoria di Ubertino da Carrara, l'arte della lana, decaduta ormai, venne riorganizzata. Per quanto tacciono i documenti diretti, un indizio indiretto è dato dal fervore di iniziative, approvate o concesse dal signore, per l'edificazione di folloni, alcune ad opera di Fiorentini (54). Nel 1360 uno statuto regolamentò l'attività dei sensali dell'arte, i messeti (55); l'anno dopo compare il primo rettore dell'arte della lana, un uomo di legge,

(52) Hyde, *Padova* cit., pp. 161-162.

(53) G. Beda, *Ubertino da Carrara signore di Padova*, Città di Castello, 1906, pp. 168-169; cfr. Cessi, *Le corporazioni* cit., pp. 45-46.

(54) *Ibidem*, pp. 46-47.

(55) *Ibidem*, p. 47.

in genere (56), al quale, con l'assistenza dei gastaldioni, fu affidata nel 1365 la giurisdizione in materia specifica, con la facoltà di istruire processi sommari (57), una pratica questa già attuata dal comune in Verona fin dalla costituzione della *domus mercatorum* all'inizio del Duecento. L'arte della lana si avviava a divenire il centro della vita economica della città: i lanaioli furono insieme imprenditori e mercanti, con una propria organizzazione, che li distingueva dalle altre attività mercantili (58).

In Padova la fraglia dei lanaroli rimase un'arte, non si fuse nella *communitas/universitas* di tutti i mercanti, mantenendone un ruolo direttivo; né tantomeno si costituì l'*universitas mercatorum*, come in Verona (59) o in Milano (60), le cui competenze investivano tutta l'attività economico-commerciale e che in età comunale avevano assunto un ruolo anche politico (61). In Padova l'arte si affermò tardi, senza che vi fosse stata una adeguata preparazione anteriore mercantile e manifatturiera; poi, con il sostegno dei signori (62), il mercante-imprenditore di tessuti dominò il mondo economico trecentesco ed assunse rilievo notevole nell'ambito sociale.

Sulla scorta dei recenti contributi della Collodo, possiamo segnalare la presenza fra i mercanti di lana di famiglie di an-

(56) *Ibidem*, p. 48.

(57) *Ibidem*, p. 49. Il procedimento sommario era già stato concesso per le cause dei mercanti nel 1329: sopra, t. c. nota 40.

(58) Collodo, *Signore* cit., p. 511.

(59) Cfr. sopra, capp. II e III.

(60) G. Martini, *L'«universitas mercatorum» di Milano e i suoi rapporti col potere politico (secoli XIII-XV)*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan. I. Medioevo*, Firenze, 1980, pp. 237 ss.

(61) *Ibidem*, pp. 219 ss. per Milano; di Verona abbiamo detto.

(62) Collodo, *Signore* cit., pp. 511 e 515 ss..



tica tradizione comunale, come i Capodilista, destinati ad ulteriori fortune (63). Vi si inserirono famiglie di tradizione artigianale (64), altre di tradizione notarile, come i Plombioli: Francesco Plombioli fu *fonticarius* del signore ed ancora anziano del 'popolo' nel 1388 (65).

Un figlio di un immigrato dal territorio veronese, precisamente da Legnago, Giovanni di Boniverto Naseri, proprietario fondiario e prestatore di denaro, fu attivo nel commercio tessile anche nel distretto padovano, a Montagnana: svolse incarichi per il signore e suo figlio Bonaccorso entrò nel consiglio (66).

Altre famiglie, assai modeste, poterono affermarsi a livello politico. I Lion iniziarono la loro ascesa con la gestione a livello delle gualchiere delle Torricelle e la partecipazione finanziaria al fondaco signorile (67): fecero parte del consiglio del signore, attestato nel 1372 (68).

Nello stesso periodo era costituito il fondaco del signore, la cui esistenza è documentata per la prima volta nel 1359 (69): in esso venne accentrato il grande commercio, avente per oggetto prevalente i prodotti dell'industria tessile (70), che ini-

(63) *Ibidem*, p. 517.

(64) *Ibidem*, p. 515.

(65) *Ibidem*, pp. 516 e 526.

(66) *Ibidem*, p. 519; Collodo, *Credito* cit., pp. 42-45; S. Collodo, *La pratica del potere a Padova nel secondo Trecento*, in *Studi di storia medioevale e di diplomatica*, IX, Bologna, 1987, pp. 111-133.

(67) Collodo, *Signore* cit., pp. 520 e 525.

(68) G., B. e A. Gatari, *Cronaca carrarese*, RIS, II ed., XVII/1, a cura di A. Medin e G. Tolomei, Città di Castello, 1931, pp. 63-64, 1372 luglio. Cfr. Castagnetti, *La Marca* cit., p. 152.

(69) Collodo, *Signore* cit., p. 523.

(70) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 50; B. G. Kohl, *Government and society*

ziano a sostituire quelli importati; gli opifici si moltiplicano: gualchiere, lavatoi, tiratoi; sorge la garzeria (71); i lavoratori stranieri sono invitati nella città (72).

Nel 1368, con l'approvazione del signore, venne redatta la prima parte degli statuti dell'arte della lana, integrati con aggiunte degli anni 1379 e 1384 (73): all'arte spetta la direzione delle attività 'tecniche' per la produzione dei tessuti, compiute, ad esempio, da tessitori, purgatori, follatori, tiratori, garzatori, cimatori, tintori, ivi inclusi i messeti (74); vengono compresi sotto il controllo dell'arte anche i commercianti di tessuti al minuto, gli scavezzatori o drappieri (75), che pure alla fine del secolo si danno propri statuti (76). Se una corrispondenza con la situazione veronese è possibile avanzare, l'arte della lana può essere avvicinata a quella dei drappieri, che a Verona sovrintende anch'essa alle varie fasi ed alle arti 'minori' relative alla lavorazione della lana, più numerose tuttavia e complesse.

Verso la fine del secolo, nel periodo di crisi della signoria carrarese, l'arte della lana si rafforza: nel 1390 viene ad essa affidato l'ufficio della sensaria; il fondaco dei panni, già del signore, passa in sua proprietà e vi è trasferita la sede dell'arte stessa (77).

in *Renaissance Padua*, «The journal of Medieval and Renaissance Studies», II (1972), pp. 211-213; Idem, *Carrara Francesco da, il Vecchio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XX, Roma, 1977, p. 651.

(71) Cessi, *Le corporazioni* cit., pp. 50-51.

(72) *Ibidem*, p. 49, doc. 1365 ottobre 25.

(73) Collodo, *Signore* cit., pp. 497-502, per l'analisi del codice statuario, una cui redazione è stata edita da Cessi, *Le corporazioni* cit., pp. 103-165.

(74) *Ibidem*, pp. 136-139.

(75) *Ibidem*, p. 134, n. 96; p. 136, n. 103; p. 162, n. 200.

(76) *Ibidem*, pp. 167-172, app. II, Statuto della fraglia degli scavezzatori di panni, anno 1395.

(77) *Ibidem*, p. 53.

L'espansione dell'industria tessile padovana nella seconda metà del secolo XIV è confermata dalla comparsa sui mercati forestieri dei suoi prodotti: nel 1388 a Reggio, nel 1396 a Bologna, nello stesso periodo a Vicenza (78). Il mercante di panni, già distributore dei prodotti stranieri, è divenuto ora imprenditore ed esportatore, con la protezione e l'impulso dapprima del signore stesso (79); il rivenditore al minuto o scavezzatore o drappiere è a lui subordinato e in netta decadenza, anche per numero di addetti (80).

(78) Hoshino, *L'arte* cit., p. 58.

(79) Collodo, *Signore* cit., pp. 514 ss. e *passim*.

(80) Cessi, *Le corporazioni* cit., p. 55.

## V. VICENZA

### 1. L'assenza dei «mercatores» nella società cittadina fino alla prima età comunale

La società cittadina vicentina (1) non conobbe la presenza, né come ceto né come singoli, dall'alto medioevo alla prima età comunale di *mercatores*, avvicinati per consistenza economica e prestigio sociale a quelli esistenti nelle città di tradizione 'lombarda', Verona compresa.

*Negocientes/negociatores/mercatores* non sono mai documentati direttamente (2). Né vale la considerazione della scarsità documentaria. La riprova è fornita da una clausola presente nei contratti agrari, che costituisce il solo riferimento indiretto ai *negociatores*, ricordati, appunto, in modo generico e collettivo: dopo il divieto intimato all'affittuario che, nel caso di vendita del diritto utile, cioè del diritto di fitto, non ceda i terreni ad enti o persone potenti, divieto diffuso per l'epoca (3), nella documentazione locale appare la clausola che esclude dal divieto - rendendo quindi loro possibile l'acquisto -

(1) Un profilo delle vicende di Vicenza dall'età postcarolingia alla prima età comunale si legge ora in A. Castagnetti, *Vicenza nell'età del particolarismo: da comitato a comune (888-1183)*, in *Storia di Vicenza. II. L'età medievale*, a cura di G. Cracco, Vicenza, 1988, pp. 25-58.

(2) La documentazione vicentina, edita ed inedita, è raccolta da G. Gualdo, *Contributo per un Codice diplomatico vicentino*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1953-1954, voll. 2, II, *Raccolta di documenti vicentini editi ed inediti dall'anno 974 all'anno 1183*.

(3) A. Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi medievali», ser. III, XIII (1972), p. 136; Idem, «*Ut nullus*» cit., p. 41.

oltre che i *rustici*, come di consueto, i *negociatores*. Tale precisazione, diffusa e insistente (4), anche fra contraenti privati (5), riflette la scarsa incidenza nell'ambito economico, sociale e tanto più politico, dei *negociatores* vicentini, che non possono certamente essere posti sullo stesso piano di quelli presenti nelle città maggiori di tradizione 'lombarda', nelle quali essi appartenevano ai ceti dominanti della società precomunale e comunale; i commercianti vicentini, se pur esistettero, vanno dunque considerati, ancora per il secolo XII, quali commercianti con raggio di azione a livello locale, non interregionale o internazionale.

## 2. Il mancato sviluppo dell'industria tessile

La relativa 'immobilità' della società vicentina sotto l'aspetto dell'evoluzione economica e sociale è confermata anche dalla scarsa presenza nella documentazione - il che non significa che non esistessero, ma solo che erano economicamente, socialmente e politicamente non rilevanti - dei ceti artigianali, particolarmente di quelli dediti alle professioni più dinamiche e lucrose, quali erano in età comunale gli addetti

(4) Gualdo, *Raccolta* cit., n. 40, 1099 maggio 4; n. 47, 1113 aprile 9; n. 65, 1129 marzo 5; n. 75, 1135 marzo 17; n. 78, 1143 maggio 15; n. 79, 1145 febbraio 2; n. 97, 1161 febbraio 3; n. 99, 1162 febbraio 9; n. 102, 1166 febbraio 28; n. 110, 1169 aprile 13; n. 112, 1170 febbraio 5; n. 115, 1170 agosto 17; n. 118, 1171 maggio 10; n. 120, 1171 dicembre 8; nn. 121-122, 1171 dicembre 29; n. 136, 1175 aprile 16; n. 141, 1176 ottobre 10; n. 142, 1177 gennaio 19; n. 143, 1177 marzo 3; n. 154, 1180 gennaio; n. 155, 1180 marzo 13; n. 156, 1180 giugno 3; n. 163, 1182 marzo 30; n. 164, 1182 luglio 15; n. 166, 1183 novembre 14; nn. 167-170, 1182 novembre 21; n. 171, 1183 maggio 22; n. 172, 1183 giugno 13.

(5) *Ibidem*, n. 147, 1178 aprile 17; n. 149, 1179 febbraio 5; n. 151, 1179 marzo 17.

alla lavorazione e al commercio dei tessuti, anzitutto della lana. Rileviamo ancora che nella documentazione vicentina del secolo XII non si rinviene menzione della presenza di gualchiere per la follatura dei panni, né di corporazioni dedite alle varie fasi della lavorazione dei tessuti.

La prima corporazione della quale abbiamo notizia per Vicenza è quella dei calzolari, *cerdones*, che mostra alla fine del secolo XII un raggio di azione esterna all'ambito locale: nel 1194 un *vilicus* ovvero rappresentante del *ministerium* dei *cerdones* di Vicenza ottiene di poter erigere 50 *stationes* sul mercato veronese di s. Michele e s. Giustina (6).

## 3. L'arte dei mercanti (1230)

Nei primi decenni del secolo XIII inizia ad apparire sporadicamente nella documentazione vicentina qualche *negotiator*, non in posizione di rilievo (7). L'arte dovette costituirsi in quel periodo poiché nell'anno 1230 fra coloro che giurano di seguire il podestà e di ottemperare agli accordi conclusi in un trattato fra Vicenza e Padova appaiono due *gastaldiones mercatorum* (8).

Poca cosa, tuttavia, doveva essere ancora il commercio vi-

(6) App., n. 3. Cfr. anche sopra, t. c. cap. IV, nota 17.

(7) E. Caliaro, *Movimenti di capitale e lotte politiche a Vicenza tra XII e XIII secolo (1184-1222) (sulla base di 122 documenti trascritti e pubblicati)*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1980-1981, n. 64, 1207 ottobre 30; S. Dal Cero, *Proprietà di cittadini e di contadini a Vicenza fra XII e XIII secolo (1188-1222) sulla base di 130 documenti del fondo di S. Bartolomeo di Vicenza*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1981-1982, n. 63, 1214 agosto 31; n. 88, 1217 giugno 26.

(8) Lampertico, *Statuti* cit., p. 70, doc. 1230 luglio 2.

centino, limitato essenzialmente alla distribuzione interna dei prodotti locali e di quelli 'esteri'. Se noi scorriamo la documentazione veneziana del terzo decennio del secolo XIII, relativa alle guarentigie, già utilizzata per Verona, non riscontriamo la presenza di mercanti vicentini - sono assenti anche i Trevigiani e i Padovani: l'assenza degli ultimi potrebbe trovare giustificazione nello stato di ostilità esistente fra Padova e Venezia nel periodo -; le tre menzioni di un Vicentino concernono l'importazione di sale (9).

Quanto detto conforta l'interpretazione che, a parer nostro, va fatta della presenza della fraglia dei mercanti nelle disposizioni statutarie del 1264. La fraglia dei mercanti, dopo quella dei giudici e dei notai - a Vicenza anch'essi inclusi fra le «arti» -, ha diritto ad eleggere uno degli otto anziani che con altri quattro, eletti dai non corporati, rappresentavano il massimo organo collegiale politico (10). Altre poste statutarie suggeriscono l'identificazione immediata fra *mercatores* e venditori di tessuti al minuto (11); al *mercator* è fatto divieto di entrare in rapporti di lavoro, *societas*, con un sarto (12), disposizioni che vengono richiamate un secolo dopo negli statuti dell'arte dei mercanti di panni (13). Un documento privato,

(9) Predelli, *Il Liber* cit., n. 120, 1224 aprile 11; n. 126, 1224 aprile 23; n. 324, 1225 settembre 27.

(10) Lampertico, *Statuti* cit., p. 63.

(11) *Ibidem*, p. 229, rubrica *De panno vendendo*: «Statuimus quod nemo vendat pannum de lana et pignolatum ad scavezandum in aliquo loco, nisi sub stacionibus mercatorum de pannis, exceptis in foris annualibus, et qui contrafecerit perdat pro banno C soldos denariorum Veronensium pro quolibet et pro qualibet vice».

(12) *Ibidem*, pp. 177-178.

(13) A. Capparozzo (a cura di), *Statuto dei mercanti drappieri della città di Vicenza*, Vicenza, 1879, pp. 16-17, 19-20 (per gli scavezatori) e pp. 21-22 (per il divieto di fare società con i sarti); lo statuto è dell'anno 1348.

anteriore di alcuni decenni, fa riferimento esplicito alle *stationes mercatorum pannorum* (14).

Alcuni statuti riportano elenchi delle fraglie alle quali spetta l'elezione di un anziano, dapprima in numero di otto, poi di dodici: sempre presente è quella dei mercanti, elencata subito dopo quelle dei giudici e dei notai (15); parimenti essa compare negli elenchi delle corporazioni concernenti le modalità di svolgimento delle processioni cittadine (16).

#### 4. L'arte della lana nel secolo XIV e i mercanti

Nella seconda metà del secolo XIII iniziano ad apparire nella documentazione le menzioni di folloni (17). Più tardi, verso il terzo e il quarto decennio del secolo XIV cominciano ad essere documentati *magistri a lana* e artigiani impegnati nei processi di lavorazione dei tessuti, dai *tinctores* ai *follatores* (18), nello stesso periodo in cui viene adottato, nell'anno 1330, dalle autorità comunali il primo provvedimento legislativo inteso ad offrire protezione alla produzione locale nei confronti

(14) G. B. Zanazzo, *L'arte della lana in Vicenza (secoli XIII-XV)*, «Miscellanea di storia veneta», ser. III, VI, Venezia, 1914, p. 18, nota 2, doc. 1227 ottobre 16: fra i testimoni compare un *negociator*.

(15) Per l'anno 1311 si veda V. Bortolaso, *Vicenza dalla morte di Ezzelino alla signoria scaligera (1266-1311)*, «Nuovo archivio veneto», XLII (1912), pp. 5-53, e XLVIII (1912), pp. 336-394, a pp. 341 e 390.

(16) Zanazzo, *L'arte* cit., p. 22 per l'anno 1339; p. 36 per l'anno 1389.

(17) *Ibidem*, pp. 15-16.

(18) G. M. Varanini, *Vicenza nel Trecento. Istituzioni, classe dirigente, economia (1312-1404)*, in *Storia di Vicenza* cit., II, pp. 233-234. Lo spoglio della documentazione inedita compiuto dal Varanini conferma le indicazioni di Zanazzo, *L'arte* cit., basate su documentazione statutaria e pubblica.

di quella forestiera (19). Occorre aspettare il 1371 perché i tessuti prodotti a Vicenza appaiano in una tariffa daziaria di altra città, precisamente a Lucca (20).

Nell'anno 1348 la corporazione dei *mercatores* dà avvio alla redazione di propri statuti, riferiti solo ai commercianti di panni (21). Rimane notizia di un gastaldo dell'arte (22). I *mercatores*, rivenditori di panni o scavezatori, risultano impegnati nel finanziamento delle prime attività di produzione (23).

Fra i *mercatores* si inseriscono anche i *lanarii*, che potevano essere insieme imprenditori e commercianti (24), la cui fraglia inizia un processo di ascesa: essa compare per la prima volta, una fra le tante, al quindicesimo posto (25), nell'elenco delle arti del 1339; ma nel 1389 sale al sesto posto (26), in quello del 1425 giunge al quarto posto (27), subito dopo quella dei *mercatores*, ed ha acquistato il diritto di eleggere un anziano (28).

Ma la fraglia dei *mercatores* non scomparve, come suppose lo Zanazzo, secondo il quale essa sarebbe stata sostituita pro-

(19) Zanazzo, *L'arte* cit., pp. 19-21; Varanini, *Vicenza* cit., p. 234.

(20) Hoshino, *L'arte* cit., p. 57.

(21) Sopra, nota 13; cfr. Zanazzo, *L'arte* cit., p. 23-24, nota 2, corretto da Varanini, *Vicenza* cit., p. 234, nota 614, e p. 215, nota 621.

(22) Zanazzo, *L'arte* cit., pp. 25-26, nota 2: è nominato un gastaldione della *fratrea mercatorum pannorum lanae* in un documento del 5 giugno 1350.

(23) Varanini, *Vicenza* cit., pp. 234-235.

(24) Zanazzo, *L'arte* cit., pp. 25 ss.

(25) *Ibidem*, pp. 22 ss.

(26) *Ibidem*, p. 36.

(27) *Ibidem*, p. 54.

(28) *Ibidem*, p. 56. Il caso di Vicenza non è preso in considerazione da Pini, *Le arti in processione* cit.: esso sembra contrastare con quanto affermato dall'autore (*ibidem*, p. 278), sulla scorta delle situazioni di altre e numerose città, che fra XIII e XV secolo non si siano verificate variazioni interne di rilievo nell'ordine 'gerarchico' di elencazione.

gressivamente da quella dei *lanarii*, che avrebbero riunito in sé le funzioni di imprenditore-produttore e di commerciante (29). Il Varanini ha dimostrato che essa si sviluppò ulteriormente nella seconda metà del secolo, finanziando e controllando la produzione e la distribuzione (30).

Il Varanini ha posto in luce, attraverso l'esame di due matricole dell'arte dei *mercatores*, dalla metà del secolo XIV all'inizio del successivo, la presenza ampia ed attiva nell'arte di famiglie destinate ad entrare a fare parte del patriziato vicentino: Gualdo, Magnaferro, Pagliarini, Pulzati, Serego, Anzolelli, Arnaldi, Chiericati, Fracanzani, Garzatori, Gislardi, Godi, Orgiano, Poiana, Porto, della Seta, della Volpe, Pignolati, della Zoga, Ziliotti (31).

Il processo vicentino ricorda per certi aspetti quello padovano, ma è più tardo, ridotto nelle dimensioni e senza l'intervento determinante della signoria, pur se anche a Vicenza non mancano provvedimenti dall'alto intesi a favorire l'arte della lana (32).

Ma ciò che più interessa ai fini della nostra indagine è lo scarso rilievo complessivo che i mercanti occupano a lungo nella società cittadina, la mancata o limitata influenza sociale e politica, l'inesistenza di un'associazione, *universitas* o *communitas*, di mercanti, con una loro strutturazione complessa, quale la *domus* veronese, che nelle città di tradizione 'lombarda' ebbe il compito di regolare tutta l'attività economica e commerciale della città e del territorio. Ciò spiega il fatto che,

(29) Zanazzo, *L'arte* cit., pp. 25 ss.

(30) Varanini, *Vicenza* cit., pp. 235-236.

(31) *Ibidem*, pp. 236-237.

(32) Zanazzo, *L'arte* cit., p. 20: interventi, oltre che del comune, dei signori scaligeri.

sia pure in forme e a livelli diversi, a Vicenza come a Padova e, vedremo, a Treviso le «arti» che sempre rivestirono prestigio maggiore e svolsero la funzione di guida politica furono le «arti» che «arti» invero non erano: le associazioni o collegi dei giudici e le corporazioni dei notai.

## VI. TREVISO

### 1. Comune ed arti

La documentazione trevigiana, nel complesso scarsa fino a tutto il secolo XII (1), non dà indicazioni circa l'esistenza di mercanti e ancor meno di una associazione di mercanti (2).

Per il secolo XII abbiamo rinvenuto una sola menzione di *negotiator*: nell'anno 1124 il vescovo di Treviso, con il suo avvocato, dà a livello due appezzamenti con edifici ed orti presso la città, a Domenico, detto *Maliavaca*, *negociator* e *civis* (3), un personaggio che appare dal contesto del documento in una

---

(1) Oltre alle opere di Verci, *Codice diplomatico eceliniano* cit., e *Storia della Marca* cit., e di Minotto, *Acta et diplomata* cit., abbiamo utilizzato in modo specifico per il territorio trevigiano A. Sartoretto, *Antichi documenti della diocesi di Treviso, 905-1199*, Treviso, 1979; P. Dotto, *Il capitolo dei canonici di Treviso in rapporto all'economia, alla società, alle istituzioni (1043-1183), con appendice di 108 documenti*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Magistero dell'Università di Padova, a. acc. 1979-1980; S. Sartor, *Spazi rurali e spazi urbani. Note sulla storia di Treviso nel XII secolo (con edizione di 132 documenti)*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1980-1981.

(2) Treviso godeva soprattutto di una posizione di 'rendita', essendo collocata su una delle vie di comunicazione fra Venezia e le regioni settentrionali della Germania, Austria ed Ungheria; fin dall'anno 1000 fu stipulato un accordo tra la chiesa vescovile trevigiana e il duca di Venezia per il commercio del sale: R. Cessi, *Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille*, voll. 2, Padova, 1940-1942, II, n. 89, 1000 settembre 22. Si veda in merito J.-C. Hocquet, *Il sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano (secoli XIII-XIV)*, in *Istituzioni, società* cit., pp. 272-273; a questo contributo rinviamo anche per quanto concerne l'oggetto degli scambi commerciali, particolarmente nei secoli del basso medioevo.

(3) Sartoretto, *Antichi documenti* cit., p. 161, n. 6, 1124 aprile 9.

posizione di non particolare rilievo.

Le arti o *scolae*, come sono chiamate a Treviso, appaiono organizzate all'inizio del quarto decennio del secolo XIII (4); ma ancora negli anni immediatamente successivi alla fine della dominazione di Alberico da Romano, quindi nel settimo decennio del secolo, il governo comunale esercitava uno stretto controllo sulla loro costituzione e sulle loro finalità: esse non dovevano porsi obiettivi che esulassero dalla sfera tecnica delle loro competenze (5).

Nel regime comunale, ripristinato dopo la sconfitta dei da Romano, si costituì la magistratura degli anziani in numero di dodici: due *militēs*, due del «popolo», otto eletti dalle arti (6). Anziani e gastaldioni delle arti acquisirono, intorno al 1283, la possibilità di avanzare proposte di legge, secondo una procedura determinata; ma i gastaldi delle arti non conseguirono i poteri che i loro colleghi giunsero ad esercitare in Verona nello stesso periodo o l'ascendente politico acquisito in Padova sotto la spinta dell'arte dei notai fra XIII e XIV secolo. L'affermazione della signoria caminese interruppe in ogni caso anche un processo eventuale di affermazione politica (7).

Ancora negli statuti del 1313, elaborati dopo la fine della signoria caminese (8), vengono mantenute le norme rigide intese a sopprimere eventuali statuti delle arti - *statuta, decreta,*

(4) G. Liberali (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso*, voll. 3, Venezia, 1950-1955, II, pp. 245-262.

(5) *Ibidem*, II, pp. 24-25.

(6) *Ibidem*, I, p. LIV. Sulla comparsa di rappresentanti del comune di popolo nel periodo della dominazione di Alberico si vedano Castagnetti, *La Marca* cit., p. 131, e D. Rando, *La classe dirigente trevisana durante la dominazione di Alberico da Romano (1239-1259). Primi contributi*, in *Istituzioni, società* cit., p. 175.

(7) Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 132-133.

(8) *Ibidem*, p. 136, con rinvio alla bibliografia precedente.

*pacta ecc.* -, permettendo solo quelli diretti a fini assistenziali e religiosi (9).

## 2. Le corporazioni dei drappieri e dei lanaioli

Un esame, assai parziale, della documentazione trevigiana del secolo XIII mostra la presenza di *drapatores* ovvero mercanti di tessuti (10).

Negli statuti del 1313, già citati, si tratta, molto limitatamente (11), della produzione dei tessuti di lana e dei *mercatores* che sono soliti vendere i panni di lana. Produttori e com-

(9) G. Betto (a cura di), *Gli statuti del comune di Treviso (secoli XIII-XIV)*, voll. 2, Roma, 1984-1986, I, l. VI, posta XXVIII, pp. 568-569.

(10) S. Fasan, *Mendicanti e società trevigiana all'epoca di Ezzelino (con edizione di 95 documenti)*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1979-1980, n. 32, 1237 ottobre 7; D. Rando, *Potere politico e chiesa a Treviso in età ezzeliniana*, tesi di laurea dattiloscritta, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1980-1981, pp. 88 e 131. Nel corso di una deposizione resa in un processo dell'anno 1329, un ministro dell'ospedale di Ognissanti nega di essere *mercator*, come appare dalla documentazione edita da D. Rando, «*Laicus religiosus* tra strutture civili ed ecclesiastiche: l'ospedale di Ognissanti in Treviso (sec. XIII)», «*Studi medievali*», ser. III, XXIV (1983), p. 622 e app. n. 4, 1229 febbraio 21, capp. 4 e 5: interessante la definizione di *mercator*, di colui cioè che «*emit et vendit ad stacionem*», che appare 'riduttiva', suggerendo un'attività in ambito 'locale'.

(11) E' sufficiente scorrere l'indice per argomenti, assai accurato ed utile, elaborato dalla curatrice Bianca Betto, per constatare che ben poche menzioni appaiono di corporazioni o *scolae* attinenti alla lavorazione e smercio dei tessuti: Betto, *Gli statuti* cit., II, pp. 456-457. Si confronti anche nel libro I degli statuti il poco spazio dedicato ai tessuti (*ibidem*, I, l. I, poste 383-385, pp. 277-278), rispetto, ad esempio, alla pesca e alla vendita del pesce (*ibidem*, l. I, poste 386-392, pp. 279-282).

mercanti sono soggetti ai gastaldi della *scola drapatorum lane*, a loro volta soggetti alle magistrature comunali (12).

Di una corporazione di drappieri veniamo a conoscenza, oltre che dalla disposizione statutaria ora citata, dal primo elenco, da noi rinvenuto, delle *scolae*, enumerata per seconda dopo quella dei notai (13); sono presenti anche *illi de pignolatis*; manca invece una *scola* dei *mercatores*, anche se di *mercatores* all'interno delle singole corporazioni - ad esempio in quella dei merciai (14) e dei *pelliparii* (15) - si parla in qualche documento.

Nel 1340 (16) e nel 1344 (17), assente sempre la corporazione dei mercanti, sono nominate le *scolae* dei *drapatores* e dei *lanarii*, segno che l'attività di produzione dei tessuti propri sta prendendo consistenza. Tale attività dovette rimanere tuttavia confinata in ambiti locali (18), al massimo con una possibilità, ostacolata del resto dal governo veneziano, di esportazione in Venezia, ove parimenti l'industria tessile lavorava per un mercato essenzialmente locale. Di 'complementarità' fra industria tessile veneziana e risorse del territorio trevigiano è possibile parlare fin dalla metà del secolo XIII, quando si ha notizia dei tessuti veneziani portati a follare, oltre che nel Pa-

(12) *Ibidem*, I, l. I, posta 385, p. 278. I *magistri venditorum pannorum* sono nominati, fra gli ultimi, nella posta degli statuti citata sopra, nota 9.

(13) A. Marchesan, *Treviso medioevale*, voll. 2, Treviso, 1923, II, p. 268, doc. anno 1316.

(14) *Ibidem*, II, p. 413.

(15) *Ibidem*, II, p. 414.

(16) *Ibidem*, II, p. 415.

(17) *Ibidem*, II, p. 418.

(18) M. Knapton, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo*, Treviso, 1980, pp. 55-56.

dovano, nel Trevigiano (19).

Notevole importanza assumeva Treviso per lo svolgimento delle sue fiere, particolarmente di quella autunnale di s. Michele. Per questa il comune inviava messaggeri nel Friuli, nella Padania, da Verona a Mantova e Reggio, nella Romagna a Ferrara e a Bologna (20), un'attività che nelle città caratterizzate dalla presenza di una *universitas mercatorum* era svolta soprattutto ai fini della collocazione sui mercati forestieri, italiani e stranieri, dei prodotti ivi recati dai propri mercanti.

(19) N. Fano, *Ricerche sull'arte della lana a Venezia nel XIII e XIV secolo*, «Nuovo archivio veneto», ser. V, XVIII (1936), pp. 75, 87, 107, 115, 117-119, 128; ora anche Hocquet, *Il sale* cit., pp. 274-275.

(20) Marchesan, *Treviso medioevale* cit., II, p. 29, doc. dell'anno 1314.



## APPENDICE DI DOCUMENTI

1.

1100 marzo 12, Verona

Epone, figlio del defunto Tebaldo, fa testamento, designando erede il figlio e stabilendo alcuni legati.

ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 4 app., per la cui lettura è stato fatto ricorso in alcuni passi alla lampada di Wood.

(S) Die luni quod est duodecimo die mensis marcii, in civitate Verona, presencia bonorum hominum quorum nomina ic subter, id sunt Arduinus legis doctus de Cavalioni, Ubaldo filius quondam Litulfi da porta Sancte Mariae, Tebaldu filius quondam Tebaldi, Adelardus et Oto germanis filii quondam Totonis diaconi, Angelberto vasus eius, Rozo de Monteauro et reliqui. Ibique in eorum presencia Epo, filius quondam Tebaldi, iudicavit et ordinavit ita ut filius eius sit eius eres in omnibus suis bonis; ad ecclesiam Sancte Marie Matricularis medieta-tem de omnibus valcatoreis et molendinis et quidquid eis pertinet in aqua que dicitur Fluvio; et pecia una de terra cum casa terranea et pistrino in suprascripta civitate Verona a porta Sancti Zenonis prope palacio antico deveniat in ministerio Pacifici ita ut per omnen anniversarium eius dentur pro anima sua ad presbiteros Veronenses singulos denarios et candela una et quod super fuerit abeant fratres in refecione et campanes sonent pro anima eius; detur denarios Veronenses libras treginta in restauracione eplarum sicut ipse preceperit; Vitalino et filius Dominici et filius Iohannis de Manno et filius Mainfredo de Summacampania et filia Arduini iudicis omnes isti sint liberi pro anima eius; terra cum casis et turre et curte et omnia ibi insimul tenente que est eius abitacio et suam porcionem de capella Sancti Mathei et omnes res iuris sui quod ipse abere videtur in comitato Tridentino, exepto fa-

milia, si filius sine eredes deceserit, id est sine filiis legitimi, deveniat in suprascripto Tebaldo germano suo; prato eius da ligno, si filius eius sine eredes deceserit, tunc veniat in monesterio Sancti Zenonis; reliqua medietas de iam dictis vualcatoreis et molendinis et ei pertinet in Fluvio quod est eius porcio, si filius eius sine eredibus deceserit, veniat in suprascripta ecclesia Sancte Marie Matricularis in predicto ministerio Pacifici ita ut Siginzo presbiter abeat fruges quam diu vixerit et post eius dicesu veniat in refeccione fratrum; de oc quod ei pertinet in Castellioni, si filius eius sine eredes deceserit, venia[t] mansum unum nec melior nec peior in Iohannis de Manno; aliut omnibus veniat in Turisindo, barbano eius, ita ut si ipse deceserit sine eredes, post eius decesu veniat in suprascripto monesterio Sancti Zenonis; similiter si filius eius sine eredes deceserit, omnibus rebus que abere videtur subtus clevo Sancti Zenonis et in aquario Sancti Firmi veniat in monesterio Sancti Firmi; camplum unum de vinea in Poliano et suam porcionem de oc quod tenet Isnardus iudex in beneficio et pratum que tenetur a Malverto in Centeniano, ubi dicitur Arce, veniat in Siginzo presbitero si ipse vivus fuerit, et si mortuus fuerit, veniat oc et omnibus suis bonis quod ei pertinet in Monteauro tam infra castro quamque et de foris, exepo casa ubi abitat Albertino, ipse abeat, suam porcionem de vinea de Mizoli et oc quod abet in Centeniano, aliut omnibus suprascriptis rebus veniat in monesterio Sancti Nazari et Sancti Michaelis, ita ut per omnem anniversarium eius per unumquemque eorum decem pauperes pascant; casa eius cum omni iure que est prope ecclesia Sancti Mathei, si filius eius sine eredes deceserit, veniat in uxore ipsius Eponis et omnibus rebus eius que ipse abere videtur in Saratico, exepo mansum unum qui regitur per filium Bello, qui est presbiter, veniat in ecclesia Sancti Mathei; aliis omnibus rebus veniat in uxore eius ita ut uxor sua omni aniversario suo pascat decem pauperes; omnibus rebus que ipse abet in Summacampania, si filius eius sine eredes deceserit, veniat in Mainfredeto; ad Bonoseniore casa ubi ipse abitat; inter Cristina et Vitalino abeat casa que est prope Arnaldo; si filius eius sine eredes deceserit, si uxor eius gravida eset videtur, si masculus fuerit, equaliter divi-

dant salvum oc iudicatum; si filius eius sine eredes deceserit, omnes servos et ancillas ipsius sint liberi pro anima eius et parentorum suorum, exepo quod uxori sue pertinet. Factum est oc anni ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo, suprascripto die luni quod est duodecimo die mensis marcii, indicione octava.

Signum + + + + + suprascriptorum Ubaldo, Tebaldo, Adelardo, Oto germanis, Augiberto, Rozo, qui interfuerunt.

(S) Ego Albericus qui Bonifacius notarius interfui et oc breve scripsi et complevi.

## 2.

1100 novembre 30, castello di Este

Enrico duca, per volontà del duca Guelfo, suo padre, vende per 50 marche d'argento a Bonzeno, figlio di Persenaldo *negociator* di Verona, che riceve a nome del padre e del fratello Crescenzo, la *curtis* di Albaredo, con il *castrum*, la *villa* e due chiese.

*FV*, perg. 6748, copia del secolo XIII, della quale sono tralasciate le autenticazioni. Edizione: F. Schneider, *Aus San Giorgio in Braida zu Verona*, in *Papsttum und Kaisertum*, München, 1928, pp. 202-203, n. 5, da cui la nostra edizione si discosta in pochi punti.

(S) Die veneri qui est secundo calendas decembris, in castro Esti, presencia bonorum hominum, corum nomina hic subter leguntur: hii sunt domnus Vuelfo dux et item Vuelfo, pater et filio, et Ermano confanonerio et Albericus de Algoo et Rodulfus frater eius et Gandulfus de Vuilielmo et Bono de Zeno Fotimadro et Rafaldus de Martino de Curte et item Rafaldus et Vuilielmus et reliqui. Ibique in eorum presencia domnus Henricus dux, filius suprascripti domni Vuelfonis ducis, per lignum, quod in sua manu tenebat, et per consensu et voluntate suprascripti domni Vuelfonis genitoris sui, cesit, tradidit atque perdonat-

vit et finem fecit de sua manu in manu et in persona Bonozeno filio Persenaldi negociatoris de civitate Verona, nominative de curte que nominatur Albaredo, que est posita iusta flumen Adesim, cum castro et villa et duabus ecclesiis, cum casis et masariciis, servis et ancillis in eadem curtum abitantibus vel per cetera loca asistentibus ad eadem curtum pertinentibus, cum omnibus rebus omnibusque iuris ad eadem curtum et castro et villa et ecclesiis pertinentibus vel aspicientibus, tam teris, casis, vitibus cum areis suarum seu vigris, campis, pratis, pascuis, silvis, saletis, rivis ac paludibus, molendinis, piscationibus, venationibus, erbatico, escatico, capulo, decimis, discriptis vel onoris, placitis, albergariis, diliviis et consorciis ad predicta curte pertinentibus, coltis et incoltis, divisis et indivisis, ubicumque inventum est vel inventum fuerit, omnia in integrum fecit finem predictus domnus Henricus dux, sicut supra legitur; eo tamen ordine ut ipse Bonzeno et Persenaldus et Crescencius, pater et filii, et heredes eorum sint exinde omni tempore securos, solutos et indemnos, et predictus domnus Henricus dux et suos heredes maneant exinde omni tempore taciti et contenti; et insuper suprascriptus domnus Henricus dux promisit et spondit se et suos heredes a predictis Persenaldo et Bonozeno et Crescencio suisque heredibus aut cui ipsi dederint ut si aliquo tempore de predicta curte et castro et villa cum omnia, que supra legitur, exinde agere aut causare vel removere presumerint per se aut suos heredes vel sua sumitantes personas et taciti exinde omni tempore non permanserint vel si apuerint ullum datum aut factum vel colibet scriptum, quod ipse exinde in aliam partem fecisem, et claruerit, tunc obligaverunt componere in duplum quod requisierint et insuper pena de argento marcas mille et omni tempore debet esse octorem et defensorem esse; et ad confirmandam hanc finem et transactionem haccipit predictus domnus Henricus dux a predicto Bonozeno missus de predicto Persenaldo de argento marcas quinquaginta et insuper launchit crusinam unam ut hoc factum omnique tempore, sicut supra legitur, firmum et stabilis, inconculsa et inrevocabilis permaneat sine omni contradictione hominum. Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi mi-

lesimo centesimo, suprascripto die veneri, indictione octava. Et ibi fecit iurare suprascriptus domnus Henricus dux suum nuncium omni tempore hac finem et transactionem firmam et ratam habere.

Signum + manus suprascripti domni Henrici ducis, qui hoc breve fieri iusit et signum crucis fecit.

Signum ++++++ pro manibus suprascriptorum Ermani et Alberici et Rodulfi et Gandulfi et Boni et Rafaldi et Vuilielmi, qui ut supra interfuerunt.

(S) Ego Bonifacius notarius rogatus ibi fui et hoc breve scripsi et complevi.

## 3.

1194 settembre 29, Verona, monastero di S. Michele in Campagna

Maria, badessa del monastero di S. Michele in Campagna, loca a Nicolò, *vilicus* del *ministerium* dei *cerdones* di Vicenza, 50 stazioni nel mercato di s. Michele e s. Giustina.

ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 100, edita da Simeoni, *Dazii* cit., pp. 237-238, n. 8, con la data errata del 2 settembre 1194 e con alcuni errori.

(S) Die iovis secundo exeunte septembri, in camera domine Marie abatisse monasterii ecclesie Sancti Michaelis, in presentia Arikeldi viatoris comunis Verone, Carlaxarii cerdonis de Plancole de Vicencia, Adameti nepotis Albertini Farine de Vicencia, Calgarini fratris Vinelli de Vicencia, qui ad hoc rogati fuere testes. Ibique suprascripta domina Maria abatissa suprascripti monasterii Sancti Michaelis pro se et vice suarum successorum, presente et consenciente domina Ysabet priorressa suprascripti monasterii, domina Concordia monacha, domina Aquilina monacha filia domini Bailardini de Carcere, domina Engilinda monacha, domina Iustina monacha atque domina Malgarita mo-

nacha et eciam Oto conversius atque Martinus conversius illius monasterii, tale pactum et concordium fecit cum Nicolao cerdone de Mora, vilicus cerdonum Vicencie, vice et nomine illorum cerdonum de suo ministerio, quod ipsa domina Maria abatissa suprascripti monasterii vice suarum successarum facere levare debeat pro se vel pro suo certo nuncio ei Nicolao, vice et nomine suorum sociorum cerdonum de suo ministerio, L staciones pro omni anno ad mercatum sancti Michaelis atque ad illum sancte Iustine de quinque pedibus pro stacione et levare debet illas staciones a termino constituto ab illis de Porto inde in çosum versus Vicenciam; et tali modo quod quot staciones ei domine abatisse vel suis successoribus mandaverit per brevem ipse Nicolaus vel alius vilicus illorum cerdonum qui erit, tot eis levare debeat pro duodecim denariis Veronensibus pro unaquaque stacione; si vero minus L mandaverit per brevem, minus levare debeat; si vero plus, plus levare debeat; et si non mandaverit per brevem quot voluerit, levare debeat tot quot in suprascripto pacto est; et ita ut superius continetur inter se vicissim attendere promiserunt in pena C solidorum denariorum Veronensium. Factum est hoc in suprascripto loco, anno a nativitate Domini millesimo centesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima.

(S) Ego Wido sacri palacii notarius rogatus interfui et scripsi.

## 4.

1202 novembre 5, Verona, in domo mercatorum

Gambarino giudice e Nicolò di Enrico Balbo, procuratori del comune di Verona, e Isnardino *Buzea* e Boronzino consoli di giustizia investono per il prezzo di lire 8, soldi 13, denari 4, Giovanni *Dinerius* di due appezzamenti a vite in sorte de *Radarolis* con i diritti di decima.

FV, perg. 7992.

(S) Die martis quinto intrante novembri, in domo mercatorum Verone, in presentia Coradi, Boneti, Carlaxarii notarii, Corati Zataculi ed aliorum specialiter ad hoc rogatorum testes. Ibiq; dominus Gambarinus iudex et dominus Nicholaus de Henrico Balbo procuratores Verone et dominus Isnardinus Buzea et dominus Boronzinus consules iusticie Verone tempore domini Egidii potestatis Verone, qui cum de rebus comunis voluerint potestas et consilium Verone venditores forent constituti, nomine vendicionis ad proprium pro comuni Verone investiverunt Iohannem Dinerium de duobus [campis] terre cum vineis, quos a comuni ad fictum tenebat, in sorte de Radarolis et ei totam decimam ipsorum camporum in perpetuum concesserunt, remiserunt et datam insuper ei fecerunt et pro hac vendicione et (a) decime concessione confessi fuerunt pro comuni Verone se nomine finiti precii accepisse ab eo emptore VIII libras et XIII solidos et III denarios et cum stipulatione pro comuni Verone promiserunt eam rem venditam et decimam concessam ab omni homine defendere et expedire in pena dupli, quia de dupla pro evictione ei promiserunt ita tamen quod nec ipsi nec eorum heredes specialiter teneantur de evictione, nisi sicuti alii homines Verone, et fecit eis finem de remissione comuni soluta. Anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo secundo, indictione quinta.

(S) Ego Nigersonus domini Frederici imperatoris notarius interfui et rogatus scripsi.

(a) precii solutione cancellato.

## 5.

1216 novembre 19, dicembre 8-9, Verona, palazzo del comune

Matteo de *Coreça*, podestà di Verona, alla presenza e per consiglio dei consoli, dei procuratori e del consiglio del comune, del podestà e dei consoli dei mercanti, adotta provvedimenti circa la vendita delle terre ai consorti della «palude del comune di Verona».

ASV, *Malaspina-Vari*, perg. 4, copia del 3 ottobre 1309, della quale omettiamo le autenticazioni.

Die sabati duodecimo exeunte novembri, in palacio comunis Verone, in consilio Verone coadhunato ad sonum campane de militibus et sapientibus et mercatoribus et aliorum super facto de vendicionibus faciendis de remissionibus et specialiter de palude Verone. Dominus Matheus de Coreça Verone potestas concionando taliter peciit consilium super illo facto vendicionum de remissionibus paludis faciendis dicens: 'volo scire voluntatem consilii utrum placet consilio facere vendiciones de remissionibus et specialiter hominibus habentibus in palude Verone de dominio et proprietate secundum quod alie vendiciones fieri consueverunt cum consilio virorum sapientum ex parte comunis Verone et ex parte hominum habencium in palude quamvis ficta et decimas eis sint obligata ex veteri pacto pro refficiendis fossatis taliter quod ipsi habent potestatem retinendi utrumque intelligendo quod decima debeat in eadem remanere obligata cum ficta in proprietate fieri debent, intelligendo dicta potestas expresim dicto quod ipsa decima non debeat nec possit pro comuni alienari, nisi salvo pacto consortorum paludis pro illo negotio fossatorum'. His autem dictis per ipsam potestatem consilium ad vocem dederunt ei parabolam unanimiter faciendi illas vendiciones secundum quod dictum habet et ut ad finem vadat secundum quod dictum est nullo contradicente. Hec acta sunt suprascripto die et loco, presentibus domino Wilielmo de Lendenaria potestate mercatorum, domino Bellençano de Capite Mañçi, domino Aldone Petola consulibus mercatorum, domino Ysnardino de Carceribus, domino Peccorario, domino Adelardino de Capite Pontis, domino Nicolao de Vermo, domino Conradino de Ylasio, domino Ysnardo de Goïço, domino Montenariorum de Montorio iudicibus, domino Bonisigne de Vicecomite, domino Thebaldo de domina Bellavia, domino Bonfao iudice consulibus, domino Peccorario de Paula causidico, domino Senicho procuratoribus Verone, Castagnole, Portesino notariis, Iohanne notario et aliis multis.

Postea die mercurii octavo intrante decembri, in suprascripto palacio, in consilio coadhunato ad sonum campane de militibus et sapientibus et mercatoribus et de aliis de consilio. Dominus Matheus de Coreça Verone potestas petendo consilium a consilio super facto remissionum paludis, concionando in consilio sic est locutus: 'cum in consilio nuper preterito michi a sapientibus eiusdem consilii fuisset prestitum in consilio et relatum quod deberem de sapientibus istius civitatis accipere et cum procuratoribus ad paludem adhire providendis viis, arçeris et fosatis paludis, eiusdem eorum sapientum consilio confirmavi quosdam istius civi[ta]tis sapientes, videlicet dominum Ysnardum de Goïço, dominum Ysnardinum de Carceribus et dominum Frasetum iudicem et dominum Matheum de Rodolfino de Liaçario et dominum Amengetum suscepi et cum procuratoribus ad paludem adivimus et fossata et vie arçeraque cercavimus et super ordinationem fossatorum, viarum, arçerum unanimiter in concordia existentes cum hominibus paludis ad tale pervenimus pactum et concordium quod homines paludis super facto fosat[or]um, viarum et arçerum se in nostro arbitrio et procuratorum comisserunt secundum quod nos cum procuratoribus determinare voluerimus unde super hoc specialiter consilium fecimus convocari, volentes scire et inquirere a consilio utrum super hoc ad finem procedamus vel aliut ad presens in consilio parati sumus audire'. Ad quem dominus Bonifacinus de Grepis surgens et breviter super hoc dicte potestati consilium dedit sic dicens: 'postquam homines paludis se in vestro comisserunt arbitrio, vobis tale consilium prebeo ut de illo facto taliter debeatis procedere quod proinde valeatur homines paludis securiter permanere et determinationem facere secundum quod sit salvamentum comunis Verone et hominum paludis eiusdem'. Dominus Riprandinus de Widone de Roncho iudex taliter dixit et sic fuit locutus dicens: 'quod video consilium in unum existere nec aliquem qui consilio contradicat, idcirco me paucis verbis expediam vobis tale largiendo consilium quod vos hominibus paludis talem securitatem et promissionem facere debeatis dum ad hoc perveneritis quod sint securi et securiter valeant permanere vel per posta[m]

vel per aliam firmam securitatem quod non iustum et ydoneum esset, set peccatum esse videretur si homines paludis facta solucione suos deberent denarios perdere et ita vias et fosata et arçera determinare quod sit salvamentum hominum habencium in palude et comunis Verone'. Videns autem predicta potestas quod homines istius conscilii ad loquendum amplius non surgebant, surrexit et taliter dixit: 'ego super hoc volo conscilii videre voluntatem quod cum procuratoribus consilio eorum debeam super facto determinationis viarum et arçerum et fosatorum determinare et determinationem facere secundum nostrum bonum arbitrium in eo quod nobis apparuerit fore melius et ad utilitatem comunis Verone et hominum habencium in palude et quod ego recipientibus de sapientibus istius civitatis hominibus illis de palude facere debeam vendiciones secundum quod dicti sapientes dixerint eis fore valentem'. Et ut dictum est conscilium ad vocem suam ostendit voluntatem et unanimiter confirmavere ut dictum est nullo contradicente. Et Taurellus de Venetica taliter fuit in sua concione locutus dicens ac suprascripte potestati respondit: 'postquam ab hominibus de palude debetis suos denarios recipere, tale vobis conscilium prebeo quod vos illis hominibus vendicionem facere debeatis et eis talem securitatem et promissionem quod valeant securiter permanere et terminationem de fosatis et viis facere quod sit salutem comunis Verone et hominum habencium in palude'. Ad hec omnia fuerunt presentes dominus Peccorarius iudex de Paula, dominus Senichus de Ticonibus procuratores Verone, dominus Bertholomeus de Broilo iudex, dominus Omnebonum de Bonavia iudex, dominus Calistrianus iudex et consules, dominus Tebaldus de domina Bellavia, dominus Deidatus de Raffaldis, dominus Bonacursius de Bonawisa, dominus Henrigitus de Aldevrandino, dominus Godo de Avocatis consules Verone, dominus Wilielmus de Lendenaria potestas mercatorum, dominus Bellençanus de Capite Mançi, dominus Aldo de Bertoloto, dominus Marcius de Panevino, dominus Henrigitus de Agro consules mercatorum, dominus Rotundellus de Carceribus, dominus Ysnardinus de Carceribus, dominus Filipus de Carceribus, dominus Wertius de Monzanbano,

dominus Pasaparentus, dominus Albertus de Março, dominus Bonçenus de Aldevrandino, dominus Iohannes de Enganamaiore, dominus Wilielmus de Zerla, dominus Ysolanus de Insulo, dominus Marcabrunus de Scaldis, dominus Petrus de Ongarello, dominus Iohannes de domina Dalitella, Matheus de Rodolfino de Liaçario, Conratus Zataculus, Bonefine de Avanixo, Çenus notarius, Wiçardus de Domasclo, Wiçardus de Marscio, Ventura de Ribaldo, Marqualdinus de Arpo, Bonmesius piliçarius, Amerigetus de Mercato Novo, Vernesius de Ondrevola, Arduinus de Mesa, dominus Girardus de Avocatis iudex, dominus Amavinus iudex, dominus Bertolomeus iudex de Nogaria, dominus Arduinus de Ylasio iudex, dominus Bonacursius de Enverardo iudex, dominus Iohannes de Leniaco, dominus Iacobinus de Calavena iudex, dominus Ventura Cerexa iudex, dominus Vivaldus iudex, dominus Montenarius de Montorio, Bernardus notarius, Iohannes notarius, Henverardus notarius, Vicentinus notarius et aliis multis.

Postea vero die nono intrante decembri, in domo comunis Verone, presentibus domino Bertholomeo de Broilo iudice, domino Omnibono de Bonavia, domino Bonfao iudice et consulibus, domino Arduino de Ylasio, domino Bonacursio de Henverardo causidico, domino Iohanne Baiamonte et domino Gerardo de Albina iudicibus comunis Verone, domino Ardiçono de Broilo, domino Bonefine, Montenario de Spinello et Aldone de Bertoloto, Castagnole et Iohanne de Riprandino, Alberico Vicentino, Primideçio notariis et aliis multis. Cum dominus Matheus de Coreça Verone potestas et dominus Peccorarius iudex de Paula et dominus Senichus de Alcherio procuratores comunis Verone essent ibi pro determinatione fosatorum, viarum et arçerum paludis Verone facienda, quia consortes paludis ad eorum arbitrio et voluntate se comisserunt, cum a consilio Verone sibi licencia data est, dicta potestas cum procuratoribus in concordia sic determinavere et pronuciavere ut in perpetuum pro comuni Verone observentur ut hic inferius legitur: «Nos Matheus de Coreça Verone potestas una cum procuratoribus in concordia dicimus et arbitramus, videlicet cum dictis domino Peccorario et domino Senicho, quod nobis a consilio Verone data est

parabola in determinatione fosatorum, viarum et arcerum paludis facienda, arbitramus et dicimus comune Verone in perpetuum teneri consortibus paludis manutenere fosatum Franceschi amplum in fondo decem pedes a principio ipsius fosati ubi inceptum fuit, videlicet a superiori capite Campi Marcii usque ad locum quod appellatur molendinum Sancti Egidii, videlicet ubi ferit in Buseto, et fosatum Buseti a capite ipsius fosati, videlicet a principio usque ad illam pontam ubi fosatum Franceschi ferit intus amplum in fondo quatuordecim pedes, et fosatum Magnum, videlicet ab illo loco ubi fosatum Franciscus ferit intus usque in Atesim amplum in fondo quatuordecim pedes et fosatum Miradoli ab illo loco unde exit de Francesco usque ad fossatum Ronchi et fossatum Ronchi usque ad fossatum Stortum amplum in fondo octo pedes et fossatum Stortum usque in Atesim amplum in fondo decem pedes et fossatum Pigancii, videlicet ab illo loco unde exit de Buseto usque ad exitum illius fosati amplum in fondo octo pedes et fossatum quod determinat paludem a Campo Marcio amplum in fondo octo pedes; altitudinem vero predictorum fossatorum dicimus et arbitramus in perpetuum teneri pro comuni Verone ad expensas comunis tantam quod aqua bene possit defluere in Atesim ad salutem paludis; via quoque que vadit iuxta fossatum Magnum versus mane usque in Atesim maneat expedita de tribus perticis nec ibi plantemos nec arbores alevantur et ea que ibi sunt incidantur et auferantur; ab alia parte ipsius fosati versus Ysolam usque in Atesim de sex pedibus remaneat expedita nec ibi arbores vel plantemos plantentur et qui ibi sunt destruantur et taliter remaneat expedita quod illi qui ibi habent ab illa determinatione versus fossatum non faciant nec ibi plantent aliquem arborem nec arent cam nec arcerum vel fossatum rumpant vel destruant sed ad eorum utilitatem remaneat aliquo modo non impediante nisi pro pasculo et erbatico si de hoc potuerint utilitatem habere; via quoque que vadit iuxta fossatum Ronchi versus Roncum dicimus et arbitramus ut remaneat expedita secundum quod olim determinata fuit, si terminatio illa valuit; item iuxta fossatum Miradoli ab illa parte versus Gebitum remaneat expedita in perpetuum a longe ab arçero sex pedes et illud

remaneat in comuni Verone expeditum nec ibi aliquem arborem alevantur, alevata incidantur et auferantur; vie quoque aliorum fossatorum ita remaneant expedita in perpetuum secundum quod determinate fuerunt, arçera quoque predictorum fossatorum et fossata ab omnibus illesa permaneant in perpetuum nec in ipsis fossatis aliquod fiat impedimentum». Actum est hoc suprascripto die nono intrante decembri, anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo sextodecimo, indictione quarta.

Ego Iacobinus Bonivilani sacri palatii notarius interfui et rogatus scripsi. (a)

(b) Fossatum Franceschi debet esse in fondo amplum X pedes; fossatum Miradoli octo pedes; fossatum Busseti quatuordecim pedes; fossatum Runchi octo pedes; fossatum Magnum quatuordecim pedes; fossatum Campi Martii octo pedes; fossatum Stortum decem pedes; fossatum Pigancii octo pedes. Via que vadit iuxta fossatum Magnum decem octo pedes ampla, ab altera partes versus Ysolam sex pedes; via iuxta fossatum Miradoli versus lebetum sex pedes. Decima paludis est obligata consortibus in suis cartulis quando emerunt proprietatem.

(a) Seguono le autenticazioni della copia del 1309, che omettiamo.

(b) Le seguenti misure dei fossati e delle vie sono annotate in fondo alla pergamena.

6.

1219 ottobre 4, Verona

Guglielmo, giudice e console del comune di Verona, Tebaldino di Mole, console dei mercanti, e Giovanni, converso del monastero di S. Michele in Campagna, locano ai rappresentanti del *misterium* dei *linarores* di Padova le stazioni nel mercato di s. Michele e s. Giustina.

ASV, *S. Michele in Campagna*, perg. 27 b, edita con qualche svista in Simeoni, *Dazii* cit., pp. 238-239, n. 7.

(S) Die quarto intrante octubri, sub porticu domini Wilielmi cauidici de Sancto Rustico, in presentia domini Grepoldi filii domini Pelegrini de Pastrengo, Dominici notarii, Dotoris viatoris Verone, Gerardi de porta Campis Marcii, Widonis viatoris mercatorum Verone et aliorum testium. Ibiq̄ue dominus Wilielmus suprascriptus iudex et consul Verone tempore domini Ugucionis de Crescencionibus Verone potestatis, sua auctoritate et auctoritate comunis Verone, et dominus Tebaldinus de Molis consul mercatorum Verone tempore domini Isnardini de Carcere potestatis mercatorum Verone, sua auctoritate et cum auctoritate comunis mercatorum Verone, et Iohannes conversius monasterii Sancti Michaelis et syndicus et procurator eiusdem monasterii et pro ipso monasterio nomine locationis investiverunt Widonem de Quintavallo et Gerardum de Rovolono et Pelegrinum de Plebe Saci et Peronum de Plebe et Iohannem de Muto et Warinum de Plebe, mercatores Padue, recipientes pro se et omnibus qui sunt de misterio linarorum Padue, de bina linarorum que est in Campo Marcio et quam ipsi mercatores linarorum Padue sunt consueti habere et tenere et stare in mercato sancti Michaelis et sancte Iustine, quod fuit in dicto Campo Marcio; tali namque pacto quod ipsi predicti et omnes qui sunt de illo misterio debeant habere et stare et tenere dictam binam et facere levare staciones in ea bina quam consueti sunt habere et tenere de suo lignamine ad staçonaticum (a) redendum sive prestandum in omni anno in festo sancti Michaelis in mercato sive in mercatibus a dicto monasterio pro unaquaque stacione sive furcata, que fiet in predicta bina, sex denarios Veronenses; et si ipsi qui sunt de dicto misterio linarorum Padue istut staçonaticum (a) solvere noluerint, quod liceat illi monasterio aut suorum nuncii eiusdem monasterii pro illo monasterio auferre a predictis et omnibus illis qui sunt in illo misterio et de illo misterio dictorum linarorum et qui erunt in dicta bina eorum mercatorum Padue, qui sunt linaroles, pro unaquaque stacione sive furcata VI

denarios secundum quod dictum est superius vel tantum de suis bonis pro dicto monasterio et pro eius auctoritate quod bene valeant dictum staçonaticum (a); et si contingerit quod dictum mercatum sancti Michaelis et sancte Iustine fierent a sancto Michaelle sicut iam de longo tempore consueverant fieri, quod dictum monasterium ibi a sancto Michaelle integre habeat suam rationem et consuetudinem secundum quod consueverant habere in predictis mercatibus, non obstante pre-nominato monasterio hoc pacto nec ei preiudicet. Millesimo ducentesimo decimonono, indicione septima.

(S) Ego Bonaventura qui Mazavilanus vocor, notarius interfui et rogatus scripsi.

(a) staçonaticum nell'interlinea sopra fictum cancellato.

7.  
1225 dicembre 5, Verona

Nicolò di Bionde, giudice, Enrigeto delle Carceri ed Enrico di Agro sono eletti, in esecuzione di una posta del comune di Verona, per designare e spartire la *silva Gazii et Engazate* di Nogara.

ASV, *S. Maria in Organo*, perg. 2351, 1225 febbraio 14 - dicembre 5, copia del 2 gennaio 1494, estratto.

... Die veneris quinto intrante decembri, in palatio comunis Verone, in presentia dominorum Aldonis cauidici de quondam domino Aldemario, Riprandi cauidici de domino Alderico, Vilielmi de Lendenaria, Iohannis de Palatio filii domini Bartholomei, Turisendi filii quondam domini Thebaldi de Turisendo, Valariani de Nogaria, Bernardi de Magnavacha, domini Hieronymi prioris Sancti Silvestri de Nogaria, Garzapani de Malerbis, Bonifantini clerici ecclesie Sancti Blasii de Casalaponi, Baialoti, Coradini de Vilielmo de Cereta, Tuschi



notarii, Scariti, Petri de Cereta notarii et aliorum multorum testium ad hoc. In Christi nomine. Ibiq[ue] dominus Nicolaus de Biondis, Henrigetus de Carcere et Henricus de Agro, electi et constituti pro comuni Verone, tempore domini Vuifredi de Pirovano potestatis Verone, ad determinandam, providendam et extimandam rationem villarum et aliorum hominum et personarum, qui et que habent ius utendi et incidendi in nemore et silva Gazii et Engazate Nogaric et ad omnia alia peragenda, que in posta Verone continentur, tenor cuius poste talis est, videlicet: «Tres homines elligantur, unus iudex, alius miles et alius mercator, per illos qui debent elligere alios officiales, qui debeant determinare et providere supra nemus et silvam Gazii et Engazate Nogaric et extimare rationem villarum et aliorum hominum et personarum, qui et que habent ius utendi et incidendi in dicto nemore et silva Gazii et in dicta Engazata, et pro sua ratione debeant assignare illis comunibus et aliis hominibus incidendi et utenti in ipsis locis ab una parte dicti nemoris et silve et Engazate; et comunia illarum terrarum et alie persone debeant finem et remissionem et dationem facere illis qui habent dominium vel qui de eo quod eis remanebit; et illi qui habent dominium vel quasi, illud idem debeant dictis comunibus et personis de parte illis assignata; taliter quod illud quod fuerit assignatum dictis comunibus et personis nullo modo debeant alienare nec locare nec zaponare nec extirpare». Unde nos Nicolaus de Biondis iudex, Henrigetus de Carcere et Henricus de Agro, volentes ea que ad nostrum spectant offitium iuxta tenorem predictę poste et iuris civilis superius scripti, ad bonum finem et exitum secundum commissionem nobis factam et impositam bona fide sine fraude producere, reservato iure et salvo ita quod in nullo diminuatur omnibus villis et hominibus villarum et singularibus personis et ecclesiis et fratribus et capitulis uniuscuiusque habentibus ius utendi et incidendi et piscandi et pascendi super terris aratoriis et pratis munitis et domesticis sine nemore, que sint et computentur infra consignationes Gazii et Engazate Nogaric et reperiantur inter consignationem factam scriptam manu Petri notarii et Scariti atque Coradini notarii seu subscriptam, quia super nemore

tantum et non super terris aratoriis et prativis diffinitionem ac consignationem et determinationem facimus, quoniam nostrum exitit tamen super nemore et silva Gazii et Engazate Nogaric offitium et non super terris aratoriis et pratis domesticis. ...

8.

1228 ottobre 11, 13 e novembre 13, Verona, *in domo mercatorum*

Uguccione dei Crescenzi, podestà dei mercanti di Verona, su richiesta dei procuratori del *misterium cerdonum*, adotta provvedimenti per alcuni *cerdones*. Il 13 novembre Achille di Corradino di Marescotto comanda di eseguire quanto ordinato dal podestà suddetto.

ASV, *Casa dei mercanti*, perg. 1.

(S) Die mercurii (a) undecimo intrante octubri, in domo mercatorum Verone in presentia domini Achillis de domino Conradino de Marescoto consulis, domini Tealdini de Vesquevello, Bertholomei de Cacic notarii et alliorum. Ibiq[ue] dominus Ugucio de Crescencionibus potestas mercatorum Verone, ad postulationem Catanii et Penacii, sindicis et procuratoribus misterii cerdonum, dictus dominus Ugucio potestas dixit et pronunciavit et precepit Todesco de Dona Penacia, Marcio de Dosso, Çucho de Castronovo, Alesii fratris Brachi, Bonacursii fratris Bagate pro eo qui ..... in uno instrumento facto manu Iohannis de Gandolfino notarii, qui ipsi fecerunt et [constituerunt] iandictum Catanium et Penacium sindicis et procuratoribus ad in ..... [loca seu] locis, strata seu stratis, bina seu binis, domibus seu stacionibus, ubi ipsi debeant laborare et artem cerdonum facere, et habito consilio super is a pluribus sapientibus mercatorum Verone, dico et pronuncio et precipio quod predicti Todeschi de Dona Penacia et [Marcii de Dosso], Çuchi de Castronovo, Allesii fratris Brachi, Bonacursii fratris Bagate, qui .... erant ybi, ut hinc ad diem dominico vadant et permane-

ant ad laborandum ad s[tra]tam Crescencionum in illis stacionibus, quos et quas ipse Penacius et Catanius eis designaverant in bapno quod dicta potestas eis aufere voluerit.

Item die veneris tercie decimo intrante octubri, in suprascripta domo, in presentia Bertholomei de Cacis notarii, Paltoni medici, Fatosii cerdonis et aliorum, dicta potestas eodem modo dixit et pronunciauit et precepit Altemino cerdone ut hinc ad predictum terminum vadat in illa stacione quam ipsi Penacius et Catanius designaverat ei in predicto bapno.

Item die lune tercie decimo intrante novembri, in domo mercatorum Verone, in presentia domini Mar[cii] (b) [de Dosso], Carlaxarii de Bonvesino de ora Sancti Vitalis, Grasi a Glara, Valentini et aliorum. Ibique dominus Achilles de domino Coradino de Marescoto ..... potestas precepit Rodolfino Bagata eodem modo ut dominus Ugucio potestas [mercatorum] dixerat et preceperat ut ipse hodie per totum d[iem vad]at cum omnibus .....lis et rebus que pertinet ad misterium et ad artem cerdonum ad stratam [Crescencionum] in illa stacione que ei designatum fuerat per Penacium ..... et ibi permanere et stare. Millesimo ducentesimo vigesimo (c) octavo, indicione prima.

Ego Bonaventura de Fredo quondam domini ..... notarius interfui rogatus et scripsi.

(a) *Segue XI cancellato.*

(b) *Segue de Marescotis espunto.*

(c) *Segue nono cancellato.*

9.

1236 aprile 28, Verona, in domo mercatorum

Bocafollo di Alberto Sordo, podestà dei mercanti di Verona, nella lite che verteva fra il gastaldo dei *cerdones* e alcuni *zavaterii*, prescrive ai secondi di guardarsi nel *misterium* dei *cerdones*.

ASV, *Casa dei mercanti*, perg. 2, due esemplari: A orig., su cui è condotta la presente edizione; B senza sottoscrizione notarile. Edizione per estratto in Simeoni, *Gli antichi statuti* cit., p. XLVIII, nota 1, e integralmente in E. Rossini, *Gli statuti veronesi dell'arte dei sarti del 1260*, «Nova historia», XIII (1961), pp. 37-39, con numerose sviste ed alcuni errori.

(S) Die lune tercio exeunte aprili, in domo mercatorum Verone, in presentia dominorum Carlaxarii de Bonomo, Çugni de Barono consulum mercatorum Verone, Requilianii de Carcere notarii, Viviani Setodinarii, Wilielmi de Petolano viatorum domus mercatorum, testium et aliorum. Ibidem coram domino Bocafollo de domino Alberto Surdo potestate mercatorum Verone, de questione que erat inter Herigetum calzarerium de Sancto Michaelle ad Portam, gastaldionem misterii cerdonum Verone pro misterio cerdonum ex una parte, et Petrum Rubcum, Avancium, Ramundinum, Delai et Petrum fratrem Iohannis Dentii et Ancium Scaltrium zavaterios ex altera, in una questione dictus Henrigetus gastaldio pro ipso misterio cerdonum conquerebatur de ipsis prememoratis zavateriis, scilicet Petro Rubco, Avancio, Raimondino, Delai, Petro et Ancio Scaltrio, dicens ipsos prememoratos zavaterios misterium suum cerdonum utere, facere et exercere et ipsos coramum novum a caliaris emere et calzarios novos facere et vendere, quod facere non debere dicebat, cum in posta cerdonum contineatur quod nullus homo nullaque allia persona de Verona nec de suburbiis seu de districtu Verone nec aliquem folesterium debeat in hac civitate et suburbiis facere subtellares nec utere dictum misterium cerdonum nisi esset in dicto misterio cerdonum wadiatus ante quam faciat subtellares nec utet dictum misterium seu convivium et solvat pro intratica quadraginta solidos et postea utet dictum misterium et faciat subtellares; cuius rei causa pro dicto suo misterio cerdonum ut prenomatos zavaterios per ipsam potestatem et domum mercatorum constringantur in dicto suo misterio cerdonum secundum tenorem poste misterii cerdonum wadiare se debere postulabat, cum ipsi zavaterii dicant et con-

fessi sint se calzarios novos facere velle et coramum novum a calzariis a caliaris emere velle. Ad hec dicti Petrus Rubeus, Avancius, Delai, Raimundinus et Petrus et Ancius Scaltrius respondebant dicentes se in dicto misterio cerdonum wadiare de iure non debere, cum ipsi sint de misterio zavateriorum et illud misterium zavateriorum misterium fore et per domum mercatorum confirmatum et de iure calzarios novos et veteros et calzarios de coramo novo cum vetero et de vetero cum novo facere debere et de iure facere posse et se dictum misterium cerdonum non impedire nec facere dicebant; verumtamen cerdones Verone suum misterium zavateriorum impedire et exercere allegabant, cum ipsi cerdones calzarios et osatos veteros insolant et scapinant, quod facere de iure non debere asserebant, cum illud suo misterio zavateriorum facere pertineat. Quare se a petitione dicti gastaldionis cerdonum pro ipso misterio cerdonum et ab ipso misterio cerdonum absolvendos fore et ut ab ea potestate mercatorum ne ipsi calzarerii ipsos zavaterios de cetero non impediunt de predictis faciendis et exercendis pronunciari debere postulabant. Cum hec et alia a prenomatis allegarentur, dictus dominus Bocafollus, mercatorum Verone potestas, ex officio potestatis domus mercatorum et pro domo mercatorum sic dixit: «Per illas rationes quas visas et auditas habeo, confessiones factas, visis quoque postis et statutis predictorum misteriorum et quoniam ipsi Petrus Rubeus, Avancius, Ramundinus, Delai, Petrus frater Iohannis Denti et Ancius Scaltrius zavaterii dicunt et allegant se calzarios novos et osatos facere velle et coramum novum a calzariis a caliaris emere et calzarios et osatos secundum quod consueti sunt facere, habito super his quam plurium sapientum mercatorum cum deliberatione consilio, ipsos prenomatos Petrum Rubeum, Avancium, Delai, Ramundinum et Petrum fratrem Iohannis Denti et Ancium Scaltrium, zavaterios in dicto misterio cerdonum Verone sub gastaldione eiusdem misterii cerdonum Verone, prout in postis misterii cerdonum Verone continetur, wadiare se debere de hinc ad octo dies dico et pronuncio et precipio, quod si non fecerint aut non se wadiaverint in dicto misterio cerdonum ad dictum terminum, dico et pronuncio et ipsis Petro Rubeo, Avancio,

Ramundino, Delai, Petro fratre Iohannis Denti et Ancio Scaltrio precipio quod exinde ab illo termino in antea non faciant nec exercent dictum misterium cerdonum nec utent illud misterium cerdonum nec calzarios vel osatos novos exinde antea faciant, set licitum sit ipsis zavateriis prenomatis ponere in calzariis et osatis coramum novum cum vetero et coramum veterum cum novo insimul sine fraude; et dictis calzareriis licitum sit facere et exercere suum misterium cerdonum prout soliti sunt facere et insolare calzarios veteros et coxire et osatos et calzarios veteros cosire et scapinare et insolare et secundum quod usi sunt pro tempore veteri et hinc retro facere et exercere dico et pronuncio». Anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo trigesimo sexto, indictione nona.

(S) Ego Paxetus de Ottonebono sacri palatii notarius interfui et rogatus scripsi.

## 10.

1246 maggio 24, Verona, *in domo mercatorum*

Bonaventura di San Vitale, console dei mercanti, nella lite che verteva tra Segafeno, gastaldo e procuratore dei beccai, e Giovanni Merdacio, gastaldo e procuratore dei carnaroli, ordina ai beccai di non *impedire* il misterium dei carnaroli senza essersi guadiati nell'arte; Leonardo dei Ribaldi, podestà dei mercanti, conferma la sentenza.

ASV, *Casa dei mercanti*, perg. 54.

(S) Die iovis octavo exeunte madio, in domo mercatorum Verone, presentibus domino Omnebono de Ribaldis, domino Borgesio de Braida, domino Bono de Beccariis, consulibus mercatorum Verone, domino Omne[bono] de Ardicionibus, domino Cice..... milite curie, testibus rogatis et aliis. Coram [domino Bonaventura] de [Sancto] Vitale consule mercatorum Verone in regimine domini Leonardi de Ribaldis

potestatis mercatorum Verone, [super] litem verten[tem] inter Segafenum beccarium sindicum et procuratorem ac gastaldionem misterii beccariorum Verone pro ipso misterio et collegio agentem ex una parte, nec non et Iohannem Merdadium, sindicum, procuratorem et gastaldionem misterii collegii carnarolorum sive vendencium carnes siccas pro ipso misterio et collegio defendentem ex altera, in qua quidem litem idem Segafenus pro dicto misterio et universitate beccariorum conquerebatur de dicto Iohanne sindico et procuratore et gastaldione carnarolorum et de ipsis carnarolis, dicens omnes et singulos beccarios et eorum predecessores vendidisse et solitos esse vendere carnes siccas ad minutum ante quam dictum misterium carnarolorum fuisse et postas habuisse pro carnibus siccas vendere et postquam fuisse et predicta habuisse; hec omnia per ydoneos [te]stes et eciam per confessiones ipsius Iohannis legitime probasse dicebat, adserens dictum misterium carnarolorum ..... non posse nec debere, allegans insuper postulans dictum misterium carnarolorum in nichilum et ..... adducendum fore et ipsum misterium beccariorum, beccarios omnes et singulos, ad minutum prout hactenus consueverat ad eorum libitum carnes siccas vendere posse partite et debere. Ex adverso prelibatus Iohannes, syndicus, procurator ac gastaldio misterii carnarolorum et pro eis carnarolis sive carnes siccas vendentibus, bene confitebatur beccarios predecessores eorum carnes siccas vendere et longum tempus vendidisse set vellut homines quibus non prohibebant vendere et vendidisse dicebat, allegans idem Iohannes pro dictis carnarolis ipsos speciale misterium carnes siccas ..... et exinde postas, statuta et ordinamenta confirmata per domum mercatorum Verone, dicens in dictis postis a parte contineri aliquem non posse vel debere ipsum misterium carnarolorum operari nisi esset in ipso misterio primitus wadiatus; quare petebat idem Iohannes syndicus carnarolorum ipsum misterium carnarolorum et carnarolos ipsos a petitione prelibati Segafeni sindici et gastaldionis beccariorum et pro eis et ab ipsis beccariis penitus absolvendum sive absolvendos fore et pronunciandum ipsum Segafenum pro dicto misterio beccariorum et ipsos beccarios et misterium eorundem de cetero

dictos carnarolos et misterium carnarolorum ullatenus impedire non debere nisi primo se singulatim sub gastaldione carnarolorum se wadiaret. Tandem dictus dominus Bonaventura consul, presente potestate et consulibus nominatis, ita dixit: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Per illas rationes quas visas et auditas habeo et per confessiones factas, instrumenta hostensa et testes productos, habito quoque super hiis in bona quantitate plurium bonorum et legalium mercatorum Verone consilio, presentibus potestate et consulibus nominatis, ipsum Iohannem sindicum, procuratorem et gastaldionem misterii et collegii carnarolorum pro eis carnarolis et misterio, et ipsos carnarolos et misterium eorundem a petitione nominati Segafeni sindici, procuratoris et gastaldionis misterii beccariorum pro ipso misterio et beccariis et ab ipsis beccariis et misterio eorundem absolvo et dico ac pronuncio quod beccarii de cetero misterium carnarolorum aliquatenus impedire presumant nisi de dicto misterio carnarolorum se wadiaverint». Ad huius autem rei maiorem firmitatem habendam dictus dominus Leonardus potestas mercatorum Verone dixit idem per omnia: «Dico, sententiam profero, laudo, confirmo, pronuncio ac precipio». Anno Domini millesimo ducentesimo quadragesimo sexto, indictione quarta.

(S) Ego Yvanus domini Michaelis a comite Iacobo de Lomello sacri palatii notarius interfui rogatus et scripsi.

#### 11.

1265 gennaio 28, 29, 30, Verona, *super domo mercatorum*

Mastino della Scala, podestà per la quarta volta della *domus mercatorum*, e Boninsegna di Oxella e Bartolomeo di Barro, consoli, stabiliscono che nessuno possa impedire il misterium dei caliarii senza essersi guadiato nell'arte; provvedimenti conseguenti di Nigrello, console dei mercanti, e dello stesso podestà Mastino.

ASV, *Casa dei mercanti*, perg. 3.

(S) Die mercurii quarto exeunte ianuario, super domo mercatorum Verone, presentibus Nascimbene notario de Baiona et Ratobello viatore dicte domus. Ibique ad postulacionem Bartholomei qui dicitur Avis, gastaldionis misterii caliariorum Verone, dominus Mastinus de Scalis, potestas domus mercatorum, et eiusdem consules domini Boninsigna de Oxella et Bartholomeus de Barro, in quarto regimine ipsius potestatis, commiserunt cuilibet viatori dicte domus ut vadat et precipiat omnibus personis, quas voluerit dictus gastaldio, ne impediant dictum misterium caliariorum nisi primo fuerint guadiate sub dicto gastaldione; et si qua persona vult contradicere, veniat coram dicto potestate et consulibus mercatorum. Item eodem die, loco et presencia, Perfiliasius viator dicte domus reddidit ambaxiatam, dicens quod preceperat Bonomo Vilani de Clusa et Delaido cerdoni, eius socio in omnibus, ut superius continetur.

Item die iovis tercio exeunte ianuario, suprascripto loco, presentibus Bertolino quondam Bonomi notarii de Bricia et Nascimbene notario Baione, testibus et aliis . ..... Nigr[ellus] Plancane consul precepit dicto Bonomo Vilani [de Clusa ne impediat] misterium caliariorum de cetero in banno LX solidorum Veronensium; quo precepto facto incontinenti predictus Bonomo Vilani a Clusa dixit coram dicto consule quod id quod faciebat .....; terminum probacionis locavit dictus consul predicto Bonomo hinc ad diem sabbatum proximum venturum.

Item suprascripto die, loco et presentia, Perfiliasius viator dicte domus reddidit ambaxiatam, dicens quod preceperat Delaido cerdoni ut incontinenti foret coram dicto domino potestate, dominis Bartholomeo de Barro et Nigrello Plancane, consulibus mercatorum Verone, ex comissione sibi facta per eosdem potestatem et consules.

Item die veneris penultimo ianuario, suprascripto loco, presentibus Nascimbene notario de Baiona et Bongerardo viatore dicte domus testibus et aliis. Ibique coram dicto domino potestate mercatorum Guilielmus a Cantono, gastaldio misterii cerdonum Verone, petiit sibi

dari exemplum preceptorum factorum Bonomo Vilani a Clusa et Delaido eius socio ut habeant consilium super dictis preceptis; quo facto dictus dominus potestas locavit terminum predicto gastaldioni cerdonum pro ipso misterio hinc ad diem mercurii proximum et quod dicta precepta dentur in scriptis predicto gastaldioni pro ipso misterio cerdonum et quod sit consultus ad dictum terminum; item precepit dictus potestas predictis Bonomo et Delaido ut hinc ad quindecim dies expediant laborerium quod inceperunt quod est in laborerio et nullam de cetero novitatem faciant in banno et voluntate potestatis et consulum mercatorum. Anno a nativitate Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, indictione octava.

Ego Bonamens de Conradino domini Federici Romanorum imperatoris notarius interfui et scripsi.

**LA SOCIETA' VERONESE NEL MEDIOEVO**

**I**

**LA RAPPRESENTANZA VERONESE  
NEL TRATTATO DEL 1107 CON VENEZIA**

## **1. Fonti per la conoscenza della società cittadina in età precomunale**

La conoscenza della società cittadina in età medievale richiede, oltre che indagini diacroniche su singole famiglie, ad iniziare da quelle di condizione politica elevata, quali, particolarmente per l'età postcarolingia, le famiglie di conti, signori e feudatari, per giungere a quelle di funzionari minori, di mercanti, cambiatori ecc. - studi che noi stessi abbiamo avuto occasione di compiere, come è facilmente constatabile nei rinvii bibliografici del contributo precedente e di quello presente -, anche indagini 'orizzontali', rese possibili dalla disponibilità di elenchi di cittadini partecipi, solitamente, ad avvenimenti pubblici, elenchi che, in genere, appaiono in età comunale, ma che possono essere rinvenuti anche per il periodo precedente.

Un primo elenco concernente Verona è costituito dalla rappresentanza che si recò nell'anno 1107 a Venezia per ottenere dal duca un privilegio, che si configura come un trattato commerciale, con ampie implicazioni politiche (1).

---

(1) La prima redazione del presente contributo, oltre a proporsi come un momento per lo studio della società veronese nel medioevo, basato sull'analisi di elenchi di cittadini, inclusi in documentazione di natura solitamente pubblica o di interesse pubblico, aveva prevalenti finalità didattiche, che tuttora permangono. Sollecitato dalle esigenze connesse alla preparazione del corso monografico per l'anno accademico 1983-1984, dedicato al tema della società cittadina nei secoli XI e XII, volendo offrire, come di consueto, la possibilità agli studenti di prendere contatto diretto con le fonti - scelte a questo fine prevalentemente fra testi concernenti aree di loro immediato interesse -, nell'impossibilità di avvalermi, anche per un discorso circoscritto, dell'unica edizione disponibile (citata alla nota seguente), curata da Carlo Cipolla, del trattato fra Venezia e Verona del 1107, che riporta i nomi di oltre quaranta Veronesi, recatisi nella città lagunare per la stipulazione dell'accordo, ho ritenuto opportuno apprestare una nuova edizione, senza la pretesa di fornire un'edizione

Da quando il testo del trattato dell'anno 1107 fra Venezia e Verona fu edito alla fine del secolo scorso (2), è stato utiliz-

critica tecnicamente 'esemplare', ma con l'intento di presentare un testo più sicuro, soprattutto ai fini dell'identificazione delle persone. Valga una breve esemplificazione. Nell'edizione curata dal Cipolla non è segnalata l'ampiezza delle numerose lacune, dovute alle lacerazioni del margine sinistro della pergamena; ciò non solo ostacola la comprensione del testo, ma fuorvia in modo grave lo studioso nella conoscenza dell'elenco di persone presenti a Venezia: la lacuna che separa, ad esempio, il nome incompleto di un personaggio da quello seguente, anch'esso incompleto, che, secondo congettura, può corrispondere ad una ventina di lettere, è segnalata con alcuni puntini, allo stesso modo di altra lacuna, che interessa non più di due o tre lettere. Lo studioso viene pertanto indotto a collegare in una sola persona i due nominativi. Il numero dei partecipanti, certi o presumibili, risulta ridotto: secondo la nostra edizione, quelli accertabili, prescindendo dai nomi inclusi eventualmente nelle lacune più ampie, non sono inferiori a quarantaquattro contro i quarantadue della prima; il riferimento ai «multi alii», alla fine dell'elenco, più che indicare una effettiva ulteriore larga partecipazione, rappresenta probabilmente una espressione di formulario.

(2) C. Cipolla, *Note di storia veronese. VIII. Trattati commerciali e politici del secolo XII, inediti o imperfettamente noti*, «Nuovo archivio veneto», XV (1898), n. 1, 1107 maggio, pp. 204-209. Nella ristampa dell'articolo del Cipolla (*Scritti di Carlo Cipolla*, a cura di C. G. Mor, voll. 2, Verona, 1978, II, pp. 569-574) il curatore, come avvertiamo nelle note al testo in appendice al nostro studio, è intervenuto a 'correggere' il testo originario dell'edizione curata dal Cipolla, senza segnalare gli interventi - l'unica eccezione si legge a p. 572, nota 2: «ms: in asultum» -; un metodo di lavoro che contrasta radicalmente con quanto dal curatore stesso asserito nella *Premessa*, che così suona: «L'opera del curatore è stata volutamente tenuta in sordina - sempre indicata con parentesi quadre, in modo da sottolineare la propria responsabilità - e si manifesta con soli aggiornamenti bibliografici ...; solo qualche volta mi son permesso, siglandolo, di esporre qualche mio convincimento, un po' come facevano i nostri vecchi glossatori. Ma il testo è - come doveva essere - quello di Cipolla, integralmente. Perché, inserendovi qualcosa, si sarebbe finito a fare proprio come quella brava gente dal Medio Evo che interpolavano un diploma imperiale con qualche innocua paroletta che servisse a dare una diversa portata al

zato ai fini della conoscenza della storia dei rapporti commerciali, particolarmente in prospettiva, da una parte, dello sviluppo del commercio veneziano (3), dall'altra, della formazione in Verona di una corporazione di *negotiatores* (4), che invero appare solo dal 1175, quarant'anni dopo la costituzione del comune: essa ha a capo propri consoli, secondo un evidente processo di imitazione delle strutture del regime comunale (5).

Il Simeoni, cui va il merito di avere avviato criticamente e sviluppato, fin dai primi decenni del nostro secolo, gli studi di storia della società veronese in età comunale (6), ha sottolineato l'importanza del documento, tentando, senza impegnarvisi tuttavia a fondo, di identificare alcuni dei Veronesi che in occasione della stipulazione del trattato si recarono a Venezia

documento: un falsario, in termini diplomatici, un interpolatore, in termini giuridici ...» (C. G. Mor, *Premessa*, in *Scritti di C. Cipolla* cit., I, p. XI).

(3) Non ci proponiamo di soffermarci sul commercio veneziano, nemmeno su quello di carattere interregionale e locale, nel cui ambito va inserito il trattato: per questi aspetti, assai rilevanti, e per le indicazioni utili ad un approfondimento anche della tematica generale, oltre a quanto espresso, soprattutto dal punto di vista 'veronese', nel contributo precedente, rinviamo alle indicazioni di Rösch, *Venezia* cit., pp. 133-134, per il commercio con le regioni del Regno Italico, e, per il commercio con l'Oriente, a S. Borsari, *Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti economici*, Venezia, 1988, pp. 3 ss., che individua i fondamenti del decollo commerciale di Venezia nei privilegi degli imperatori bizantini, concessi a partire dal 1082.

(4) G. Faccioli, *Verona* cit., pp. 13 ss., non esita a definire mercanti i componenti la rappresentanza veronese; Mor, *Dalla caduta* cit., p. 155, parla di una «organizzazione» dei *negotiatores*. R. Cessi, *Venezia ducale*, II/1, Venezia, 1955, p. 196, nota 3, criticando le affermazioni dei due studiosi precedenti, sottolinea il carattere di membri della *universitas civium*.

(5) Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, t. c. nota 44.

(6) Ricordiamo almeno le due opere principali: Simeoni, *Le origini del comune* cit., pp. 87-190; Simeoni, *Il comune veronese* cit., pp. 5-129.



(7). Il Cavallari, oltre due decenni or sono (8), ha esplorato, parzialmente, la documentazione coeva, proponendo l'identificazione di una parte consistente dei componenti quel gruppo: diamo riscontro documentario nelle note alle sue proposte, così da porre il lettore in grado di valutarne l'attendibilità.

## 2. Il trattato del 1107 fra Verona e Venezia

La parte iniziale del trattato concerne il pagamento dei dazi; in particolare, il quadragesimo, un dazio del 2,50% sul valore delle merci importate nel Regno Italico, in vigore da secoli, introdotto nell'anno 888 da Berengario I (9), da quando erano stati stipulati i primi trattati di commercio fra il Regno e Venezia (10), viene sostituito con tariffe doganali fisse: 12 de-

(7) Simeoni, *Le origini* cit., pp. 141-143.

(8) V. Cavallari, *Il patto del 1107*, «Studi storici veronesi», XVI-XVII (1966-1967), pp. 19-40.

(9) L. Schiaparelli (a cura di), *I diplomi di Berengario I*, Roma, 1903, n. 3, 888 maggio 7. Berengario I, oltre al quadragesimo, assoggettò i Veneziani anche ad una somma annua di lire 25. La 'novità' da lui introdotta, rispetto alle pattuizioni precedenti fra gli imperatori carolingi e i duchi veneziani, fu forse dovuta, come suppone G. Arnaldi, *Berengario I*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma, 1960, p. 11, al fatto che egli, più che gli imperatori precedenti, era in grado di valutare i vantaggi che da questi commerci i Veneziani traevano, per la sua lunga consuetudine di governo della Marca Friulana, che costituiva l'entroterra del ducato veneziano.

(10) Cavallari, *Il patto* cit., p. 20, sottolinea che la comparsa dei *Veronenses* fra le comunità del Regno nominate nei *pacta* stipulati dall'Impero con Venezia avviene per la prima volta nel 983: *MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, II/1, *Die Urkunden Otto des II.*, a cura di T. Sickel, Hannover, 1888, n. 300, 983 giugno 7. Per le vicende politiche di Verona e dei territori limitrofi nel periodo ottoniano - già da tre decenni era stata costituita la Marca Veronese - rinviamo a Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 107-108.

nari veronesi *pro miliario* di ogni merce, con alcune eccezioni; 2 denari per per ogni *balla* di *coria* o pelli; 24 denari a nave per il ripatico, per l'attracco cioè al porto. Le condizioni sono valide reciprocamente.

I Veronesi promettono di affiancare i Veneziani nella guerra, già iniziata, contro Padova, Treviso, Ravenna e, sembra, contro i marchesi - d'Este, come saranno poi detti -; seguono clausole particolareggiate per danni recati e ricevuti e per i prigionieri.

Giurano gli accordi il duca e i suoi ufficiali. La sottoscrizione è apposta dal duca, dal momento che il trattato si configura come una concessione ducale ai Veronesi; giurano l'accordo anche numerosi Veneziani, di sedici dei quali sono leggibili i nomi, ma erano probabilmente in un numero maggiore, poiché i loro nomi sono seguiti da uno spazio bianco corrispondente a circa cinque righe di scrittura.

Giurano gli stessi accordi, il cui contenuto viene ripetuto, i Veronesi, di non meno di 44 dei quali sono riportati i nomi.

La conclusione dell'accordo commerciale e dell'alleanza fra le due città implica piena autonomia politica da parte dei Veronesi. Ciò non significa che la città sia in grado di esprimere un organismo politico stabile: il Simeoni ha rilevato da tempo il carattere pur sempre occasionale della rappresentanza espressa dalla cittadinanza, che ricorda altri episodi analoghi per città del Regno. Importa tuttavia sottolineare che l'alleanza - che di questo in concreto si tratta, oltre che di accordi commerciali - viene stretta con una città estranea al Regno e, soprattutto, è diretta contro altre città che allo stesso Regno appartengono (11).

(11) Cavallari, *Il patto* cit., pp. 21-22.

Prima di procedere ad esporre i risultati dello spoglio da noi condotto sulla documentazione edita e, soprattutto, inedita fra XI e XII secolo per la quasi sua totalità, è opportuno richiamare la situazione politica generale e particolare.

Da decenni era in atto lo scontro fra Impero e Papato. Nel 1106 Papato e Canossa si presentavano vincitori: l'Impero era in crisi; vescovi e città dell'Italia settentrionale aderivano uno dopo l'altro al partito filoromano. Nel concilio di Guastalla di quell'anno era stato deposto il vescovo filoimperiale Pietro di Padova e inviato a sostituirlo il riformatore Sinibaldo. Durante una sosta in Verona del pontefice Paquale II e di Matilde di Canossa il conte Alberto di San Bonifacio, già alleato dell'Impero, era stato riaccolto nel loro favore, riottenendo in feudo dalla contessa il castello di Cerea, perduto nell'ultimo periodo.

La cittadinanza non aveva seguito il conte Alberto nella sua politica di riconciliazione. Nel 1107 era divampato il conflitto fra Venezia e le città dell'entroterra, Padova e Treviso (12). In questo contesto va inquadrato l'accordo commerciale di Verona con Venezia, le cui clausole sul controllo della via dell'Adige e sull'assistenza militare vengono pertanto ad assumere un rilievo notevole (13).

### 3. L'identificazione dei rappresentanti veronesi

L'identificazione o la connotazione sociale, anche in negativo, dei Veronesi recatisi a Venezia possono costituire un

(12) Rinviamo, per i riferimenti alla situazione generale e particolare, per Verona e Padova a Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 62-70; Idem, *I conti* cit., pp. 49-124; Idem, *La Marca* cit., pp. 37-42; per Venezia a Cessi, *Venezia ducale* cit., pp. 196-198.

(13) Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, par. 5.

elemento non secondario per la ricostruzione della dinamica sociale e politica della cittadinanza nel periodo di trapasso tra un'organizzazione pubblica, legata alle strutture del Regno, a tratti ancora funzionante (14), e il regime comunale, che si formerà dopo tre decenni.

Il primo dei Veronesi è *Beltramus filius de Bello*: è stata avanzata l'ipotesi (15) che appartenesse alla famiglia di *Adam legisperitus de Bella*, documentato dal 1107 (16). Ma la dizione esatta *de Bello*, non *de Bella*, non può essere ignorata: non si tratta di una variante né di un errore di trascrizione, dal momento che in quegli anni compare più di un personaggio denominato *Bellus/Bello*: ci limitiamo a citare il *Bellus peliciarius* testimone con *Arientus peliciarius* ad un atto del 1116 (17). Per di più un Beltramo figlio del defunto Bello - che pare la stessa persona del nostro -, è presente in San Bonifacio all'atto che pone fine ad una controversia tra la famiglia comitale veronese e gli uomini di Coriano (18). Va pertanto lasciata cadere l'ipotesi di una appartenenza di Beltramo alla famiglia del giu-

(14) Abbiamo sottolineato l'importanza, ai fini della sopravvivenza delle strutture tradizionali pubbliche nella Marca Veronese, della seduta giudiziaria presieduta in Verona nel 1123 dal duca di Carinzia Enrico IV, marchese della Marca: Castagnetti, *I conti* cit., pp. 37-40; Idem, *Le due famiglie* cit., p. 67; Idem, *La Marca* cit., pp. 43-44.

(15) Cavallari, *Il patto* cit., pp. 28-29.

(16) ASV, *S. Silvestro*, perg. 1 b, 1107 marzo 12; per notizie relative al giudice Adam *de Bella* nel periodo successivo si veda V. Fainelli, *Consoli, podestà e giudici di Verona fino alla pace di Costanza*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti. Classe di scienze morali e lettere», a. acc. 1956-1957, t. CXIV, pp. 224-228. Cavallari, *Il patto* cit., p. 28, erroneamente identifica *Beltramus de Bello* con *Adam de Bella*.

(17) Doc. citato avanti, nota 38.

(18) Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/2, p. 72, n. 32, 1109 luglio 17, riporta *Beltramus quondam Belle*, ma l'originale (ASV, *SS. Nazaro e Celso*, perg. 437) reca per due volte *quondam Belli*.

dice Adam de Bella.

Del personaggio seguente, Riprando, nome diffuso, non possiamo dire nulla: insostenibile l'ipotesi (19) di identificarlo con il conte Riprando, che noi sappiamo appartenere alla famiglia dei Gandolfingi, conti di Verona fra X e XI secolo (20).

Dopo una lacuna, che può interessare uno o anche due nomi, appaiono i fratelli Bonzeno e Crescenzo, identificabili senza incertezze con i figli di Persenaldo, che con il padre, definito *negociator*, acquistarono nell'anno 1100 il castello di Albaredo dal ramo bavarese dei marchesi estensi. Ricordiamo anche che furono avvocati del monastero di S. Zeno e due di loro appaiono fra i primi consoli del comune nel 1136 (21).

Non abbiamo rinvenuto documentazione concernente *Woderlicus de Foro*, identificato dal Cavallari con un *monetarius* sulla base di un'indicazione documentaria che non trova riscontro (22).

Aldo di Guido appare in due documenti dell'anno 1100: con il primo (23) Aldo figlio del defunto Guido, abitante in Verona nel luogo detto Chiavica, acquista da Aldegarda, figlia di Bernardo monetario, due appezzamenti vignati fuori la porta di S. Stefano, sul monte *Calvo*; con il secondo (24) Aldo vende i due appezzamenti per lo stesso prezzo - undici lire di

(19) Cavallari, *Il patto* cit., p. 29.

(20) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 62-65, 81.

(21) Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, par. 2.1., con rinvio a studi precedenti; *ibidem*, app., n. 2: edizione del documento dell'anno 1100 relativo all'acquisto del castello di Albaredo.

(22) Cavallari, *Il patto* cit., p. 31, nota 33, con rinvio a Biancolini, *Notizie storiche* cit., III, p. 277, ove è edito un documento del 1100 (originale in ASV, *S. Salvar in Corte Regia*, perg. 5 app., 1100 maggio 31), che non riporta alcun personaggio di tale nome o di nome somigliante.

(23) ACV, perg. II, 5, 7v, 1100 settembre 15.

(24) ACV, perg. II, 5, 7r, 1100 settembre 16.

denari veronesi - a Siginzo, prete della chiesa matricolare. Un intermediario, dunque, in rapporto con la famiglia di un moneteiere e un prete del capitolo della cattedrale: Siginzo compie in quegli anni altri acquisti e riceve una donazione da un membro di una famiglia di rango capitaneale, conosciuta più tardi come dei Turrisedi (25).

Enrico Mantovano, capostipite forse di una famiglia omonima di età comunale (26), assiste nel 1123 ad una seduta giudiziaria presieduta da Enrico IV, duca di Carinzia e marchese della Marca Veronese: egli è elencato, dopo giudici, conti e *capitanei* della Marca, fra i notabili cittadini (27).

Segue una lacuna che poteva contenere uno o due nomi; di uno rimane l'apposizione *de Guidraldo*: è collegato al cugino Adam. La lettura corretta del testo, con la segnalazione dell'ampia lacuna, impedisce di attribuire il legame di parentela di Adam ad Enrico Mantovano (28).

Rolandino figlio di Godo potrebbe anche essere figlio di un Godo che segue (29), ma in tal caso sarebbero stati probabilmente elencati insieme.

Non abbiamo rinvenuto documentazione concernente Alberto, figlio di Belfredo, né Guglielmo *credator*, svolgente la

(25) Per la donazione: ACV, perg. I, 5, 6r, 1092 marzo 20; per gli acquisti: ACV, perg. II, 6, 1r, in parte guasta, databile 1095 settembre; perg. II, 5, 7r, 1099 maggio 10.

(26) La casa dei *Mantuani*, ad esempio, nel 1193 era utilizzata *pro comuni Verone* dal podestà, che vi convoca il consiglio generale: Sandri, *Nuove notizie* cit., p. 24, n. 3 b, 1193 settembre 8. Cavallari, *Il patto* cit., pp. 31-32, considera il nostro Enrico Mantovano come padre del giudice Adam, citando documenti della metà del secolo, con riferimento a Simeoni, *Le origini* cit., p. 165, ove si parla invece di un Enrico figlio del giudice Adam.

(27) ACV, perg. II, 5, 6r, 1123 settembre 22: cfr. sopra, nota 14.

(28) Non esita a stabilire la parentela Cavallari, *Il patto* cit., p. 31.

(29) *Ibidem*, p. 33.

funzione che in età comunale avrà l'appellativo di *viator* o *preco*; così di Gualfardo (30).

*Açeri filius Gosberti* potrebbe essere identificato con un omonimo - ma il padre è qualificato *monetarius* - presente ad un atto del 1115 compiuto dal marchese Folco in Este (31), elencato subito dopo il *capitaneus* Rodolfo da Lendinara e il *pleclarus miles* Isnardo, figlio di Ermenardo (32).

Godo potrebbe essere - ma il nome da solo non costituisce indizio sufficiente - l'avvocato omonimo del monastero di S. Giorgio in Braida, capostipite della famiglia veronese degli

(30) Il Cavallari (*ibidem*, p. 32), constatando l'assenza nel ms. di un punto di interpunzione fra i due nomi (cfr. *infra*, app., nota *bc*), avanza l'ipotesi che Guglielmo *creditor* sia connesso per la sua funzione a Gualfardo, il quale andrebbe identificato con un *vicecomes*, documentato nel 1072 (Simeoni, *Le origini* cit., p. 115). Oltre a sfuggirci il senso di questa connessione, rimane il fatto che il trattato del 1107 ci è giunto in copia e, ancor più, che l'assenza di un punto indicante separazione fra i nomi non è un fenomeno isolato: in un documento del 1100, già utilizzato (citato sopra, nota 22), fra i testi compaiono *Lemizo* e *Mainfredus de Dodoferario*, non separati nell'originale da un punto; tuttavia dalle sottoscrizioni, nelle quali viene riportato solo il primo nome, non il secondo o l'apposizione, i due appaiono chiaramente distinti: *Lemizo* e *Mainfredus*. Anche nella citazione di questi due personaggi il Cavallari mostra di considerarli come uno solo, dal momento che nell'edizione da lui utilizzata non è indicato, come nella pergamena, alcun segno di interpunzione.

(31) Biancolini, *Notizie storiche* cit., IV, p. 757 = A. Gloria, *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, voll. 2, Venezia, 1879-1881, I, n. 71, 1115 ottobre 2. Il personaggio non va identificato, come propone Cavallari, *Il patto* cit., pp. 30-31, con un *Azeri legisperitus*; il rinvio inoltre a Simeoni, *Le origini* cit., p. 96, e a un documento del 1106, che sarebbe stato ivi citato (Cavallari, *Il patto* cit., nota 28), non trova alcuna rispondenza effettiva. Un *Acer legis peritus* compare in un documento del 1107, ma non è detto figlio di Gosberto: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 9, 1107 febbraio 13.

(32) Sul documento e i personaggi presenti si veda Castagnetti, *I conti* cit., p. 91; Idem, *Ceti* cit., p. 61.

Avvocati (33).

Ignoriamo documentazione concernente *Iohannes de Segnoreto*; incompleto il nome *Bono* del personaggio successivo, seguito da una lacuna di circa 12-13 lettere (34).

Bonifacio notaio è da identificare, secondo l'attendibile ipotesi del Cavallari (35), con l'omonimo notaio rogatore del documento di acquisto da parte dei Crescenzi del castello di Albaredo nel 1100 (36).

Rimangono sconosciuti *Bertramus filius Brunichi*, *Benfato de Ato* e *Marchio de Fussato* (37). Il nome del personaggio successivo può essere con tranquillità integrato, partendo dalla lettura certa di *.g[fe]nteus de Fidentio*. In documenti di poco posteriori abbiamo rinvenuto un *Arientus pelicarius*, teste fra i *liberi homines* in un atto del 1116 (38), e, soprattutto, un

(33) Cavallari, *Il patto* cit., p. 33, che cita - non si comprende per quale scopo - un Carlo figlio e un Bernardo nipote di Godo, documentati nel 1121, ma che certamente non appaiono nel nostro elenco (*ibidem*, note 46 e 47). Su Godo avvocato si veda Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 253-254.

(34) Cavallari, *Il patto* cit., p. 31, legge Bonzeno figlio di Bonifacio notaio; poi, a p. 33, legge Bono a sé stante, avanzando l'ipotesi di una integrazione in Bonzeno. Non è accettabile la lettura di Bonzeno figlio di Bonifacio notaio, dal momento che Bonifacio notaio appare elencato al nominativo, senza alcun dubbio, e che la lacuna tra Bono e Bonifacio notaio è troppo ampia.

(35) *Ibidem*, p. 31.

(36) Doc. citato sopra, nota 21. Altri documenti veronesi sono rogati dal notaio Bonifacio.

(37) Cavallari, *Il patto* cit., p. 33, asserisce che *Marchio de Fussato* è un giudice, ma il documento da lui citato (il rinvio di nota 50 è a Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/2, p. 159, anno 1120) non trova alcuna corrispondenza; supponendo un errore di stampa, abbiamo cercato di esaminare altra documentazione di quell'anno e degli anni prossimi, ma con esito negativo. Né un giudice di tale nome appare in Fainelli, *Consoli* cit., che pure ha compiuto uno spoglio accurato della documentazione edita e, parzialmente, di quella inedita.

(38) ASV, *S. Salvar in Corte Regia*, perg. 3, 1116 aprile 29.

*Arientius filius quondam Fidentii peliciari*, che dona all'ospedale di S. Stefano un appezzamento posto sul *monte Donico*; assistono all'atto i figli Rodolfo e Zufeto (39) e certo *Bellus*, anch'egli *peliciarius*. Il Fidenzio pellicciaio potrebbe essere considerato il capostipite di una famiglia, i cui membri iniziano ad essere designati come *de Fidentii* o *Fidenciones* dagli anni cinquanta-sessanta del secolo (40). Un indizio ulteriore è dato dalla tradizione archivistica documentaria: il documento dal 1116 e quelli della seconda metà del secolo XII provengono dall'archivio di S. Salvatore in Corte Regia. Mancano tuttavia altri indizi concomitanti che, se presenti, potrebbero rendere sicura l'identificazione della famiglia: ad esempio, l'appartenenza degli stessi beni ai personaggi della prima metà e della seconda metà del secolo. Manca infine un documento che fornisca un raccordo fra i due periodi; né ritornano nell'ambito della famiglia i nomi di *Argenteus/Arientus*, Rodolfo e Zufeto (41).

(39) Biancolini, *Notizie storiche* cit., IV, pp. 741-742, doc. 1124 febbraio 13. Mor, *Dalla caduta* cit., p. 192, nota 6, avanza l'ipotesi, osservando l'omonimia, che si tratti della famiglia del vescovo veronese Zufeto.

(40) I Fidenzi sono tra le prime famiglie veronesi, che, a partire dalla metà del secolo, si connotano dal nome di un capostipite: ASV, *S. Salvar in Corte Regia*, perg. 10, 1159 agosto 27; ACV, perg. II, 7, 6r, 1166 agosto 30; *FV*, perg. 7234, 1174 febbraio 27; altri documenti fra XII e XIII secolo sono utilizzati in Castagnetti, *Primi aspetti* cit., pp. 403-404; ed ora si veda Idem, *Ceti* cit., pp. 30-31. La famiglia dei Crescenzi si designa come *de Crescenciis* o *Crescenciones* a partire dallo stesso anno 1159, nel documento testé citato; ancora: Castagnetti, *I veronesi da Moratica* cit., app., n. 2, 1163 luglio 22. La famiglia degli Avvocati, che deriva il nome dalla funzione di *advocatus* assunta per il monastero di S. Giorgio in Braida dal capostipite Godo, inizia a connotarsi *de Advocatis*, in modo non stabile, in alternanza con *de Advocato*, dagli anni settanta del secolo: Castagnetti, *La famiglia* cit., pp. 261-262.

(41) Esponiamo sinteticamente i criteri che gli studiosi odierni adottano per delineare la prosopografia di una famiglia: l'ubicazione coincidente di

Non conosciamo documentazione concernente Tebaldo *de Canrico* (42).

Bernardo di Cristiano è stato identificato (43) con un Bernardo *negociens* che appare nel 1108 (44): la sola identità del nome, per di più diffuso, non rafforzata da altri indizi, appare elemento troppo fragile, di per sé inconsistente, a suggerire un'eventuale identificazione.

Di Pellegrino di Crescenzo è stata avanzata l'ipotesi di una sua appartenenza alla famiglia dei Crescenzi (45): la documentazione da noi finora raccolta per delineare le vicende della famiglia non lo conferma.

Vano appare il tentativo di identificare il nome seguente, giuntoci mutilo: "*Si.....s de Odone* (46).

Liprando figlio di Lemizo è stato accostato (47) ad un Lemizo *negotiator* del 1103 (48) e ad un Lemizo teste ad un atto del 1100 (49): potrebbe essere, ma anche in questo caso

grandi proprietà, i legami con singoli enti ecclesiastici, il ripetersi dei nomi e, nel caso nostro, l'identità della professione.

(42) Per completezza di informazione riferiamo l'ipotesi di Cavallari, *Il patto* cit., p. 34, nota 53, che prospetta un Otto di Tebaldo, che compare in un documento del 1147, come figlio del nostro Tebaldo *de Canrico*.

(43) Mor, *Dalla caduta* cit., p. 155; Cavallari, *Il patto* cit., p. 32.

(44) Simeoni, *Le origini* cit., p. 128, nota 132, e Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, nota 10.

(45) Mor, *Dalla caduta* cit., p. 155; Cavallari, *Il patto* cit., p. 32. Sulla famiglia dei Crescenzi si veda sopra, t. c. nota 21.

(46) Ci sembra azzardata l'integrazione in *Si[gefred]us* proposta da Cavallari, *Il patto* cit., p. 32, che poi afferma l'identità di questo con un omonimo presente in un documento del 1140, edito in Biancolini, *Notizie storiche* cit., II, pp. 489-491, doc. 1140 settembre 8.

(47) Cavallari, *Il patto* cit., p. 32.

(48) Simeoni, *Le origini* cit., p. 128, nota 132, e Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, nota 8.

(49) Doc. citato sopra, nota 22: erroneamente, come abbiamo rilevato

una possibilità astratta - l'identità del nome - non costituisce di per sé, in mancanza di altri indizi, un elemento sufficiente per procedere ad una identificazione, almeno probabile.

Otto Tega (50) appare in documentazione posteriore. Nel 1125, in Verona, nella propria abitazione (51), Egromanno, figlio del defunto Adam, investe *per feudum* Otto *qui Tega dicitur* di un manso in Moruri, lavorato da altri. Rilevante il fatto che Egromanno detenga a sua volta il manso in feudo da Otto *de Seratica*, un *capitaneus* attivo in quel periodo fra Vicentino e Veronese (52): si tratta, dunque, di una subinvestitura. L'investito è dispensato dal giuramento di fedeltà. E' questo il primo esempio, finora a noi noto per il Veronese, di un'investitura *sine fidelitate*, anteriore di alcuni anni alla sua diffusione iniziale in territorio padovano (53): l'atto copre una cessione di fatto dei diritti sul bene, cessione appena mascherata dall'obbligo, che continua a sussistere per l'investito, di *servire* in città *de placito et bisogno*, una forma generica di aiuto da prestarsi in caso di necessità, soprattutto per controversie le-

---

(sopra, nota 30), il Cavallari considera *Lemizo e Mainfredus de Dodoferrario* come una sola persona.

(50) Cavallari, *Il patto* cit., p. 34, menziona un Tega, documentato nel 1162 (Biancolini, *Notizie storiche* cit., V/ 2, pp. 114-115, n. 54, 1162 aprile 17), «che potrebbe essere il figlio di questo Oto, nel ripetere il nome del nonno»: indizio troppo labile.

(51) *FV*, I, perg. 6884, 1125 febbraio 20.

(52) Nel 1123 Otto *de Seratica*, definito *capitaneus*, assiste in Verona alla seduta giudiziaria presieduta dal duca Enrico di Carinzia (doc. citato sopra, nota 27): cfr. Castagnetti, *I conti* cit., p. 39; cenni sulle vicende della famiglia da Sarego fra XI e XII secolo si leggono in Idem, *Vicenza* cit., p. 42.

(53) G. Rippe, *Feudum sine fidelitate. Formes féodales et structures sociales dans la région de Padoue à l'époque de la première commune (1131-1236)*, «Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age-Temps modernes», 87 (1975), pp. 189 ss.

gali, poco più di un vincolo di carattere clientelare (54). A confermare che si tratta di un'alienazione di fatto sta la clausola che prevede, nel caso che il concedente fosse impedito a mantenere la validità dell'investitura - il detentore primo del bene, Otto *de Seratica*, avrebbe potuto pretendere per qualche motivo la restituzione -, una sostituzione di terre o la restituzione della somma di lire otto, somma ricevuta per la concessione del feudo stesso.

Ci sono sconosciuti *Bonus de Constantio*, *Obiço Pigantius* (55) e *Girardus filius Odonis* (56).

Il nome seguente è incompleto: ..... *de Enrico*. Per *Bello de Bernardo* possiamo rinviare alle considerazioni svolte per i Bernardo e i Bello già incontrati.

*Girardus de Rivolis* proveniva chiaramente - egli o i suoi maggiori - dalla località omonima nella zona settentrionale del comitato veronese, in posizione strategica di rilievo sulla via di Germania (57): potrebbe trattarsi, come suppone il Cavallari (58), di un *miles* inurbato, ma anche di un mercante o di un

---

(54) Un obbligo espresso nella stessa forma - «servire de placito et bisogno», oltre che «facere curiam» - è previsto a Ferrara fra XII e XIII secolo per i detentori in locazione di terreni con casa o destinati ad una casa, situati nella città e nei sobborghi: Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 231-232.

(55) Cavallari, *Il patto* cit., p. 33, suppone che si tratti di un *miles* inurbato, ma in questo caso, come di consueto, la designazione della località di provenienza sarebbe stata espressa con *de*.

(56) Cavallari, *Il patto* cit., p. 33, lo avvicina ad un teste presente ad un atto del 1109 (doc. citato sopra, nota 18), il quale, tuttavia, è designato solo come *Girardus*; anche in questo caso l'identità del nome proprio - sprovvisto dell'indicazione del nome del padre - non offre alcun indizio, nemmeno limitatissimo, per procedere all'identificazione della persona.

(57) A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in *Un lago, una civiltà: il Garda*, a cura di G. Borelli, voll. 2, Verona, 1983, I, p. 61.

(58) Cavallari, *Il patto* cit., p. 34.

piccolo possidente inurbato o ancora abitante a Rivoli.

Di *Guillelmus Francigena* - non *de Francigena*, come legge il Cipolla - conosciamo il figlio Olderico, che nel 1125 assiste, fra i *boni homines*, all'atto conclusivo di una lite concernente il muro di una casa in città (59).

Tebaldo di Lamberto rimane sconosciuto. Di Rodolfo, il cui nome è seguito da un'ampia lacuna, non possiamo parimenti affermare alcunché (60).

*Bonifatius Squassapallarium* è uno dei tre fratelli - Bonifacio, Elbono e Zeno - *de Squassapallario* che appaiono testimoni ad un atto concernente il monastero di S. Maria di Vangadizza, cui subito accenniamo.

Zeno di Gandolfo ci è noto. Nell'anno 1100 l'abate di S. Maria di Vangadizza - ora Badia Polesine - concede in locazione a Pellegrino *Teutonico*, veronese, un appezzamento con casa presso la chiesa di S. Salvatore in Corte Regia (61): in quell'occasione egli elegge Zeno di Gandolfo quale suo avvocato; con tale qualifica, probabilmente investito, più che di un ufficio proprio di avvocazia, di un incarico con funzioni di rappresentanza 'locale' e temporanea, quest'ultimo appare anche

(59) Olderico *Wilelmi Franciene filius*: ASV, *Clero Intrinseco*, Istrumenti antichi, reg. I, c. 153, doc. 1127 giugno 4.

(60) Il metodo adottato in questo caso per l'identificazione da Cavallari, *Il patto* cit., pp. 29-30, è significativo dei 'risultati' conseguiti e conseguibili: l'autore avanza due ipotesi, l'una che collega il nostro a Rodolfo visconte, documentato nei primi decenni del secolo XII (Castagnetti, *Ceti* cit., pp. 18-19), l'altra a Rodolfo *negociens*, documentato nell'anno 1129 (Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, nota 11) - questa seconda ipotesi era già stata formulata da Mor, *Dalla caduta* cit., p. 155 -. Risulta chiaro che l'identità dei nomi di per sé non serve poiché può portare a ipotesi molteplici di identificazione, che si escludono l'una con l'altra.

(61) Doc. dell'anno 1100, citato sopra, nota 22.

pochi anni dopo (62).

Pellegrino di S. Tommaso, Girardo *da Porto* - un inurbato? - e *Guarientus* (63) rimangono sconosciuti.

Federico *de Teuzone* è stato identificato (64) come figlio del giudice Teuzo (65): può essere, anche se l'assenza della qualifica di giudice per il padre suscita perplessità, dal momento che in altra documentazione appare un figlio dello stesso chiaramente definito come *Teuzo filius quondam Teuzonis iudicis* (66).

#### 4. La qualificazione in 'negativo' dei rappresentanti veronesi

Una messe piuttosto magra la nostra, nonostante lo spoglio assai ampio, quasi completo, della documentazione coeva.

(62) ASV, *S. Salvar in Corte Regia*, perg. 2, 1109 giugno 25; Zeno di Gandolfo, senza qualifica, è presente in Verona ad un altro atto compiuto dall'abate: Biancolini, *Notizie storiche* cit., VI, p. 183, doc. 1106 ottobre 11.

(63) Il Cipolla, nella sua edizione del documento (cfr. doc. in app., nota *bl*), scioglie il segno finale di compendio *us in is* e trasforma il nome proprio in nome di famiglia aggiungendo come integrazione *de*. Partendo da questa errata lettura, Cavallari, *Il patto* cit., p. 33, suppone che potrebbe trattarsi di una «stirpe». Anche prescindendo dalla lettura errata, va rilevato che non esistono famiglie cittadine che si connotino dal nome di un capostipite prima della metà del secolo XII: cfr. sopra, nota 40. Il Mor, nella ristampa dell'edizione del documento, ha corretto la lettura del Cipolla, senza, come al solito, segnalare il suo intervento.

(64) Cavallari, *Il patto* cit., p. 34.

(65) Sul giudice Teuzo si vedano Fainelli, *Consoli* cit., p. 222 e *passim*; E. Spagnesi, *Wernerius Bononiensis iudex. La figura storica d'Imerio*, Firenze, 1970, pp. 32-33; Castagnetti, *I conti* cit., p. 38: Teuzo è primo fra i giudici che assistono il duca Enrico di Carinzia (doc. citato sopra, nota 27).

(66) ASV, *Ospitale civico*, perg. 77, 1143 aprile 17; *FV*, I, perg. 7035, 1160 gennaio 29.

I risultati conseguibili, d'altronde, sono limitati dall'elenco stesso, nel quale molti nomi sono senza qualifica alcuna. Gli indizi utili per l'identificazione sono la presenza di soprannomi o di apposizioni, il nome del padre, l'indicazione, rara, di rapporti di parentela fra i presenti, come nel caso dei due fratelli Crescenzi.

All'inizio del secolo XII non si erano ancora formati i nomi di famiglie cittadine derivanti dalla funzione e, ancor meno, dal nome proprio di un capostipite: l'apparire del nome di famiglia indica la consapevolezza e la volontà dei suoi membri di identificarsi attraverso di essa, in quanto depositaria e trasmittitrice di un patrimonio, di una posizione sociale e, ancor più, di una tradizione di preminenza politica, espressa appunto dalla funzione già esercitata dal capostipite o dalla posizione e dagli uffici politici da questo rivestiti (67).

I pochi personaggi identificabili rinviano a gruppi e ceti sprovvisti di diritti signorili, tranne che nel caso dei Crescenzi, che, tuttavia, ancora pochissimo tempo prima (68), designavano se stessi come *negocientes* e che, alcuni decenni più tardi, si identificheranno pur sempre come *de Crescentiis* o *Crescentiones* (69), nome di famiglia che sottolinea una tradizione cittadina, nonostante l'acquisizione di una signoria costituita dal castello di Albaredo, dal quale castello avrebbero potuto trarre un nome di famiglia 'signorile' (70), come pure avvenne, più tardi, per due famiglie cittadine, che iniziarono a designarsi, appunto, dal castello acquisito in feudo: si tratta della famiglia,

(67) Si veda ora Castagnetti, *Ceti cit.*, *passim*.

(68) Doc. dell'anno 1106, citato in Castagnetti, *Mercanti cit.*, *infra*, cap. II, nota 22.

(69) Sopra, nota 40.

(70) Cfr. sopra, t. c. nota 21.

già di *campsores*, dei da Moratica (71) e della famiglia dei di Chiavica, poi denominati da Villimpenta (72).

Sono assenti membri delle due famiglie comitali, San Bonifacio e Gandolfingi; mancano anche *capitanei* ed altri signori 'minori', che in Verona vanno ora affermandosi (73). Sono assenti anche gli esperti di diritto, *legisperiti* e giudici (74).

Chi sono, dunque, i contraenti il patto del 1107? Mercanti certamente alcuni - i Crescenzi sono i più noti e potenti della categoria -; e poi cittadini non 'qualificati', testimoni degni di fede nei documenti coevi, ma non di rilievo particolare per posizione sociale, economica e politica: medi possidenti, quasi certamente, volti ad incrementare i loro possessi. Significativo l'esempio di Otto Tega, che acquisisce, in forme tradizionali e nuove insieme, un podere nel contado; un ruolo di intermedia-rio, per l'acquisto di terre di modesta entità, ma preziose perché prossime alla città e per la coltura della vite, svolge Aldo di Guido al servizio di un canonico della cattedrale.

(71) Castagnetti, *Mercanti cit.*, *infra*, cap. II, par. 2.3.

(72) Castagnetti, *Contributo cit.*, pp. 95-137.

(73) Un rapido profilo delle famiglie capitaneali, che si vengono a costituire come lignaggi proprio fra XI e XII secolo, si legge ora in Castagnetti, *Ceti cit.*, pp. 13-18. Le altre famiglie signorili si vanno affermando in un periodo più tardo: significative si presentano le vicende delle due famiglie cittadine, da Moratica e da Villimpenta, poco sopra ricordate. Membri delle due famiglie assumeranno una posizione di rilievo nella lotta politica tra le fazioni del secolo XIII.

(74) Le identificazioni dei tre giudici, proposte da Cavallari, *Il patto cit.* - *Beltramus filius de Bello, Ageri filius Gosberti, Marchio de Fussato* -, non sono accettabili. Va pertanto corretta anche l'opinione da me espressa in A. Castagnetti, *Appunti per una storia sociale e politica delle città della Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, in *Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tarlo medioevo in Italia e in Germania*, Bologna, 1983, p. 48 e nota 26, in merito alla presenza di esperti di diritto fra i contraenti l'accordo con Venezia, sulla scorta dello studio del Cavallari, opinione dimostrata ora erronea.



Alcuni sono in rapporti con chiese e monasteri, come donatori - Ariento di Fidenzio - e testimoni; uno - Zeno di Gandolfo - si impegna al servizio in città di un monastero rurale, ricevendo certamente dei vantaggi, sotto forma di concessione di beni, forse in beneficio. Altri svolgono mestieri: Ariento, come il padre suo, è un *pellicarius*, un commerciante di pelli, probabilmente, più che un artigiano. Questo commercio rivestiva importanza notevole nell'epoca: nel trattato con Venezia di *coria* in modo specifico si tratta.

Azeri sembra figlio di un monetario, categoria da tempo presente nella città (75), che ospita una delle zecche del Regno (76). L'importanza dei monetieri già stata rilevata per l'alto medioevo (77) e per città specifiche (78).

L'identificazione di alcuni personaggi conferma che ci troviamo in presenza di un folto gruppo di notabili, che rappresentano la maggioranza della popolazione cittadina, non caratterizzata in modo particolare, costituita da possidenti medi e piccoli, da artigiani fortemente specializzati, quali i monetieri, da notai e, forse soprattutto, da mercanti, i maggiori dei quali sono presenti. Con l'eccezione, recente, dei Crescenzi - la via da loro percorsa per l'affermazione sociale e politica sarà nei decenni seguenti intrapresa da altri -, sono tutte persone sprovviste di particolare rilievo politico e tanto più di funzioni specifiche nelle strutture pubbliche e politiche, in senso lato,

(75) Simeoni, *Le origini* cit., p. 128; ed ora Varanini, *Aspetti* cit., p. 224.

(76) Sulla zecca di Verona, aperta durante il regno di Berengario I, si veda G. Gorini, *Moneta e scambi nel Veneto altomedioevale*, in *Il Veneto nel medioevo* cit., I, p. 186.

(77) R. S. Lopez, *Moneta e monetieri nell'Italia barbarica*, in *Moneta e scambi nell'alto medioevo*, Spoleto, 1961 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, VIII), pp. 57-88, a p. 84 per le quattro zecche regie di Pavia, Milano, Lucca e Verona.

(78) Violante, *La società milanese* cit., pp. 144 e 158.

del tempo: la popolazione cittadina, anche nei suoi rappresentanti 'tipici', è decisamente 'incolore' e sfugge, per il tempo, ad una qualificazione e connotazione, tanto più che, se si eccettuano la documentazione pubblica e quella di natura contenziosa, scarse fra XI e XII secolo, la maggior parte dei documenti concerne transazioni economiche relative a beni terrieri, poiché nell'attività mercantile e commerciale non si faceva ricorso a contratti scritti; rare nel Veronese anche le carte di prestito di denaro.

Tutte queste indicazioni, anche se negative, anzi soprattutto perché negative, confermano la non riducibilità della popolazione cittadina nelle strutture sociali e politiche del Regno e del sistema 'feudale', intendendo per 'feudalesimo' il consolidamento, attraverso la patrimonializzazione dei benefici, del sistema vassallatico, per cui il feudo, da un lato, veniva assimilato ad un possesso pieno - si ricordi l'investitura di Otto Tega -, dall'altro era impiegato a coprire, proprio per l'acquisita sicurezza nell'equiparazione al possesso, i rapporti più propriamente politici (79): anche i grandi signori - nel Veronese soprattutto chiese e monasteri - potevano ormai dichiarare di tenere castelli e giurisdizioni territoriali non in alodio, ma in feudo dall'Impero, dal momento che il feudo veniva a costituire poco più che un raccordo o un'esigenza di raccordo politico fra il potere centrale e i poteri signorili locali (80). Ecco, a conferma locale di quanto asserito, l'affermazione, da parte del capitolo dei canonici veronesi, nel corso di un'investitura *in feudum* di beni e, soprattutto, di diritti giuri-

(79) P. Brancoli Busdraghi, *La formazione storica del feudo lombardo come diritto reale*, Milano, 1965, pp. 127 ss.

(80) *Ibidem*, pp. 158 ss.; G. Tabacco, *La storia politica e sociale. Dal tramonto dell'Impero alle prime formazioni di stati regionali*, in *Storia d'Italia* a cura di R. Romano o C. Vivanti, II/1, Torino, 1974, pp. 167-180.

sdizionali ad un *capitaneus*, che beni e diritti conferiti sono detenuti dalla chiesa stessa *in feudum* dall'imperatore (81).

I primi magistrati del comune veronese solo in parte saranno espressione dei gruppi rappresentati nel 1107: il passaggio dall'espressione occasionale, se pur assai importante, di una rappresentanza incaricata di un'azione politica di rilievo, ma singola e tesa, soprattutto, a stabilire condizioni favorevoli al commercio, anche se a prezzo di concessioni politico-militari, alla formazione di una rappresentanza politica stabile, quale il consolato, con la formazione progressiva di un organismo di governo quale sarà il comune, implica un coinvolgimento più largo della popolazione cittadina e delle altre forze, limitato nel primissimo momento, ma assai presto allargato: anzitutto dalla partecipazione degli esperti del diritto, elemento tecnico indispensabile per il funzionamento delle istituzioni comunali; dalla metà del secolo XII, dalla partecipazione di *capitanei* prima, di conti dopo, che entrano con pienezza di diritti, potremmo dire quasi con prepotenza, nel comune, nel cui organismo tuttavia gli interessi economico-politici della cittadinanza, quali si erano manifestati nel 1107, e quelli dei ceti signorili erano già stati 'mediati' dalla presenza dei Crescenzi, che gli uni e gli altri interessi impersonavano: già mercanti, poi signori rurali e avvocati del maggiore monastero cittadino, S. Zeno, dunque 'feudatari' (82).

La presenza di ceti diversi al governo del comune non muterà la linea politica della città, che continuerà secondo le di-

(81) Cipolla, *Le popolazioni* cit., p. 39, doc. 1125 dicembre 30: investitura *ad feudum* di tre *curiae* nell'alta Valpantena a Tebaldo Musio, della famiglia poi detta dei Turriseudi; vengono assegnati anche altri beni e diritti: rilevante fra i secondi il teloneo della porta di S. Zeno (cfr. Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, t. c. cap. II, nota 53).

(82) Cfr. sopra, t. c. nota 21.

rettive già presenti nel trattato del 1107. In questa occasione a muovere la cittadinanza e i suoi rappresentanti fu la volontà di non staccarsi da uno schieramento politico, quello che faceva perno sull'Impero, che assicurava ai cittadini impegnati nell'attività mercantile e nelle professioni artigianali con sbocchi commerciali - mercanti in senso proprio o meno - la possibilità di svolgere i loro traffici tra due poli 'naturali': le regioni dell'Impero e Venezia, congiunte dalla via dell'Adige, la *strata de Ultramonte* o di Germania (83).

Il trattato assicurava condizioni favorevoli sulla piazza mercantile di Venezia e la sicurezza della via dell'Adige; la contropartita era, oltre ad uguali condizioni per i Veneziani a Verona, l'alleanza politica e l'aiuto militare, che si sarà rivolto non tanto contro Treviso e Ravenna, quanto contro Padova, che dall'anno precedente era divenuta nettamente filoromana e della quale era divenuto vescovo un riformatore, e, forse, contro i marchesi d'Este, i cui possessi e giurisdizioni - ad esempio, la Scodosia di Montagnana e il comitato di Gavello (84) - si stendevano lungo il basso corso dell'Adige. La direttrice di espansione lungo il corso dell'Adige sarà continuata nei decenni seguenti prima da singole famiglie - il conte Alberto di San Bonifacio, i Crescenzi (85) -, poi fatta propria dal comune fin dal primo apparire dei consoli, che nel 1136 - due dei quattro consoli menzionati sono Crescenzi - 'difendono' gli interessi veronesi, favorendo l'attuazione di un compromesso, che evita il passaggio del castello di Ronco all'Adige sotto il

(83) Simeoni, *Il comune* cit., p. 17; Rösch, *Venezia* cit., pp. 133 ss.; anche Castagnetti, *Mercanti* cit., *infra*, cap. II, par. 5.

(84) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 184-185

(85) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 68-70; Idem, *I conti* cit., pp. 88-98; Idem, *Mercanti* cit., *infra*, t. c. cap. II, nota 41.

controllo di un monastero veneziano (86). Pochi anni dopo il comune acquista un intero distretto sulla sinistra dell'Alpone e dell'Adige, territorio già vicentino (87).

Conti e signori rurali, 'feudatari' o non, parteciperanno, a volte condizionandola, alla vita politica del comune, divenuto ormai il più importante, se non l'unico, centro di potere del comitato, ma, da parte loro, ne accetteranno, anzi ne svilupperanno, almeno fino al divampare delle guerre civili all'inizio del XIII secolo, le linee politiche fondamentali di affermazione e di espansione, linee che già erano state con tenacia perseguite dalla cittadinanza e da singole famiglie fra XI e XII secolo (88), a riprova che anche la storia di un singolo comune cittadino non va 'inquadrata' nei soli ambiti della città e del contado e dei loro rapporti reciproci, nonché dei rapporti con il potere centrale, ambiti che già sono più ampi rispetto ad una prospettiva esclusivamente 'cittadina', ma va inserita in una prospettiva ancor più ampia nell'oggetto, nel tempo e nello spazio.

(86) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 71-72; Idem, *I conti* cit., pp. 99-100; ; Idem, «*Ut nullus*» cit., pp. 5-6.

(87) Castagnetti, *Vicenza* cit., p. 52.

(88) Castagnetti, *I conti* cit., pp. 181-186.

## APPENDICE DOCUMENTARIA

### Il trattato fra Venezia e Verona del maggio 1107

Archivio di Stato di Venezia, *Ducali e atti diplomatici diversi*, cassetta 4, pergamena 13, copia coeva: B.

La pergamena presenta numerose lacerazioni al margine sinistro. Abbiamo segnalato le lacune con un numero di puntini corrispondente al numero presumibile di lettere mancanti. Le integrazioni sono proposte solo se appaiono essere completamente non dubbio di singoli termini o ripetizione evidente di espressioni presenti nel testo, che corrispondano all'ampiezza della lacuna. Dopo la riga 26 della pergamena vi è uno spazio bianco corrispondente a cinque righe di scrittura. Abbiamo separato con l'a capo le singole sottoscrizioni, che sono disposte su due colonne.

Edizioni: Cipolla, *Trattati* cit., n. 1, pp. 294-299: CI; ristampa a cura di Mor in *Scritti di Carlo Cipolla* cit., II, pp. 569-574: MO. L'edizione del Cipolla è stata riprodotta in P. Brezzi, *I comuni cittadini italiani*, Milano, 1940, pp. 168-170.

Utili osservazioni si leggono in V. Lazzarini, *I titoli dei dogi di Venezia*, I ed. 1903, poi in Idem, *Scritti di paleografia e diplomatica*, Venezia, 1938, pp. 197-198.

Il curatore della ristampa [MO] è intervenuto sul testo del documento, a quanto pare in seguito ad un riscontro sul ms, senza premettere un avvertimento in merito o senza segnalare le numerose varianti introdotte rispetto all'edizione originaria del Cipolla. Segnaliamo in nota le letture diverse presenti nella prima edizione [CI] e le varianti eventuali apportate, senza avvertimento, dal curatore della ristampa [MO]; pertanto, quando è annotata solo la lettura di CI, significa che da essa non si discosta la lettura di MO. Diamo segnalazione delle varianti per le integrazioni proposte da CI e MO rispetto alle nostre solo

se ci sembrano utili all'interpretazione del testo. Ricordiamo che CI e MO segnalano l'esistenza, non l'ampiezza delle lacune.

..... (a) salvatoris nostri Iesu Christi, anno Domini millesimo centesimo septimo, mense madii, indicione quintadecima, Rivo|[alto] (b) ..... [ca]r[ita]tis dono conceditur quod alicuius finis vel refutationis termino concluditur | ..... fraudetur, oportet ut scripture testimonio adnotetur. Igitur nos quidem Oderlaf gratia Dei Vene|ci[e], Dalmatie atque Groatie dux et imperialis protosevastus (c) et Iohannes Gradonicus Dei (d) | [gratia Gradensis patriarcha cum H]enrico (e) Castellano episcopo cum nostris iudicibus ex collaudatione vicedominorum et ripariorum | ..... (f) cum nostris successoribus et heredibus abhinde per hanc nostre donationis et refutationis paginam | ..... stem (g) finem fatimus (h) et refutamur vobis omnibus Veronensibus de episcopatu et | [de comitatu Verone] imperpetuum absque omni conditione videlicet omne (i) quadragesimum quod usualiter (k) et (j) iure | ..... tamen alia antiqua consuetudine inter nos et vos scilicet vestri ad nos negotia|[turi venientes] pro (l) miliario cuiu-

(a) CI [In nomine domini Dei ac]; MO [In nomine domini Dei et].

(b) CI Rivo[alti]; MO Rivo[alto].

(c) B proteosevastus.

(d) CI D[e].

(e) CI [gratia] Gra[densis] patriarcha cum H[enrico]; MO [gratia Gradensis] patriarcha, una cum Henrico.

(f) CI [contra]venire.

(g) CI ... stem; MO ... istem.

(h) CI facimus; MO fatimus.

(i) B omni.

(k) B usum aliter; CI usu aliter; MO usum aliter.

(j) CI vel; MO et.

(l) CI pr[o]; MO pro.

sque rei dent denarios Veronensis duodecim (m), exceptis palliis, ar|[gento et auro (n) et de]nariis, pro unaquaque balla de coriis dent denarios Veronensis duos, pro ripatico | [singularum n]avium dent denarios vigintiquattuor (o), in aliis vero partibus pars parti ripaticum persolvat secundum | [consuetudin]em nostram; nostri similiter vobis fatiant; et nullam unquam de ulla re dationem (p) tollamus, aliam aliquam | ..... contra marchiones vel eorum successores fatiatis; si aliqua guerra vobis inde evenerit (q) causa nostre | ..... finita hac (r) guerra nostra Patavie, Trivisii et Ravenne recta fide sine fraude et malo | [ingenio vo]bis dabimus usque Rodigum auxilium, si quidem nobis petieritis illud; et si aliqua offensa ab aliquo nostrum (s) | ..... (t) fuerit facta, facta querimonia infra dies triginta emendari debeat si (u) ipsa persona fuerit (v) in | ..... et si de Patavinis vel Trivisinis ceperimus, si opus fuerit pro vestris recuperandis, eos vobis (w) dabimus nisi | ..... (x) redim[en]dorum (y) coacti fuerimus; et cum pacem cum Patavinis et Trivisinis fatiemus, vobis pacem (z) in | ..... facta cum eis; si ipsa (aa) occasione huius rei guerram vobis fecerint, vobiscum in guerra erimus quamdiu | ..... autem id quod superius

(m) CI duodecium; MO duodecim.

(n) CI [argento, auro].

(o) CI vigintiquattuor; MO vigintiquattuor.

(p) B dationes; CI nationem; MO atione.

(q) B evenerint.

(r) CI h[a]c; MO hac.

(s) CI nostro.

(t) CI [exinde vobis].

(u) CI et si; MO si.

(v) CI iuerit; MO fuerit.

(w) CI recuperandis, vobis; MO recuperandis, eos vobis.

(x) CI [forte necessitate nostrorum].

(y) CI redim[en]dorum; MO redimendorum.

(z) CI pacem; MO pace.

(aa) CI MO ipsi.

statuimus, ratissimum in perpetuum perseveret. Nos iam dictus Ordelaf gratia Dei dux | [Venetie, Dalmatie atque Groatie] ex precepto et rogatu nostro Dominicum Pladunum nostrum riparium hoc idem affirmare feci|[mus] ..... iuravit Andreas Michael iudex, Dominicus Faledro, Iohannes Basilius, Marinus Georgius, Ur| .....s, Bonus Entius riparius, Dominicus Magnus, Petrus Monetarius, Vitalis Istricus, Aurius Bey | .....m Serçini, Dominicus Tassanicus, Dominicus Michael de Sancto Benedicto, Vitalis Reginus, Petrus An| ..... [Domi]nicus (ab) Lippemannus, Iohannes Cumbarius, Vitalis de Putio, Iohannes de Equilo, Petrus Magistrerus (ac) et | \*\*\* (ad) ... omnes Veronenses tam de toto episcopatu Verone quam etiam de eius comitatu cum vestris heredibus et proheredibus imperpetuum (ae) debetis nobis | ... et heredibus ac proheredibus absque omni conditione attendere et [o]bservare totum quod inferius inscribitur, scilicet si marchiones vel | ..... vel qui ab illis (af) tenent vel tenuerint feudum aut allodium aut alii cum illorum consilio in | .....ia iosum per terram et per aquam usque mare salsum Veneticos aut omnes alios in Venetiam | (ag) ..... in aliquo offenderint et dampnum ultra quadraginta solidos denariorum Veronensium vel iniuriam eis fecerint in | ..... offensam vel iniuriam nobis nostrisque illatam sive dampni sive insulti (ah) personarum vel cap|[tionis] .....itui pro assaltu iurare ri..... pro captione personarum captionem iterum emendari fatietis | ..... [d]ictum (ai) est emendare noluerint, tamdiu eis guerram recta fide

(ab) CI [Domini]cus; MO [...Domini]cus.

(ac) CI Magistersus.

(ad) In B spazio bianco corrispondente a cinque righe di scrittura.

(ae) CI heredibus imperpetuum; MO heredibus et proheredibus imperpetuum.

(af) CI Gabillenses; MO geri ab illis.

(ag) CI [venientes].

(ah) B in asultu.

(ai) CI [f]actum.

sine fraude et malo in|[genio] (ak) ..... iniuriam emendaverint. Trivisinis vero et Patavinis in toto episcopatu et comitatu vestro Ve|[rone] .....it (aj) guerram fatietis videlicet omnem necessitatem et utilitatem terre vestre eis negabitis et quicquid | ..... [ca]pietis, ita tamen si habere pro captivis acceperitis, medietatem nobis dabit; et si opus fuerit pro ..... per[di]tis nobis similiter dabit, nisi forte necessitate vestrorum redimendorum coacti fueritis et nullum .... | ..... nullamque treugam cum eis feceritis (al) sine nostro consensu. Si forte post factam pacem occasionem (am) huius rei ..... (an) | ... [si]c modo in guerram nobiscum ..... durabit (ao), nostri similiter ad vos negotiaturi venientes pro unoquoque mil[liario] (ap) dare debent denarios Veronensis duodecim, exceptis palliis, argento et auro (aq) et denariis, pro unaquaque balla | [de coriis dent denarios Veronensis] duos, pro ripatico singularum navium denarios Veronensis vigintiquattuor (ar), in aliis vero locis pars | [parti] (as) ripaticum persolvat secundum consuetu]dinem nostram, vestri similiter nobis fatiant et nullam (at) umquam de ulla re nostris tolletis | .....rum (au) defendere debeatis unde nos vel nostri successores suum quadragesimum perdant | ..... [sacra]mentum a

(ak) CI in[genio] feceritis, quousque].

(aj) CI [fue]rit.

(aj) CI faceritis; MO feceritis.

(am) CI occasione.

(an) CI rei iterum.

(ao) CI in guerra durabit; MO guerra nobiscum venietis quam illa durabit.

(ap) CI mil[liario] cuiusque rei].

(aq) MO auto.

(ar) CI vigintiquattuor; MO vigintiquattuor.

(as) CI locis [parti]; MO locis pars [parti].

(at) CI nulla; MO nullam.

(au) CI [dationes, tellonea ... ite]rum.

vobis debeat (*av*) defendi ut autem id quod superius statuimus, firmissimum in perpetuum | [perseveret] ..... [v]os totum nobis personatim servare firmastis (*aw*), excepto quod habera (*ax*) extraneorum defendere | ..... [sa]cramento manente (*ay*) tamen predicta sententia in sua virtute, idem si contentio exinde | .....netur (*az*). De vobis, qui hec sacramenta fecerunt, hii sunt, scilicet Beltramus filius de Bello, Riprandus | ..... Bonusçeno et Crescentius frater eius, Woderlicus de Foro, Aldus (*ba*) filius Guidonis, Enricus Man|[tuanus] (*bb*) ..... de Guidraldo et Adam consobrinus eius, Rolandinus filius Godonis, Albertus filius Belfredi, | ..... Guigelmus cridator (*bc*), Gualfardus, Açeri filius Gosberti, Godo, Iohannes de Segnoreto, Bono| ..... [Bo]nifatus notarius, Bonus de Bonafide, Bertramus filius Brunichi, Benfato de Ato, Marchio de Fuscato, | .... [Ar]g[e]nteus de Fidentio (*bd*), Thebaldus de Canrico (*be*), Bernardus de Cristiano, Peregrinus de Cresentio, Si|.....s (*bf*) de Odone, Liprandus filius Lemici, Oto Tega, Bonus de Constantio, Obiço Pigantius, Girardus filius Odonis, | ..... de Enrico (*bg*), Bello de Bernardo, Girardus (*bh*) de Rivolis, Guillelmus Francigena (*bi*), Teobaldus de Lamberto, Rodulfus | ..... Bonifatus Squassa-

(*av*) *CI* debeant; *MO* debeat.

(*aw*) *CI* firmatis; *MO* firmastis.

(*ax*) *CI* habere.

(*ay*) *CI* manentem; *MO* manentes.

(*az*) *CI* [oriretur ... conti]netur.

(*ba*) *CI* Aldeus; *MO* Aldus.

(*bb*) *CI* Man.

(*bc*) *In B* cridator non è seguito da segno di interpunzione.

(*bd*) *CI* ..guteus de Fifentio; *MO* ...gnteus de Fidentio.

(*be*) *CI* Canrico; *MO* Tanrico.

(*bf*) *CI* ...us.

(*bg*) *CI* Enrico; *MO* Enrice.

(*bh*) *CI* Girardus; *MO* Ginardus.

(*bi*) *CI* de Francigena; *MO* francigena.

pallarium (*bk*), Çeno de Gandulfo, Peregrinus de Sancto Thoma, Girardus da Porto (*bj*), ..... G[u]arientus (*bl*), Federicus de Teuçone et multi alii, in quorum manibus prenominatam donationem (*bm*) | ..... ubi etiam hoc scriptum, actum fuit, ad hec sine omni sacramento vobiscum pepigi|[mus] ..... [de]derit vel dedit (*bn*) et reddita non fuerit, nulla alia persona ab hoc impediatur.

(*bo*) [+ Ego Oderlaf] dux manu mea subscripsi.

[+ Ego .... Mi]chael subscripsi.

..... qui hec rogari fecit .

(*bp*) + Ego Iohannes Gradonicus Dei gratia Gradensis patriarcha manu mea subscripsi.

+ Ego Henricus per misericordiam Dei Castellanus episcopus manu mea subscripsi.

+ Ego Petrus Marcello iude[x] (*bq*) manu mea subscripsi. + Ego Petrus Gradonicus manu mea (*br*) subscripsi.

(*bs*)..... Robr.

(*bk*) *CI* Squassapallarium; *MO* Squassaballarium.

(*bj*) *CI* de Ponto.

(*bl*) *CI* de G[u]arientis; *MO* G[u]arientus.

(*bm*) *CI* prenominata donatio; *MO* prenominatam donationem.

(*bn*) *CI* [de]derit vel dedit; *MO* ... derit vel dederit.

(*bo*) *Prima colonna a sinistra di sottoscrizioni, con ampie lacune al margine.*

(*bp*) *Seconda colonna a destra di sottoscrizioni.*

(*bq*) *B* iude.

(*br*) *B* manum meam.

(*bs*) *Al di sotto delle due colonne, sul margine sinistro, preceduta da una lacerazione, la parola Robr con segno di abbreviazione sull'ultima lettera.*

## INDICE DEI NOMI (\*)

---

\* Sono omessi i nomi presenti nella documentazione in appendice ai due contributi.

**INDICE DEI NOMI DI  
PERSONA**

- Achille Marescotti 50  
Adam 151  
Adam *de Bella* 149, 150  
Adelardino da Lendinara 37  
Adelardo di Ugo Molesio 59  
Agri fam. 52  
Agro 52  
Aiberico da Romano 110  
Alberto da Bonavigo 58  
Alberto da Bonavigo 58  
Alberto della Scala 53, 72, 73, 75-77, 79  
Alberto di San Bonifacio conte 148, 165  
Alberto f. Belfredo 151  
Albrigeto di Liazario 32  
Aldegarda f. Bernardo 150  
Aldigerio di Ribaldo 48-49  
Aldo di Guido 150, 161  
Aldo di Petola 53  
Antonio della Scala 78  
Antonio di Pellegrino 76  
Anzolelli fam. 107  
*Argenteus, Arientius, Arientus*,  
f. Fidenzio 24, 149, 153, 154, 162  
Ariprando 21  
Arnaldi fam. 107  
Arnaldi G. 146  
Astolfo re 13
- Atto 21  
Avesa 24  
Avvocati fam. 32, 52, 150, 154  
*Açeri f. Gosberti* 152, 161, 162  
*Açer legis peritius* 152  
Azzo VI d'Este, marchese 34
- Baroni F. 15  
Bartolomeo della Scala 73  
Bartolomeo di Folco di Atto 59  
Bartolomeo di Palazzo 32  
Beda G. 96  
Bellandi fam. 77  
*Bello de Bernardo* 157  
*Bellus, Bello* 149, 154  
*Beltramus f. de Bello* 149, 161  
*Benfato de Ato* 153  
Benfato Musio 27  
Benvenuto da Paldo 76  
Berengario I re 146, 162  
Bernardino di Osella 76  
Bernardo 22, 155  
Bernardo 22  
Bernardo 150  
Bernardo di Cristiano 155  
Bernardo nipote di Godo 153  
*Bertramus f. Brunichi* 153  
Betto B. 111  
Bevilacqua fam. 74, 78  
Biancolini G. B. 23, 31, 35, 36, 38,  
149, 150, 152-155, 159  
Biscaro G. 53  
Bluhme F. 13



- Böhmer J. F. 31  
 Bonaccorso Naseri 98  
 Bonaventura di Ugo Molesio 59  
 Bonavigo (da) fam. 58, 60  
 Bonifacio notaio 153  
 Bonifacio *Squassapallarium* 158  
 Boninsegna di Osella 75  
 Bonizo 22  
*Bonus de Constantio* 157  
 Bonzeno f. Aldrevandino Crescenzi 34  
 Bonzeno f. Bonifacio notaio 151  
 Bonzeno f. Persenaldo (Crescenzi) 23, 24, 150  
 Bordone R. 14, 16  
 Borelli G. 9, 41, 158  
 Borsari S. 145  
 Bortolami S. 90, 91  
 Bortolaso V. 105  
 Branconi Busdraghi P. 163  
 Bresciani B. 38  
 Brunamonte di Pola 53  
 Buonaccorso Ribaldi 50
- Calasso F. 30  
 Caliaro E. 103  
 Campagnola B. 33-35, 40, 41, 46, 56, 67  
 Cangrande della Scala 81  
 Canossa fam. 148  
 Capodilista fam. 98  
 Capparozzo A. 104  
 Carceri (delle) 52
- Carlassario Crescenzi 25, 26, 30  
 Carlassario di Bonomo 53, 58, 60  
 Carli F. 16  
 Carlo f. Godo 153  
 Carraresi fam. 12  
 Carus-Wilson E. 62  
 Castagnetti A. 9, 10, 17-20, 22-29, 31-35, 37, 39, 41, 43-45, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 69, 71, 72, 74, 78, 87, 88, 95, 98, 101, 110, 145, 146, 148-150, 152-161, 164-166  
 Castellazzi L. 74  
 Cavallari V. 18, 19, 33, 47, 146, 147, 149-153, 155-159, 161  
 Cavalli fam. 74  
 Cecchetti B. 69  
 Cessi B. 92  
 Cessi R. 56, 58-60, 69, 85, 86, 90-92, 96, 98-100, 109, 148  
 Chiavica (di) fam. 59, 161  
 Chiericati fam. 107  
 Cipolla C. 30-32, 34, 48, 49, 55, 83, 143, 144, 159, 164  
 Collodo S. 9, 87, 88, 91-93, 97-100  
 Comacchiesi 15  
 Corrado Zataculo 35, 36, 42  
 Costantino Ribaldi 50  
 Cracco G. 20, 58, 101  
 Crescenzi fam. 21-25, 29, 32, 34, 52, 153, 154, 155, 160-162, 164, 165  
 Crescenzo, Crescentino Crescenzi 32, 37  
 Crescenzo Crescenzi 25

- Crescenzo f. Persenaldo (Crescenzi) 24, 150
- Dal Cero S. 103  
 Dalla Corte G. 72  
 Daniele dei Folcardi 76  
 Domenico *Maliavaca* 109  
 Dotto P. 109  
*Dulcia* 22
- Egromanno f. Adam 156  
 Elbono *de Squassapallario* 158  
 Enrico 22  
*Enrico (de)* 157  
 Enrico di Ugo Molesio 59  
 Enrico duca f. Guelfo duca 24  
 Enrico IV duca 25, 149, 151, 156, 159  
 Enrico f. Adam giudice 151  
 Enrico Mantovano 151  
 Enrighetto delle Carceri 53  
 Enrighetto f. Agro 52  
 Enrighetto Guidotti 34  
 Epone 63  
~~Erzoni fam. 20~~  
 Ervari fam. 74  
 Este (di), Estensi fam., marchesi 24, 41-44, 68, 145, 148, 165  
 Ezzelino III da Romano 37, 38, 42, 43, 49, 50, 70, 71
- Faccioli 40, 83, 145  
 Fainelli V. 14, 17, 79, 149, 153, 159
- Fano N. 113  
 Fantuzzi M. 16  
 Fasan S. 111  
 Fasoli G. 16  
 Fatino f. Benfato Musio 28  
 Federico *de Teucone* 159  
 Federico II imp. 43, 60  
 Fennell Mazzaoui M. 68, 69, 82  
 Ficker J. 48  
 Fidenzi fam. 24, 154  
 Fidenzio 24, 151, 152  
*Finus de Marescotto* 50  
 Fiorentini 96  
 Folcardi fam. 76  
 Folco d'Este marchese 152  
 Fracanzani fam. 107  
 Francesco Bevilacqua 78  
 Francesco Plombioli 98  
*Francigena (de)* 158 e v. *Guillelmus Francigena*  
 Fräss-Ehrfeld C. 25  
 Fulcolino di Folco di Atto 59
- Gabriele dei Folcardi 76  
 Galasso G. 10, 79  
 Gandolfingi fam., conti 32, 150, 161  
 Ganshof F. L. 14  
 Garzatori fam. 107  
 Gasparini R. 73, 82, 83  
 Gasparri S. 14  
 Gatari G., B. e A. 98  
 Ghatti G. 44

Giacomo Monticoli 27  
 Giovanni *de Beccariis* 76  
 Giovanni *de Racione* 60  
 Giovanni di Boniverto Naseri 98  
 Giovanni di Chiavica 37  
 Giovanni Monticolo 22, 26, 27, 29  
 Giovanni Venetico 20  
 Girardo di Pietro Mazola 75, 76  
 Girardo *da Porto* 159  
*Girardus* 157  
*Girardus de Rivolis* 157  
*Girardus f. Odonis* 157  
 Gislardi fam. 107  
 Giuliani B. 80  
 Gloria A. 86, 89-91, 152  
 Godi fam. 107  
 Godo 151, 152  
 Godo avvocato 153, 154  
 Gorini G. 162  
 Gosberto 152  
 Gotofredo di Folco di Atto 59  
 Greci R. 10, 30, 70  
 Greco da Bonavigo 58  
 Greco f. Ubertino da Bonavigo 58  
 Gregorio da Montelongo 43  
 Grifalcono di Isolo 76  
 Gualdo fam. 107  
 Gualdo G. 101, 102  
 Gualfardino di Pola 53  
 Gualfardo 152  
*Guarientus* 159  
 Guelfo duca 24  
 Guelfo f. Guelfo duca 24  
 Guglielmo *creditor* 151  
 Guglielmo Bevilacqua 78  
 Guglielmo Bevilacqua 78  
 Guglielmo da Lendinara 36  
 Guido di Regasta 64  
 Guido Monticoli 27  
 Guidotti fam. 34  
 Guidotto 64  
*Guidraldo (de)* 151  
*Guillelmus Francigena* 158  
 Hagemann W. 31, 38, 44, 50, 71, 76  
 Hocquet J.-C. 109, 113  
 Hoshino H. 61, 68, 80, 81, 100, 106  
 Hyde J. K. 44, 86, 88, 89, 94, 96  
 Huillard-Bréholles J. H. 38  
 Knapton M. 10, 112  
 Kohl G. B. 98  
 Iacobino f. Norandino della Scala 54  
*Iohannes de Signoreto* 153  
 Isembaldo 56, 60  
 Isnardino delle Carceri 37  
 Isnardo f. Ermenardo 152  
 Lampertico F. 75, 103  
 Lemizo 21, 155  
*Lemizo* 152, 156  
 Lendinara (da) fam. 37, 52  
 Leonardo Ribaldi 38, 49

Liberali G. 110  
 Lion fam. 98  
 Liprando f. Lemizo 155  
*Lombardi* 55  
 Lombardo A. 56  
 Lopez R. S. 162  
 Ludovico di San Bonifacio 71  
 Maccacari fam. 77  
 Magnaferro fam. 107  
*Mainfredus de Dodoferrario* 150, 156  
 Malanima P. 62, 63, 66  
 Malaspina marchesi, fam. 74  
 Mantis fam., 54  
 Mantovani 34  
*Mantuani* fam. 151  
 Marchesan A. 112, 113  
 Marchesini V. A. 80  
*Marchio de Fussato* 153, 161  
 Marcio Marescotti 50, 51  
 Marcio Panevino 42  
 Marescotti 48, 50  
 Maroso G. 78  
 Martini G. 97  
 Martino 21  
 Mastino f. Norandino della Scala 54, 70-72, 79  
 Mastino II della Scala 83  
 Matilde di Canossa contessa 148  
 Medin A. 94, 98  
 Mercatonovo fam. 52  
 Miniscalchi L. 31  
 Minotto A. S. 44, 94, 109  
 Mireto, Murineto di Ribaldo 49  
 Montagna fam. 74  
 Montanari fam. 74  
 Monticoli fam. 26, 32, 34, 36-38, 42, 49, 52, 71  
 Mor C. G. 16, 19, 144, 145, 154, 155, 158, 159  
 Moratica (da) fam. 27, 161  
 Morozzo della Rocca R. 56  
 Mueller R. 81, 83  
 Muratori L. A. 42  
 Musio f. Benfato Musio 27  
 Naseri fam. 98  
 Nicolò di Bionde giudice 53  
 Nicolò Turrisendi 32  
 Nogarole (da) fam. 74  
 Norandino della Scala 54  
 Oberto dell'Orto giudice 25  
*Obiço Pigantius* 157  
 Officia 20  
 Ognibene di Zoncada 76  
 Ognibene Ribaldi 49, 50  
 Oldericio f. *Wilelmi Franciene* 158  
 Orgiano fam. 107  
 Ortalli G. 10  
 Otto *de Seratica*, da Sarego 156, 157  
 Otto di Tebaldo 155  
 Otto Tega 156, 161, 163  
 Ottone di Capra 64

Ottone I imp. 19  
 Ottone III imp. 20

Pacifico 22  
 Padovani 43, 89, 104  
 Pagano 52  
 Pagliarini fam. 107  
 Palazzo (di) fam. 32, 52  
 Paldo (da) fam. 77  
 Pasolino Ribaldi 49, 50  
 Pasquale II pont. 148  
 Pecorario di Mercato Novo 36, 37  
 Pecorario di Pola 53  
 Pecorario Mantisi 54  
 Pellegrini fam. 74, 77  
 Pellegrino di Crescenzi 155  
 Pellegrino di S. Tommaso 159  
*Pellegrino Teutonico* 158  
 Persenaldo (Crescenzi) 22-23, 150  
 Pietro da Lendinara 38, 71, 74  
 Pietro di Cristiano 75  
 Pietro vescovo 148  
 Pignolati fam. 107  
 Pini A. I. 10, 30, 51, 55, 79, 92, 106  
 Pipion 57  
 Plombioli fam. 98  
 Poiana fam. 107  
 Pola, *Paula* fam. 52, 53, 76, 77  
 Pompei fam. 74  
 Porto fam. 107  
 Pozza M. 88  
 Predelli R. 56, 58-60, 88, 104  
 Principi fam. 70

Principalle 76  
 Pulzati fam. 107

Racine P. 15  
 Rando D. 110, 111  
 Raterio vescovo 17-19  
*Ratione (de)* fam. 60  
 Reid P. L. D. 17  
 Ribaldi 48, 50, 52  
 Ribaldo *Brexanus* 48  
 Rigon A. 41, 42  
 Rippe G. 156  
 Riprandino Monticoli 27, 30  
 Riprando 150  
 Riprando conte 150  
 Roberti M. 85, 86, 92-94  
 Rodolfo 22, 158  
 Rodolfo 158  
 Rodolfo da Lendinara 152  
 Rodolfo f. *Arientius* 154  
 Rodolfo visconte 158  
 Rolandino f. Godo 151  
 Romano (da) fam. 110  
 Romano R. 161  
 Rösch G. 30, 47, 55, 56, 145, 165  
 Rossetti G. 29  
 Rossini E. 62, 68  
 Rotondello delle Carceri 37  
 Rustico 21

Saccomani M. 22  
 Salinguerra II Torelli 32, 68  
 San Bonifacio fam., conti 25, 29,

34, 42, 161  
 Sancassani G. 38, 49, 51, 54  
 Sandri G. 31, 41, 46, 49, 50, 56, 72, 73, 78, 79, 151  
 Sarego (da) fam. 156  
 Sartor S. 109  
 Sartoretto A. 109  
 Scaligeri, Scala (della) fam. 11, 19, 37, 38, 44, 73, 77, 78, 81, 83  
 Schaube A. 47, 69  
 Schiaparelli L. 146  
 Schmidinger G. 16  
 Serego fam. 107  
 Seta (della) fam. 107  
 Settia A. A. 14  
 Sichel T. 19, 146  
*Sigefredus de Odone* 155  
 Signizo 151  
 Simeoni L. 21, 22, 26, 27, 31, 34-38, 42, 45, 48-51, 53, 54, 58, 59, 65, 67, 71-73, 75, 76, 81, 82, 88, 89, 145-147, 151, 152, 155, 162, 165  
 Sinibaldo vescovo 148  
 Soranzo G. 81  
 Sovramonte di Pesina 76  
 Spagnesi E. 159  
 Spangenberg H. 81  
*Squassapallarium, Squassapallario (de)* v. Bonifacio  
 Tabacco G. 163  
 Tebaldino *de Molis* 37  
 Tebaldino *de Racione* 60  
 Tebaldino di Pola 53

Tebaldo *de Carrico* 155  
 Tebaldo di Lamberto 158  
 Tebaldo Musio 164  
 Tebaldo vescovo 27  
 Tega 156 e v. Otto Tega  
*Teotonici* 55  
 Teuzo f. Teuzo giudice 159  
 Teuzo giudice 159  
 Tobaldo 76  
 Tolomei G. 98  
 Trevigiani 104  
 Trantinello di Marescotto 50  
 Trombetti Budriesi A. L. 94  
 Turrisendi fam. 32, 52, 63, 66, 151, 164  
 Turrisendo 63  
 Turrisendo Turrisendi 71

Ubertino da Bonavigo 58  
 Ubertino da Carrara 96  
 Uberto f. Greco da Bonavigo 58  
 Ugezzone dei Crescenzi 37

Varanini G. M. 9, 17-19, 41, 44, 49, 52-54, 59, 63, 71, 74-77, 80, 83, 105-107, 162  
 Vassalini B. 81  
 Veneziani 20, 43, 44, 69, 90, 146, 147, 165  
 Ventura di Aldigerio di Ribaldo 49  
 Ventura Maccacari 59  
 Verbruggen J. F. 14

Verci G. B. 58, 72, 75, 109  
 Verme (dal) fam. 74  
 Veronesi 34, 42, 43, 49, 55, 57, 70,  
 90, 143, 148, 149  
 Vicentini 89  
 Vicini E. P. 37  
 Villimpenta (da) fam. 161  
 Violante C. 13-15, 19, 162  
 Visconti fam. 78  
 Vivaldo Bellando 75, 76  
 Vivanti C. 161  
 Viviano Avvocati 32  
 Volpe (della) fam. 107

Weigle F. 18  
*Widotus* da Montorio 63  
*Wilelmi Franciene* v. Olderico  
*Woderlicus de Foro* 150

Zanazzo G. B. 105-107  
 Zenello di Ugo Molesio 59  
 Zeno 21  
*Zeno de Squassapallario* 158  
 Zeno di Gandolfo 159, 162  
 Ziliotti fam. 107  
 Zocca V. 51  
 Zoga (della) fam. 107  
 Zorzi M. A. 93, 94  
 Zufeto f. *Arientius* 154, 155  
 Zufeto vescovo 154

## INDICE DEI NOMI DI LUOGO

Adige fiume 20, 26, 29, 40, 43, 44,  
 45, 47, 57, 63, 67, 68, 80, 148, 165,  
 166  
 Adigetto fiume 40  
 Adriatico mare 20, 57  
 Ala 78  
 Albaredo sull'Adige 24, 26, 150,  
 153, 160  
 Alessandria d'Egitto 56  
 Alpone fiume 166  
 Aquileia 32  
 Argenta 57  
 Asti 14  
 Austria 109

Bacchiglione fiume 90  
 Badia Polesine, Badia della Van-  
 gadizza 40, 41, 44, 158  
 Bassano 20  
 Belfiore 20  
 Bergamo 69, 81  
 Bevilacqua 78  
 Bionde 20  
 Bologna 51, 69, 91, 100, 112  
 Brenta fiume 90  
 Brescia 20, 72, 77

Carinzia 25, 149, 151, 156  
 Castagnaro 41  
 Castelbaldo 44

Cavarzere 40, 44, 45  
 Cerea 148  
*Cervionus* 44, 45  
 Como 68  
 Concadalbero 27  
 Coriano 149  
 Cremona 15, 68

Este 24, 150  
 Europa 62

Ferrara 25, 26, 42-44, 57, 68, 81,  
 112, 157  
 Fibbio fiume 63-65, 67  
 Firenze 68, 70  
*Franchavilla mercatorum* 41, 51  
 Francia 81  
 Friuli 112

*Gaibum* 41 v. Villanova di Gheb-  
 bo  
 Garda 26, 39, 65  
 Gardesana 65  
 Gavello 165  
 Germania 47, 109, 157, 165  
 Guastalla 148

Italia 26, 61, 146

Legnago 40, 44, 98  
 Lendinara 29, 40, 43, 44  
 Lombardia 65, 69, 81  
 Lucca 106, 162

Mantico 39  
 Mantova 26, 43, 71, 112  
 Marca Friulana 146  
 Marca Veronese-Trevigiana 10,  
 11, 25, 40, 43, 61, 146, 149, 151  
 Menago fiume 39  
 Milano 11, 14, 15, 68, 97, 162  
 Minerbe 78  
 Mizzole 26  
 Montagnana 98, 165  
 Montorio 63, 65, 67  
 Monza 15  
 Moratica 28  
 Moruri 156  
  
 Ossenigo 65  
 Ostiglia 25, 26, 43  
  
 Padania 11, 112  
 Padova 10, 12, 44, 45, 69, 75, 78,  
 85-87, 89, 91, 95, 97, 107, 103, 104,  
 108, 110, 112, 147, 148, 165  
 Palazzolo 81  
 Palù 39, 42  
 Parona 27  
 Pavia 14, 162  
 Piacenza 11, 14  
 Piove di Sacco 89  
 Po fiume 20, 26, 43, 44, 57, 81  
 Polesine 39, 41  
*Polesini villa* 41, 42  
 Porcile 20, 21  
 Porto di Legnago 20, 40, 57  
  
 Prato 69, 70  
  
 Ravenna 57, 147, 165  
 Reggio E. 100, 112  
 Rivoli 158  
 Romagna 112  
 Ronco all'Adige 25, 165  
 Rovigo 40, 41, 43, 45  
  
 San Bonifacio 149  
 San Martino Buonalbergo 63, 64,  
 67  
 San Michele in Campagna 67  
 Scodosia di Montagnana 165  
 Sirmione 39  
 Spinimbecco 44  
  
 Tartaro fiume 39, 44, 68  
 Toscana 61, 66  
 Tramigna fiume 63  
 Trento 26, 40, 50, 56, 60, 65, 72,  
 76, 78  
 Treviso 10, 12, 32, 75, 78, 90, 108-  
 110, 112, 147, 148, 165  
  
 Ungheria 109  
  
 Valpantena 164  
 Valpolicella 80  
 Vangadizza 40, 43, 158 e v. Ba-  
 dia Polesine  
 Venezia 11, 20, 23, 24, 29, 30, 31,  
 43-45, 47, 54, 56, 58, 60, 68, 72, 73,

80, 81, 89, 90, 104, 109, 112, 143-  
 145, 148, 161, 162, 165  
 Verona 10, 11, 19, 20, 23-26, 29-33,  
 40, 42-45, 47, 51, 54-57, 61, 68, 69,  
 78-81, 85, 89, 96, 97, 99, 101, 104,  
 110, 112, 143-146, 150, 156, 159,  
 161, 162, 165  
 Vicenza 10, 12, 20, 26, 75, 100,  
 101, 103, 104, 106-108  
 Villabartolomea 44  
 Villabona 41  
 Villanova di Ghebbo 41  
 Villimpenta 59  
 Vimercate 15  
  
 Zevio 63

Stampa:  
CENTRO ARTI GRAFICHE  
Padova - Tel. 8752316  
settembre 1990